

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XLVIII
n. 9

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI PUBBLICATE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2020

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Comunicata alla Presidenza il 30 ottobre 2020

L'elaborazione delle tavole e delle schede analitiche è stata curata da Claudia Zennaro.
Ha collaborato per la parte della giurisprudenza costituzionale Francesca Mondini.
L'editing è stato curato da Giuseppina Scicolone e Giuliano Nolé.

INDICE

	Pag.
DELIBERAZIONE	
1. CONSIDERAZIONI GENERALI	1
1.1. La legislazione del quadrimestre	1
1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi	1
a.1. Le coperture su stanziamenti di bilancio	1
a.2. L'accuratezza delle Relazioni tecniche	2
a.3. La fattispecie delle clausole di copertura generiche	3
a.4. La stima degli oneri anche in termini di cassa	4
a.5. La questione delle garanzie	5
a.6. La modificabilità <i>ex post</i> in via amministrativa degli interventi della legge	6
a.7. Considerazioni sulle coperture a debito	6
1.3. Giurisprudenza costituzionale	7
2. SINGOLE LEGGI	18
Legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria	18
Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali	19
Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19	21

3. LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA	29
4. DECRETI LEGISLATIVI	34
I. TAVOLE E FIGURE	41
II. SCHEDE ANALITICHE - ONERI E COPERTURA	53



La

Corte dei conti

N. 16/SSRRCO/RQ/20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente di Sezione Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Raffaele Dainelli, Carlo Chiappinelli, Maurizio Graffeo, Ermanno Granelli,
Francesco Petronio, Fulvio Maria Longavita, Giovanni Coppola, Fabio Viola, Donata
Cabras, Manuela Arrigucci, Marco Pieroni, Stefano Siragusa, Enrico Flaccadoro;

Consiglieri:

Antonello Colosimo, Massimo Romano, Massimo Di Stefano, Cinzia Barisano, Luisa
D'Evoli, Francesco Uccello, Clemente Forte, Luca Fazio, Vincenzo Busa, Giuseppe
Imparato, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Rossana Rummo, Sergio
Gasparrini, Donato Centrone, Elena Papa;

Primi Referendari:

Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi, Vanessa Pinto, Michela Muti;

Referendari:

Marco Scognamiglio;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera c);

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la salute dei componenti del Collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo mediante l'adozione di adeguate misure che assicurino il necessario distanziamento ed evitino possibili assembramenti;

CONSIDERATO che lo svolgimento delle adunanze che prevedano la partecipazione dei componenti del Collegio in presenza unitamente a quella in videoconferenza con collegamento da remoto costituisce soluzione idonea e sperimentata per la validità delle stesse in situazioni emergenziali;

TENUTO CONTO anche della esigenza di limitare l'uso dei mezzi di trasporto pubblico da parte dei magistrati componenti il Collegio;

UDITI, nell'adunanza del 12 ottobre 2020 convocata in presenza e in videoconferenza, il relatore Cons. Clemente Forte e il correlatore Pres. sez. Marco Pieroni;

DELIBERA

di approvare la "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2020", nel testo allegato.

La relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) Elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;

- 2) Oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 3) Quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 4) Schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo.

I RELATORI

F.to digitalmente Clemente Forte

F.to digitalmente Marco Pieroni

II PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in data 30 ottobre 2020

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Maria Laura Iorio

PAGINA BIANCA

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. La legislazione del quadrimestre

Nel periodo maggio-agosto 2020 sono state pubblicate ventinove leggi, di cui dieci recanti la conversione di decreti-legge. Risultano entrati in vigore anche ventuno decreti legislativi (ad esclusione, come di consueto, della tipologia riferita alla modifica degli Statuti speciali).

Gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione: in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle Relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza.

Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura, quando indicata.

Le prospettazioni sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, dal momento che i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, non sempre sono disponibili i corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.

1.2. Considerazioni metodologiche di sintesi

a.1. Le coperture su stanziamenti di bilancio

Continuano a verificarsi casi di copertura finanziaria su stanziamenti del bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili: il riferimento è, per esempio, per il quadrimestre qui considerato, alla legge n. 72 (di conversione del decreto-legge n. 30 del 2020, relativamente agli artt. 1 ed 1-bis). In tali casi raramente la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crea il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio: i

numerosi esempi di decreti legislativi di riordino di interi comparti di personale pubblico costituiscono una conferma in tal senso.

Si tratta in linea generale di fattispecie in cui si assiste ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti *ex ante* già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo si viene ad alterare l'ordinato rapporto tra leggi ordinarie onerose e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio, come prevede l'art. 81, terzo comma, Cost.

Non appare inutile ricordare infine, soprattutto in presenza della natura inderogabile del tipo di spesa, l'esigenza di coperture sicure, non arbitrarie o irrazionali, su scala ovviamente permanente se gli oneri presentano tale profilo, in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis*, sentenza n. 70 del 2012).

a.2. L'accuratezza delle Relazioni tecniche

Il tema prima affrontato, nonché quelli più generali afferenti alla sostenibilità delle clausole di neutralità, richiamano l'esigenza di una maggiore accuratezza delle Relazioni tecniche.

Al riguardo, pur nell'ambito di un graduale miglioramento medio della qualità e della tempestività di tali Relazioni, si continua a verificare - anche nel quadrimestre qui oggetto di esame - il fenomeno di Relazioni che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, limitandosi, esse, il più delle volte a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell'onere così come stimato.

Probabilmente, le cause sono molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi estremamente brevi in cui sovente matura la decisione legislativa, specialmente in riferimento all'approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti.

La persistenza del fenomeno introduce comunque un elemento di incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa, il che vale - anche se in tono minore - pure nel caso in cui si ricorra alla tecnica del tetto di spesa, quando l'ammontare di risorse non risulti coerente con la dimensione

dell'intervento e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci: in tale ipotesi, infatti, è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere, soprattutto in presenza non solo di diritti soggettivi come tali espressamente dichiarati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni più sfumate ma soggettivamente rilevanti e difficilmente comprimibili (ovvero modulabili) per tener conto delle risorse di volta in volta disponibili.

La questione assume un particolare rilievo anche alla luce della configurazione, come già segnalato in precedenti Relazioni quadrimestrali, del meccanismo delle clausole di salvaguardia così come novellato a partire dal 2016, in virtù del quale, come è noto, l'intervento legislativo correttivo per il primo anno è previsto solo come terza tipologia d'intervento dopo che le risorse a legislazione vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte al disallineamento tra oneri e coperture.

Le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili *ex ante* in assenza di Relazioni tecniche esaustive, potrebbero dunque rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero, comunque, di grande rilevanza quantitativa. L'esito di tutto ciò, nel caso di un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi nella creazione di condizioni favorevoli per il verificarsi di fenomeni gestionali - come, ad esempio, i debiti fuori bilancio - contrastanti con i principi che presiedono alla costruzione del bilancio dello Stato.

Il tema qui affrontato riguarda anche l'obbligo di garantire la sostenibilità delle clausole di neutralità in base alle informazioni fornite dalla Relazione tecnica. Ciò non accade quasi mai, con la conseguenza che, in caso si producano oneri, si provvederà con mezzi di bilancio oppure, in alternativa, le disposizioni incontreranno difficoltà attuative.

a.3. La fattispecie delle clausole di copertura generiche

Come già accaduto per il passato, continua a verificarsi la fattispecie di clausole di copertura che genericamente (oppure anche in riferimento a singole norme) vengono imputate alle maggiori entrate e alle minori spese contestualmente recate dal provvedimento ovvero di clausole di coperture di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli (è il caso ad esempio della legge n. 77, di conversione del decreto-legge n. 34, al cui commento di dettaglio qui si rinvia), senza indicare l'onere complessivo.

Quest'ultimo fenomeno comporta uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa ed appare dissonante rispetto alla *ratio* dell'ordinamento contabile, che esige l'indicazione normativa dell'onere complessivo e della relativa copertura. Viene meno anche il sinallagma tra singolo onere e singola copertura, che costituisce storicamente l'aspetto istituzionale più profondo dell'obbligo di copertura, legato all'esercizio della sovranità popolare attraverso il controllo della decisione finanziaria.

Quanto al primo fenomeno, invece (riferimento a risorse interne senza differenziare tra entrate e spese), non appare di nuovo ispirato a trasparenza un modello legislativo privo delle necessarie distinzioni, che non consenta cioè, per le modalità presentate di configurazione del dettato legislativo, una ricostruzione sistematica delle coperture nell'ambito della dicotomia di base tra maggiori entrate e minori spese, prevista dalla legge di contabilità. Nella misura in cui si tratti dell'utilizzo di effetti indiretti, poi, si ricorda il principio di integrità, attuativo dell'art. 81 Cost. in base all'art. 24 della legge di contabilità e declinabile almeno sotto il profilo dell'esigenza di trasparenza: peraltro, a parità di fattispecie, si registra l'uso non sistematico di tale tecnica.

Va poi osservato, in linea più generale, che le carenze prima evidenziate in termini di Relazioni tecniche (e di metodologie di ricostruzione delle stime degli oneri) attengono anche al profilo delle coperture finanziarie, di cui dovrebbe in qualche modo essere dimostrato e ricostruibile il quadro della sostenibilità degli oneri indicati.

a.4. La stima degli oneri anche in termini di cassa

In materia degna di evidenziazione è la procedura – peraltro già seguita ormai da qualche anno - di valutazione degli oneri seguita per la legge n. 77, di seguito esaminata in dettaglio. Ai fini delle presenti Considerazioni generali si può riassumere la problematica nei seguenti punti, riprendendo quanto più diffusamente esposto in occasione di analoga circostanza per le leggi nn. 136 del 2018 e 157 del 2019, nonché 27 del 2020.

Anzitutto, gli oneri vengono talvolta valutati non solo in riferimento al saldo netto da finanziare, ma anche per i riflessi sugli altri saldi attraverso l'utilizzo dell'apposito fondo di sola cassa utilizzato per colmare la differenza tra gli effetti sulla competenza e sugli altri saldi: ciò in quanto tali riflessi vanno a comporre il quadro delle coperture di cui agli interventi previsti dalla legge di

bilancio. Si concretizza così una tecnica che può essere valutata positivamente, pur in assenza di indicazioni nella Relazione tecnica circa i coefficienti sottostanti.

Ciò merita un'attenzione dal punto di vista ordinamentale per numerosi profili. Come si è già avuto modo di notare nelle precedenti Relazioni trimestrali, si accentua la divaricazione tra la contabilità in cui si esprime il documento di cui al bilancio dello Stato e le altre contabilità. Tale fenomeno in prospettiva può comportare una riflessione a livello di sistema sulle stesse modalità di assolvimento dell'obbligo di copertura, anche per gli aspetti istituzionali, non essendo pubblici - e dunque disponibili per il Parlamento - i coefficienti nei passaggi tra le varie contabilità. La scelta in questione da parte del Governo implica dunque una riflessione anche sul ruolo che può giocare la Tesoreria nel circuito costituzionale dell'assolvimento dell'obbligo di copertura, a fronte di una ormai risalente ed omogenea interpretazione nel senso di un suo riferimento ai soli aspetti di mera competenza (cui sottostà una funzione "servente" dell'autorizzazione di cassa, a sua volta in via di forte evoluzione per la transizione in atto verso il sistema della "competenza potenziata"). La problematica appena evidenziata assume un ruolo accresciuto anche tenendo conto della coesistenza, nello stesso quadro costituzionale, di contabilità e sistemi di riferimento diversi nonché in considerazione anche del citato passaggio al momento ancora non del tutto valutabile appieno: quello alla c.d. "competenza potenziata", che potrebbe in prospettiva anche incidere sulle tecniche di assorbimento dell'obbligo di copertura.

Per intanto, la conclusione circa la vicenda qui in esame può consistere nel ritenere necessaria l'esplicitazione dei coefficienti assunti da parte del Governo onde conferire trasparenza ad operazioni di tal tipo (pur da valutare positivamente), il che richiede, anche per questo verso, una diversa conformazione delle stesse Relazioni tecniche, come prima evidenziato per altri versi.

a.5. La questione delle garanzie

Come indica l'esempio della legge n. 31 per il quadrimestre qui considerato, permane talvolta la tendenza a non registrare effetti di cassa in occasione di assunzione di garanzie da parte dello Stato, in base per lo più al presupposto del carattere remoto della relativa escussione. Il problema viene risolto semplicemente iscrivendo la singola partita nell'apposito elenco dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si tratta di una questione di non facile soluzione, soprattutto in un periodo in cui, per il tipo di intervento deciso, come quello legato all'emergenza, gli importi delle garanzie sono elevati e si è in presenza talvolta di operazioni caratterizzate da automaticità. Probabilmente, proprio il potenziale ampliarsi della quantità di impegni teoricamente assunti consiglierebbe una soluzione a regime del problema, considerato che in altri casi invece vengono previste coperture (come per le leggi nn. 31, con ricorso a fondi in essere, e 77, con ricorso al debito)

a.6. La modificabilità ex post in via amministrativa degli interventi della legge

La citata legge n. 77 presenta la particolarità del comma 8 dell'art. 265, di copertura generale degli oneri del provvedimento, in base al quale, in estrema sintesi, è data facoltà in via amministrativa, con il vincolo dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, di rimodulare le risorse fra le misure previste dal decreto sulla base degli esiti del monitoraggio ed al fine di ottimizzare l'allocatione delle risorse disponibili. Se si considera la norma per i suoi aspetti ordinamentali, viene in evidenza il fatto che le determinazioni effettuate con norme primarie possono essere in tal modo modificate con normativa secondaria sia nelle finalità sia per gli aspetti finanziari, il che contribuisce ad indebolire la portata normativa della legge.

Il citato comma 8 dell'art. 265 della legge n. 77, qui in esame, per il fatto di rappresentare una sorta di delega di fatto al Ministro dell'economia e delle finanze ad operare le compensazioni e le modifiche di destinazioni e di utilizzo delle risorse stanziato con la legge, con l'unico limite dell'invarianza del saldo, costituisce una fattispecie che va segnalata per i suoi evidenti risvolti più ampi, riferiti per esempio all'equilibrio dei poteri tra Governo e Parlamento, se, una volta approvata la legge, il primo può modificare, le destinazioni e i correlati stanziamenti dell'intero provvedimento. Per ulteriori aspetti ordinamentali si rinvia al relativo commento di dettaglio, soprattutto in riferimento alla problematicità anche della riformulazione, operata in sede di conversione del decreto-legge, del meccanismo di monitoraggio e di spostamento dei fondi.

a.7. Considerazioni sulle coperture a debito

La fase che si è aperta con la pandemia ha registrato l'adozione di numerosi provvedimenti d'urgenza (decreti-legge nn. 18, 23, 34 e 104 del 2020) caratterizzati dalla copertura a debito mediante utilizzo della procedura di cui

all'art. 6 della legge n. 243 del 2012, avendo, la Commissione europea, attivato la clausola di salvaguardia generale prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente temporanee deviazioni dall'obiettivo di bilancio di medio termine o dal percorso di avvicinamento a quest'ultimo. Peraltro, anche negli anni trascorsi si è fatto ricorso a tale tipo di copertura, sempre al verificarsi di eventi eccezionali riconosciuti come tali in ambito comunitario. Ciò consente di rilevare dunque, dal punto di vista costituzionale, che il tema della copertura a debito degli effetti degli eventi eccezionali, che trova radice nel novellato comma secondo dell'art. 81 Cost. - eventi che possono anche concretizzarsi in oneri di parte corrente (come dimostra proprio il decreto-legge n. 34) - induce a considerare tale secondo comma come sostanzialmente un'eccezione (naturalmente, al verificarsi del presupposto dell'evento eccezionale) rispetto al successivo terzo comma della stessa norma costituzionale, dal punto di vista non solo della tipologia di copertura ammissibile (indebitamento), ma anche della deroga al principio del non peggioramento della qualità del bilancio, in base al quale non si possono utilizzare mezzi di parte capitale per compensare oneri correnti (senza considerare la coerenza con gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita). Si tratta di un principio - quest'ultimo - che, se a livello di enti territoriali, trova suggello nell'art. 119 Cost., a livello di Stato trova enunciazione in varie norme della legge di contabilità concernenti le compensazioni orizzontali nella costruzione del bilancio e dunque la flessibilità nella relativa gestione in corso di esercizio, nonché, per le leggi ordinarie, le modalità di assolvimento dell'obbligo di copertura di cui all'art. 17 della legge di contabilità. Articolo, quest'ultimo, che, al comma 1, si pone come norma attuativa dell'art. 81 Cost., facendo appunto esplicitamente salvo l'art. 6 della citata legge n. 243 del 2012.

1.3. Giurisprudenza costituzionale

Nel periodo considerato (maggio-agosto 2020), la giurisprudenza costituzionale ha elaborato rilevanti principi in tema di obbligo di copertura finanziaria degli oneri finanziari, di equilibrio e sostenibilità del debito pubblico, nonché di coordinamento finanziario.

1.3.1. Prima di passare all'esame delle tematiche sopra indicate, va evidenziato che la Corte costituzionale, con due sentenze, ha confermato l'orientamento circa la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione per vizio competenziale ridondante su parametri finanziari (**sentenze n. 112; n. 189**).

Con la prima sentenza (**n. 112**), la Corte, dopo avere preliminarmente ribadito la legittimazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, a sollevare questioni di legittimità costituzionale, anche in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., se evocato in correlazione funzionale con l'art. 81 e con l'art. 97, primo comma, Cost. (sentenze n. 146/2019 e n. 196/2018), ha ritenuto costituzionalmente illegittimi l'art. 2, commi 2 e 6, e dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata), che dettano una disciplina *ad hoc* per gli addetti agli uffici stampa regionali con ciò invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in relazione ai suddetti parametri costituzionali, avendo determinato un incremento delle poste passive del bilancio in riferimento al costo del personale giornalistico, originato da un'autorizzazione priva di valido presupposto normativo, non potendo la Regione allocare risorse in difetto di competenza legislativa.

Con la seconda sentenza (**n. 189**), la Corte, dopo aver confermato - anche in questo caso - la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione regionale di norme di legge regionali invasive della competenza legislativa esclusiva dello Stato per ridondanza su parametri finanziari, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, Cost., dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

È stata infatti disattesa la prospettazione delle Sezioni Riunite rimettenti secondo cui la disposizione censurata determinerebbe la violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., cui sarebbe correlata quella degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., in quanto la spesa indebitamente consentita dalla disciplina oggetto di censura, determinerebbe, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della finanza provinciale, incidendo negativamente sull'equilibrio del bilancio.

La disposizione in questione, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 92, comma 1, della legge prov. Trento n. 12 del 1983, riconosce «il rimborso anche delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili», nonché «nei casi in cui è stata

disposta l'archiviazione del procedimento penale o del procedimento volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile».

Ebbene, secondo la Corte, tale intervento normativo attiene non al rapporto di impiego – e quindi alla competenza statale in materia di «ordinamento civile» – bensì al rapporto di servizio e si inserisce nel quadro di un complessivo apparato normativo volto a evitare che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità; sicché, i profili “pubblicistico-organizzativi” afferenti a detto rapporto rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi nella competenza legislativa residuale delle Regioni prevista dall'art. 117, quarto comma, Cost.

1.3.2. In tema di copertura finanziaria di nuovi o maggiori oneri vanno segnalate le seguenti pronunce:

obbligo di copertura e tutela dei diritti incompressibili della persona (**sentenza n. 152**);

obbligo di copertura, clausola di invarianza finanziaria e relazione tecnica (**sentenza n. 143**);

obbligo di copertura e riduzioni di spesa con rimozione retroattiva di norme *medio tempore* già entrate in vigore (**sentenza n. 163**).

Con la **sentenza n. 152**, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nel termine di cui alla motivazione, dell'art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 siano concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni».

La Corte, sulla base della comparazione con gli importi riconosciuti per altre provvidenze, ha ritenuto l'assegno riconosciuto agli inabili manifestamente insufficiente ad assicurare agli interessati il “minimo vitale”, non rispettando il limite invalicabile del nucleo essenziale e indefettibile del «diritto al mantenimento», garantito ad «ogni cittadino inabile al lavoro» dall'art. 38, primo comma, Cost.

Senza entrare nel merito della questione concernente la manifesta inadeguatezza dell'emolumento pensionistico in questione rispetto all'esigenza

di garantire i mezzi necessari per vivere alle persone totalmente inabili al lavoro, trattandosi di profilo rimesso alla discrezionalità legislativa, la Corte è passata ad esaminare la questione riguardante la condizione anagrafica (raggiungimento del sessantesimo anno di età) stabilita, *sub* comma 4 dall'art. 38 della legge n. 448 del 2001, per la concessione dell'incremento agli invalidi civili totali, concludendo per l'irragionevolezza del censurato requisito anagrafico di sessanta anni.

La Corte si è altresì soffermata ad esaminare, respingendola, l'eccezione sollevata dall'INPS, circa la violazione dell'art. 81 della Costituzione ad opera della norma di risulta derivante dal pronunciamento additivo di prestazione derivante dalla pronuncia della Corte, affermando che "la maggior spesa a carico dello Stato [...] non si risolve [...] in «violazione dell'art. 81 della Costituzione», poiché, nella specie, vengono in gioco diritti incompressibili della persona".

Ciò, in quanto - come anche condiviso dalla stessa Avvocatura generale dello Stato - "il vincolo di bilancio non può avere prevalenza assoluta sugli altri principi costituzionali"; donde l'auspicio di un contemperamento dei valori costituzionali sottesi alla norma denunciata «con il principio di bilancio costituente anch'esso un valore costituzionale».

Sul punto, la Corte ha ricordato di aver chiarito che "le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal Parlamento, pur presentando natura altamente discrezionale entro il limite dell'equilibrio di bilancio, vedono naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie, inerenti all'erogazione di prestazioni sociali incompressibili (*ex plurimis*, sentenze n. 62/2020, n. 275 e n. 10/2016). Ciò comporta che il legislatore deve provvedere tempestivamente alla copertura degli oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio in senso dinamico (sentenze n. 6/2019, n. 10/2015, n. 40/2014, n. 266/2013, n. 250/2013, n. 213/2008)".

Di rilievo è anche un secondo passaggio formulato dalla Corte, quello del decorso temporale della decisione.

Proprio nella prospettiva del "contemperamento dei valori costituzionali - che viene qui in rilievo non già nel contesto dello scrutinio di costituzionalità della norma denunciata ed al fine dell'esito dello stesso, bensì nella fase successiva relativa alla delimitazione diacronica degli effetti della decisione -" la Corte [ha] riten[uto], in questo caso, di graduare gli effetti temporali del *decisum*, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

La tecnica decisoria della sentenza con effetto *ex nunc*, adottata dalla Corte, appartiene alla giurisprudenza avviata a partire dalla sentenza n. 10 del 2015 (nello stesso senso anche sentenze n. 246/2019, n. 74 e n. 71/2018).

Con la **sentenza n. 143**, la Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale della legge reg. Calabria n. 30 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., che, secondo la prospettazione del ricorrente, in violazione degli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., sarebbe stata foriera di un aggravio della complessiva spesa a carico del bilancio regionale consolidato, quale conseguenza dell'asserita restrizione, soggettiva e oggettiva, prodotta dalla disciplina impugnata sulle precedenti misure di contenimento della spesa, con conseguente temuta incisione negativa sull'equilibrio del bilancio, per effetto dell'omessa previsione di adeguata copertura, anche alla luce dell'inefficacia della clausola di invarianza finanziaria, ritenuta evidentemente "di mero stile".

Nel caso di specie - ha ritenuto la Corte -, il progetto di legge regionale risulta accompagnato da una relazione finanziaria ove si attesta che le disposizioni di cui all'art. 1 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, «stante l'invarianza delle previsioni di spesa relative all'ammontare dei trasferimenti ordinari per gli Enti interessati, rimanendo a carico di questi ultimi l'autonoma gestione dei relativi oneri». Sicché, sulla base di detta relazione finanziaria, "le disposizioni impuginate, allora, vanno interpretate nel senso che esse non devono determinare un aumento di spesa a carico del bilancio regionale, alla luce della previsione di invarianza finanziaria di cui al successivo art. 2 [della medesima legge regionale], la cui natura di vincolo sostanziale, e non di clausola "di mero stile", è appunto suffragata dalla citata relazione finanziaria di accompagnamento, che il ricorrente, peraltro, non ha tenuto in alcuna considerazione".

La Corte ha concluso che la portata precettiva dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 30 del 2019 deve dunque essere intesa nel senso di non poter implicare spese ulteriori per i singoli enti, agenzie e aziende sub-regionali, tali da superare gli stanziamenti in loro favore già previsti nel bilancio regionale, ferma restando la possibilità per i soggetti in questione, nella loro autonomia organizzativa, di destinare risorse in conformità alle previsioni della legge regionale impugnata, che è stata censurata, del resto, esclusivamente in relazione a parametri finanziari.

Con la **sentenza n. 163**, in relazione alla ritenuta violazione dell'art. 81 Cost., è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria

31 maggio 2019, n. 16 (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11), per aver sottratto retroattivamente le società regionali operanti prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale all'applicazione delle misure di contenimento della spesa precedentemente previste dalla legge reg. Calabria n 11 del 2015.

Secondo la Corte, le riduzioni di spesa previste dalla legge reg. Calabria n. 11 del 2015 rappresentavano un risparmio per la Regione, la loro parziale rimozione retroattiva prevista dalle disposizioni impugnate non può che costituire un maggior onere finanziario rispetto a quello legittimamente sussistente al momento in cui la normativa in esame è intervenuta. È, difatti, costante l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui «[l]a mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa» (*ex plurimis*, sentenza n. 224/2014).

Al riguardo, la Corte ha ricordato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) – disposizioni specificative dell'art. 81, terzo comma, Cost. (*ex plurimis*, sentenze n. 147 e n. 5/2018) –, le Regioni sono tenute a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza, utilizzando le metodologie di copertura specificamente previste. Quello di tener conto di tali oneri è un corollario del principio secondo cui l'«art. 81 Cost. impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte» (sentenza n. 307/2013).

Nel caso di specie – a invarianza della spesa già consolidata – la norma ne ha ridotto retroattivamente la copertura. Risulta pertanto intrinsecamente pregiudizievole dell'equilibrio economico-finanziario.

La Corte ha aggiunto che “da un lato, la legge comprova il difetto di copertura, dall'altro, la disposizione dell'art. 3 (Clausola di invarianza finanziaria), ai sensi della quale «[d]all'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale», rende evidente «l'“irrazionalità” che la costante giurisprudenza della Corte individua come qualificazione primaria del difetto di copertura», ravvisabile quando in sede normativa si statuisca – in contrasto con gli elementari canoni dell'esperienza – che da un'iniziativa legislativa latrice di oneri non derivi la correlata necessità di una loro copertura (sentenza n. 227/2019)”.

Risulta pertanto ovvio, secondo la Corte, che l'esplicita previsione di neutralità finanziaria non esclude la violazione del parametro evocato, tanto che,

in varie occasioni, “sono state censurate leggi che prevedevano una clausola di invarianza ma, al contempo, contraddittoriamente introducevano nuovi oneri a carico dell’amministrazione [...]”.

In particolare, allorché sono stati disposti interventi inevitabilmente onerosi, senza che né nella legge né altrove si fosse data alcuna spiegazione in merito alle spese e alla loro copertura, la Corte costituzionale è stata costantemente dell’avviso che la previsione dell’assenza di oneri aggiuntivi costituisse “una mera clausola di stile, priva di sostanza”» (sentenza n. 5/2018).

1.3.3. Di rilievo è poi la **sentenza n. 167** concernente il blocco degli automatismi retributivi e degli incrementi stipendiali in ragione delle progressioni di carriera nel lavoro pubblico, contrattualizzato e non.

Con detta sentenza, la Corte nel dichiarare la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell’art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall’art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’art. 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), e dell’art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», ha, tra l’altro, affermato che “il blocco degli automatismi retributivi e degli incrementi stipendiali in ragione delle progressioni di carriera nel lavoro pubblico, contrattualizzato e non risponde a un’esigenza di contenimento della spesa complessiva per tale personale in modo da assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (artt. 81 e 97, primo comma, Cost.)”.

1.3.4. La Corte ha poi affrontato il tema della legittimità della contabilizzazione dei contributi a fondo perduto nel patrimonio netto degli enti del Servizio sanitario nazionale (**sentenza n. 157**).

Con questa pronuncia, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sollevate in riferimento agli artt. 81 e 97, commi primo e secondo, della Costituzione.

Secondo la Corte, il rapporto (configurato dal rimettente) tra l'art. 2424 cod. civ. e l'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 non è quello tra norma interposta degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. e disciplina statale di dettaglio bensì è tale da configurare un semplice rapporto di specialità nell'ambito del quale la disciplina del suddetto art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 prevale su quella dettata dal codice civile.

La ragione della disciplina speciale va rinvenuta essenzialmente nella diversa finalità del servizio pubblico rispetto a quella dell'attività commerciale.

Con riguardo a quest'ultima, le tecniche di redazione dei bilanci sono strettamente collegate allo scopo di lucro e alla scelta del regime fiscale più appropriato per gli imprenditori.

Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, invece, la finalità prevalente è quella di assicurare le prestazioni indefettibili e le ulteriori prestazioni (nei limiti della sostenibilità) alle migliori condizioni qualitative e quantitative.

La doglianza del rimettente – secondo cui la contabilizzazione dei contributi a fondo perduto nel patrimonio netto prevista dal censurato art. 29 del d.lgs. n. 118/2011, in contrasto con l'art. 2424 c.c. avrebbe l'effetto, asseritamente contrario agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., di far crescere in modo improprio detto patrimonio nel periodo di ammortamento, rendendo opachi e sviando dalla loro funzione entrambi i saldi della contabilità economico-patrimoniale, e cioè il patrimonio netto e il risultato di esercizio – non è stata, dunque, ritenuta fondata, alla luce del sistema complessivo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Ad avviso della Corte, l'intenzione del legislatore è quella di riservare – per preservare gli equilibri di parte corrente – l'utilizzazione del fondo sanitario alle spese per i LEA e per gli altri servizi sanitari, ove risulti ulteriore disponibilità, e, al contrario, di attribuire alla programmazione nazionale e regionale la determinazione e l'impiego dei finanziamenti a fondo perduto per investimenti e acquisizioni di beni durevoli.

Sul punto, la Corte ha ritenuto che è l'indefettibilità dell'erogazione dei LEA la clausola di garanzia che costituisce limite e punto di riferimento della divisione binaria del finanziamento tra spese correnti e spese di investimento degli enti del Servizio sanitario nazionale; non certo – come ritiene il rimettente – la dinamica dei rapporti tra patrimonio netto e conto economico, la quale in concreto non

assume rilevanza quando si verificano criticità nella funzionalità del sistema regionale.

Sicché la regola del censurato art. 29 consente di utilizzare legittimamente l'intero finanziamento della spesa corrente «per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, senza doversi fare carico del finanziamento degli investimenti, in quanto questi trovano la loro copertura in altre fonti».

1.3.5. In tema di diritto contabile degli enti territoriali assume rilievo la **sentenza n. 115**, con la quale la Corte costituzionale ha stigmatizzato l'adozione, per via legislativa, di meccanismi manipolativi dei disavanzi degli enti territoriali.

Con tale sentenza, la Corte costituzionale, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, disposizione secondo la quale la riproposizione del piano di riequilibrio deve contenere il ricalcolo pluriennale, fino a un massimo di venti anni, del disavanzo oggetto del piano modificato «ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi».

Secondo la Corte, ad essere in contrasto con gli evocati parametri costituzionali “non è la durata astrattamente fissata nel limite di venti anni dalla tabella dell'art. 38, comma 1-terdecies, del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, bensì il meccanismo di manipolazione del deficit che consente – come già la norma dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 18 del 2019 – di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l'accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione”.

Tale “meccanismo manipolativo” consente, secondo la Corte, “una dilatazione della spesa corrente – pari alla differenza tra la giusta rata e quella sottostimata – che finisce per incrementare progressivamente l'entità del disavanzo effettivo. Il censurato comma 2-ter autorizza, infatti, gli enti locali [...] a tenere separati disavanzi di amministrazione ai fini del risanamento e a ricalcolare la quota di accantonamento indipendentemente dall'entità complessiva del deficit”.

La Corte ha aggiunto che è “fuor di dubbio che ogni bilancio consuntivo può avere un solo risultato di amministrazione, il quale deriva dalla sommatoria

delle situazioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino a determinare un esito che può essere positivo o negativo. Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, permettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita”.

1.3.6. Da evidenziare, infine, la **sentenza n. 177**, in tema di norme di statali di coordinamento della finanza pubblica quale limite all'estensione, con norma regionale, dei soggetti beneficiari di assistenza sanitaria gratuita.

Con questa pronuncia, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, le cui disposizioni determinano l'estensione dei soggetti beneficiari di assistenza sanitaria gratuita, rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale, comportando l'inosservanza del divieto di effettuare spese non obbligatorie, derivante dalla vincolatività del Piano di rientro dal disavanzo sanitario (art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»; e dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», quale espressione dei principi di contenimento della spesa sanitaria e di coordinamento della finanza pubblica, riconducibili all'art. 117, terzo comma, Cost. (*ex multis*, sentenze n. 91/2012, n. 163 e n. 123/2011).

Secondo la Corte, l'autonomia legislativa regionale, in materie di competenza concorrente, «può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, peraltro in un quadro di esplicita condivisione, da parte delle Regioni, della necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 278/2014 e n. 193/2007).

Ebbene, le disposizioni impugnate violano il parametro costituzionale evocato e le conseguenti norme interposte per il mancato rispetto di detti limiti, in quanto prevedono spese ulteriori rispetto a quelle destinate al finanziamento delle prestazioni essenziali, per un tempo non circoscritto, nonché per importi complessivi difficilmente prevedibili.

In materia la Corte ha da tempo ritenuto che le esigenze di risanamento del disavanzo sanitario e di contestuale garanzia dei LEA producano un «effetto interdittivo» della previsione di spese che possano di fatto compromettere tali impegni, destinando altrove risorse utili a quello scopo (tra le altre, sentenze n. 85/2014 e n. 51/2013).

Anche di recente, la Corte costituzionale ha ribadito, con riferimento a una Regione che esegue misure di consolidamento degli obiettivi fissati nel Piano di rientro, il valore prioritario dell'effettiva garanzia delle prestazioni essenziali, a

cui vanno destinate le risorse finanziarie a disposizione (sentenze n. 130 e n. 62/2020).

2. Singole leggi

Legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria

La misura d'urgenza è intesa a predisporre l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui al titolo del decreto. Per gli aspetti di competenza, dall'apposito allegato prodotto dal Governo si desume l'impatto neutro sui saldi per i tre anni, comunque a fronte di un volume lordo degli interventi di modesta entità.

Sul piano metodologico si pongono, ciò nondimeno, alcuni profili che meritano una considerazione. Dal punto di vista della quantificazione degli oneri, viene in rilievo soprattutto l'art. 5, dettante disposizioni tributarie: si tratta essenzialmente delle agevolazioni di cui al comma 6, riguardante gli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore. A tal riguardo, non risultano esplicitati a sufficienza, dalla Relazione tecnica, i parametri ed i criteri assunti per le quantificazioni del relativo minor gettito, pur trattandosi di importi di entità non rilevante.

Sotto il profilo delle coperture finanziarie, va registrato positivamente che si è adottata la tecnica della previsione della compensazione per singola norma onerosa, il che rende chiaro il sinallagma tra onere e copertura. Nel merito delle compensazioni, si ricorre a stanziamenti in essere (ad es., quello per le esigenze indifferibili e ai fondi speciali) e ai bilanci degli enti interessati (è il caso, ad esempio, degli artt. 1 e 3, in questa seconda ipotesi per quanto concerne alcuni enti territoriali), mentre, in altre fattispecie, sono presenti clausole di neutralità di cui non è dimostrata la sostenibilità, come invece prevede la legge di contabilità (è il caso per es. dell'art. 6, al cui proposito comunque una nota aggiuntiva presentata al Parlamento dal Ministero dell'economia e delle finanze ritiene si possa esprimere un giudizio di ragionevolezza).

Un'osservazione *ad hoc* deve essere qui riservata poi agli artt. 4 e 8, i quali iscrivono in bilancio la possibilità di attivare garanzie, senza previsione di coperture, naturalmente scontando un pericolo solo remoto di escussione. Al riguardo, se per un verso si tratta di una valutazione che non può essere contestata nel singolo caso, in assenza *ex ante* di elementi di stima circa i possibili

rischi, vero è pure che il reiterarsi di simili tecniche, se soprattutto di importo consistente, non può che richiedere una soluzione metodologicamente idonea ad evitare pressioni sul futuro debito, non potendo evidentemente rappresentare - la previsione nell'apposito elenco della singola norma - un'operazione di carattere meramente burocratico. Va comunque segnalato che il Governo, nella predetta nota aggiuntiva, ha fatto presente, per l'art. 8, che la concessione della garanzia a condizioni di mercato implica che il versamento delle relative commissioni all'entrata del bilancio dello Stato consente di coprire il rischio di escussione senza necessità di ulteriori stanziamenti a carico del bilancio dello Stato.

Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Si tratta di uno dei provvedimenti d'urgenza adottati per far fronte all'emergenza Covid-19. Il testo, modificato ed integrato nel corso dell'*iter* di conversione, risulta corredato di Relazione tecnica aggiornata, nonché dell'apposito allegato riepilogativo degli effetti finanziari. Da esso si desume un effetto netto neutro in termini di contabilità finanziaria e nazionale, con un leggero avanzo per il primo anno in termini di cassa. Per i tre saldi si utilizza a copertura una quota del maggior deficit già autorizzato, non utilizzata dal precedente decreto-legge n. 18.

In linea generale, il provvedimento consta di 43 articoli (al netto di quelli aggiuntivi inseriti nel corso dell'*iter* di conversione) suddivisi in sei Capi, che vanno dalle misure di accesso al credito alle misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19, dalle disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica alle misure fiscali e contabili, dalle disposizioni in materia di termini processuali e procedurali a quelle in materia di salute e lavoro. Non è presente una clausola di copertura, mentre singoli articoli recano la relativa compensazione.

Su alcune norme, per i profili qui considerati, si presentano aspetti problematici, peraltro evidenziati anche dal Governo nella Relazione tecnica aggiornata in riferimento agli artt. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla

liquidità delle imprese), 12 (Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini) e 13 (Fondo centrale di garanzia PMI), in quanto tali disposizioni, nell’estendere l’ambito di operatività dei fondi ivi previsti, “pur non determinando in via diretta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - in quanto alle ulteriori esposizioni si farà fronte nei limiti delle disponibilità dei fondi - tuttavia comporteranno un più rapido utilizzo degli stessi e, conseguentemente, la necessità di futuri rifinanziamenti. Tale circostanza è ancora più probabile per quelle operazioni che, per la loro maggiore rischiosità, richiederanno un maggior assorbimento di detti fondi”.

Quanto poi a singole disposizioni, l’art. 1, prima citato, oltre ad evidenziare le problematiche già messe in luce dalla Relazione tecnica aggiornata, pone il problema - in disparte la questione già più volte prospettata nel passato circa i pericoli sotto il profilo della conferma dell’attuale contabilizzazione delle garanzie interessate tra quelle “non standardizzate” - della congruità dello stanziamento rispetto all’impegno potenziale, trattandosi di un importo di 1 miliardo a fronte di un massimo di finanziamenti e garanzie concedibili pari a 400 miliardi (insieme alle operazioni di cui al successivo art. 2). Ciò anche considerando non solo la difficile situazione economica, ma anche il fatto che in talune ipotesi la garanzia è automatica. Quanto poi alla copertura, si continua ad attingere ai successivi rifinanziamenti degli originari stanziamenti per il pagamento dei debiti commerciali: come più volte messo in luce, la Corte ha espresso l’avviso secondo cui sarebbe stato preferibile distinguere contabilmente tali rifinanziamenti da quelli originari, i quali erano coperti a loro volta mediante emissione di debito pubblico, finalità, questa, considerata come fattore rilevante ai fini della normativa eurounitaria e dunque compensabile mediante emissione di debito.

Problemi di insufficienza della Relazione tecnica sembra presentare l’art. 6-*bis* (Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale), per il fatto, tra l’altro, che sembrerebbe non essere stato considerato il minor gettito relativo all’imposta sostitutiva. L’art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI) pone il problema, tra l’altro, di una copertura a carico di un fondo alimentato anche da altre amministrazioni territoriali ed evidenzia una certa problematicità circa l’assenza di impatto sul saldo di cassa in relazione alle possibili escussioni. Analogo problema si pone per l’art. 14 (Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti).

Quanto poi all’art. 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi), la Relazione tecnica non sembra fornire i dati necessari, ai fini della ricostruibilità

degli oneri, in riferimento ai soggetti per i quali è riconosciuta la sospensione dei pagamenti, così come in riferimento all'ammontare dei redditi su cui è valutata la stima di minor gettito. Lo stesso problema di carenze informative della Relazione tecnica presenta poi il successivo art. 19 (Proroga sospensione ritenute redditi lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari) sotto il profilo delle ipotesi di presenza di lavoratori dipendenti, come già messo in luce dal Servizio bilancio del Senato della Repubblica. Lo stesso si può rilevare per il successivo art. 20 (Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno), in quanto, proprio sulla base delle dichiarazioni rese dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, con il riferimento ad "altri contribuenti che abbiano subito danni economici a causa dell'emergenza sanitaria", l'importo valutato per le minori entrate potrebbe rivelarsi sottostimato.

Sotto il profilo delle norme di spesa, l'art. 31 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli), peraltro modificato dal successivo decreto-legge n. 34, nonostante le assicurazioni fornite dal Governo nel corso della prima lettura parlamentare si segnala, in particolare per il comma 3 e per l'equiparazione ivi prevista tra categorie di personale, l'aspetto legato all'eventualità di oneri a regime, mentre i fondi previsti riguardano il solo 2020. Carenze nella Relazione tecnica si possono riscontrare anche per l'art. 38 (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata) in riferimento agli oneri stimati e alle relative modalità di calcolo, pur trattandosi di una tipologia di spese che rientra nelle scelte più generali di politica finanziaria circa le risorse da destinare al pubblico impiego.

Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

Si tratta del provvedimento più rilevante, sul piano quantitativo, nell'ambito di quelli finora adottati per far fronte all'emergenza Covid-19 nel quadrimestre considerato. Il testo consta di ben 265 articoli, cui vanno addizionati quelli aggiuntivi approvati in sede di conversione, per un valore lordo di interventi pari a quasi 155 miliardi per il primo anno in termini di saldo

netto da finanziare, che si riducono a 68 miliardi circa in termini di cassa ed a 55 miliardi circa in termini di contabilità nazionale (in base all'apposito allegato previsto dalla legge di contabilità). Gli importi risultano molto inferiori per gli anni successivi, peraltro in forma allineata per i tre saldi, e si ragguagliano a 26 miliardi per il 2021 e a 34 miliardi per il 2022. Viene anche utilizzato, come è accaduto per il decreto-legge n. 23, prima esaminato, un margine residuo in termini di cassa in riferimento alle autorizzazioni allo scostamento di bilancio di cui al decreto-legge n. 18 del corrente anno. Si ricorda che sul testo iniziale del decreto-legge in esame la Corte ha prodotto una memoria il 28 maggio u.s.

Il provvedimento, che risulta peraltro modificato dal successivo decreto-legge n. 104, in corso di conversione, consta di otto titoli (a loro volta suddivisi in Capi), che riguardano argomenti che vanno dalla salute e sicurezza al sostegno alle imprese e all'economia, dalle misure a favore dei lavoratori alle disposizioni per la disabilità e la famiglia nonché alle norme per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, dagli enti territoriali e relativi debiti commerciali alle misure fiscali, dalle disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio alle misure riguardanti vari settori (turismo e cultura, infrastrutture e trasporti, sport, giustizia, agricoltura, pesca ed acquacoltura, ambiente, istruzione, università e ricerca scientifica, innovazione tecnologica, coesione territoriale, accelerazione dei concorsi, servizi di connettività, di reti telematiche o di telecomunicazioni e, infine, misure urgenti di semplificazione per il periodo emergenza Covid-19).

La struttura finanziaria del provvedimento ricalca metodologicamente quella di cui al decreto-legge n. 18, esaminato nella Relazione quadrimestrale relativa al periodo gennaio-aprile 2020, nel senso che la gran parte degli oneri del primo anno viene coperta mediante il ricorso al maggior debito previamente autorizzato in base alla procedura di cui all'art. 6 della citata legge n. 243 del 2012, essendo di importo esiguo la quota di oneri compensata con risorse generate dal medesimo provvedimento e con il ricorso al fondo di cui alla legge di bilancio inteso ad incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Tra gli oneri vanno conteggiati anche i rifinanziamenti di fondi che fungono da copertura autonoma di singole disposizioni, alcune delle quali peraltro presentano, in alcuni casi, altre tipologie di coperture, che vanno dall'utilizzo dei fondi speciali alla riduzione di spese autorizzate nel richiamato decreto-legge n. 18, dal fondo per le spese indifferibili al fondo per gli interventi strutturali di politica economica e alla riassegnazione, infine, di residui eliminati. Non mancano coperture su bilanci di enti, su residui e su risorse a legislazione vigente, al di fuori dunque delle compensazioni ammesse in via esclusiva dalla legge di

contabilità. Sussistono anche numerosi casi di clausole di neutralità, per nessuna delle quali la Relazione tecnica in dettaglio garantisce la sostenibilità, come pure è previsto dalla legge di contabilità. Si abrogano o si modificano poi norme in essere nei due precedenti decreti-legge n. 18 e 23 del 2020. Si istituiscono poi contabilità speciali, in dissonanza rispetto alla menzionata legge n. 243 del 2012, che ne prevede invece il progressivo superamento e riconduzione in bilancio, come sta avvenendo.

Quanto alle singole disposizioni, sono presenti disposizioni che offrono profili problematici per gli aspetti riferiti soprattutto alla copertura, atteso l'ampio utilizzo della tecnica del tetto di spesa sotto il versante della quantificazione.

Nello specifico, l'art. 1-ter prevede delle linee-guida da parte del Comitato tecnico-scientifico la cui attuazione difficilmente riuscirà a risultare non onerosa, mentre la disposizione viene considerata come ordinamentale dalla Relazione tecnica. L'art. 13 (riguardante attività dell'Istat), così come una serie di altri articoli (65, 83 e 96), prevede oneri a carico di enti pubblici rinviando ai relativi bilanci, il che contrasta con l'art. 19 della legge di contabilità, come prima accennato, mentre l'art. 16 (così come l'art. 23, comma 8) rinvia per la copertura a disponibilità in essere sul bilancio, con ciò rendendo evidente che una serie di appostazioni di quest'ultimo vengono costruite prescindendo dal criterio della legislazione vigente, come pure è prescritto dall'ordinamento contabile.

L'art. 27 investe una problematica particolarmente complessa sul piano tecnico: si tratta della costituzione, per il sostegno all'economia, del patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti mediante apporti di beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base della Relazione tecnica, oltre ad eventuali obbligazioni emesse e garantite dallo Stato, "i rapporti passivi sono costituiti da titoli di Stato per un importo massimo di 44 miliardi", conteggiati sul solo saldo finanziario e senza effetti, naturalmente, sul saldo economico: non si registrano effetti, in base alla Relazione tecnica, neanche sul saldo di cassa in quanto, sempre secondo la Relazione tecnica, "l'apporto di beni e rapporti giuridici, non comportando movimenti di cassa, non ha effetti sul fabbisogno". Al riguardo, risulta non chiarito dal Governo se gli apporti, che consistono anche nei predetti titoli di Stato per 44 miliardi, abbiano effetti sul debito: esplicitamente la norma prevede, peraltro, che tali titoli "non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle relative modifiche". Non risulta chiaro, in altre parole, se si presume di non emettere tali titoli, il che giustificerebbe l'esplicita esclusione della partita dall'ammontare massimo di titoli di Stato da emettere e fissato dalla

legge di bilancio, ovvero se si tratta di una partita figurativa, i cui contorni comunque rimarrebbero poco trasparenti. La Relazione tecnica non contribuisce ad esplicitare tali risvolti.

L'art. 28, poi, in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, si segnala per il fatto che la Relazione tecnica non fornisce una serie di informazioni circa, ad esempio, le stime del credito a favore degli enti commerciali di cui al comma 4 ovvero circa i soggetti interessati ai commi 2 e 3, nonché in materia di quantificazione degli effetti degli emendamenti approvati.

Si segnala altresì, anche per i delicati risvolti istituzionali, l'art. 89-bis, il quale intende dare copertura agli effetti di una sentenza della Corte costituzionale (n. 152) in materia di riconoscimento dei benefici per gli invalidi totali, mediante ricorso al debito (nonostante non si versi nell'ipotesi di evento eccezionale di cui al menzionato art. 6 della legge n. 243 del 2012) e solo per il primo anno (2020), pur trattandosi di un'indicazione di onere permanente. Al riguardo, si ricorda che la legge di contabilità fa obbligo al Governo di proporre la copertura in casi di sentenze onerose, il che dunque esclude che si possa ricorrere all'indebitamento, non contemplato infatti tra le forme previste dall'art. 17 della medesima legge di contabilità, e che si compensi per un solo esercizio un onere che si appalesa come di natura permanente (salva l'eventuale riserva implicita per cui per gli anni futuri si provvederà con la legge di bilancio ovvero in altro modo).

L'art. 108 recupera somme per il 2020 nei rapporti finanziari tra lo Stato e le province nonché le città metropolitane in attuazione di una norma del 2012: non risulta chiarito dalla documentazione governativa il meccanismo che consente di iscrivere nel corrente anno tali mancate erogazioni da parte dello Stato, se non si tratta di un recupero annuale.

In materia fiscale, viene poi in rilievo anzitutto l'art. 119, riguardante incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica elettriche. Infatti, la norma pone un problema di mancata esplicitazione delle motivazioni sottostanti alla previsione degli effetti indotti portati in deduzione dell'onere netto di cui alla normativa. Mancherebbero poi sufficienti elementi, nella Relazione tecnica, tali da consentire la ricostruzione delle motivazioni sottostanti la quantificazione delle minori entrate per una serie di disposizioni, come quelle che riguardano, ad esempio, le detrazioni per interventi di ristrutturazione antisismica, per infrastrutture di ricarica veicoli elettrici nonché delle spese di assicurazione contro le calamità naturali.

Problemi di diverso tipo pone invece il successivo art. 120, in materia di credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, per il fatto di demandare all'Agenzia delle entrate la specificazione del monitoraggio degli utilizzi "ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196" (legge di contabilità): tale riferimento, a fronte di una norma costruita come limite di spesa, sembrerebbe essere in contrasto con tale forma dell'onere, in quanto il richiamato art. 17, comma 13, fa obbligo di apprestare la copertura da parte del Ministro dell'economia e delle finanze qualora si "riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica" per oneri indicati come valutati. Non appaiono dunque chiari due profili della normativa. Da un lato, se una norma è costruita come tetto di spesa, essa ha bisogno di un rifinanziamento in caso di insufficienza delle risorse, fermo rimanendo che la sua attuazione trova il limite del tetto, con la conseguenza che, una volta raggiunto tale limite, dovrebbe cessare l'attuazione della disposizione, salvo sempre un eventuale rifinanziamento con pari norma primaria. Dall'altro lato, poiché la tecnica del tetto di spesa dovrebbe esprimere la volontà del legislatore di non dar luogo a diritti soggettivi il cui soddisfacimento presenti caratteri di automaticità, il richiamo alla possibilità di una copertura supplementare potrebbe indicare la volontà di creare una situazione che, seppur non raffigurabile come diritto soggettivo perfetto, tuttavia configuri comunque una pretesa in capo al destinatario di ricevere il beneficio di cui alla norma, anche al di là della sussistenza delle risorse stanziare. La disposizione viene dunque a dar luogo ad una situazione abbastanza incerta sul piano giuridico, il che potrebbe dar luogo tra l'altro a contenzioso.

Quanto poi all'art. 123, di soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA ed accise a sostegno dei conti di finanza pubblica tendenziali (il che avviene utilizzando il nuovo indebitamento), si pone un complicato problema interpretativo, in quanto la norma presenta un valore inferiore rispetto agli importi in essere delle abrogate clausole vigenti, in presenza infatti di una previsione di Pil più ridotta. La soluzione non appare del tutto convincente. A questa impostazione della Relazione tecnica se ne può contrapporre, infatti, un'altra, per il fatto che nei saldi tendenziali le clausole risultano di importo più elevato, per cui probabilmente andava valutato se sarebbe stato più corretto, anche sul piano formale, ricorrere in sostituzione alla nuova copertura (indebitamento) per l'effetto così come contabilizzato nei saldi, ossia quello più elevato, trattandosi dell'abrogazione di clausole vigenti.

Per l'art. 127, in tema di proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui alla norma richiamata, sembrerebbero essere assenti, nella

Relazione tecnica, sufficienti elementi informativi circa l'ammontare dei tributi, contributi, premi assicurativi, versamenti IVA e ritenute d'acconto sospesi, al fine di consentire di ricostruire le quantificazioni proposte. Lo stesso problema metodologico sembra poi porsi per i successivi artt. 136, relativo agli incentivi per gli investimenti nell'economia reale, 153, relativo alla sospensione di alcune verifiche, e 157, relativo alla proroga di alcuni termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

Per le misure settoriali, poi, sempre per i profili di competenza, si segnala tra l'altro l'art. 229 (relativo alle misure per incentivare la mobilità sostenibile), che utilizza disponibilità anche in conto residui, il che non è consentito dalla legge di contabilità e potrebbe determinare una pressione sui profili di cassa.

Infine, va esaminata la già richiamata norma finale di copertura di cui all'art. 265, il cui contenuto è stato già prima riassunto nelle sue linee essenziali. Qui si possono esprimere ulteriori osservazioni su singoli ed ulteriori aspetti.

Il comma 3 fissa un tetto per gli interessi connessi al maggior indebitamento: la tecnica appare incongrua in quanto per definizione si tratta di un comparto i cui oneri sono in gran parte fissati da variabili indipendenti.

Il comma 7 poi, che riassume gli oneri, non ne riporta l'ammontare complessivo suddiviso per esercizi, mentre, per la lettera a), ripercorre una tecnica di copertura, tale da far riferimento cioè agli effetti indotti, senza l'esplicitazione dell'ammontare relativo alla singola disposizione. Come la Corte ha già messo in luce per provvedimenti simili, ciò appare in contrasto con la legge di contabilità, che richiede l'indicazione dell'ammontare della singola copertura finanziaria, e quindi comporta uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, come ricordato nelle Considerazioni riassuntive. In generale, senza una tale corrispondenza, ad esempio, quando si è in presenza di coperture a valere anche su stanziamenti di conto capitale, non si può escludere la dequalificazione della spesa, in assenza dell'indicazione delle quote di oneri di egual natura. Nella misura in cui si tratti dell'utilizzo di effetti indiretti, si ricorda poi il principio dell'integrità, attuativo dell'art. 81 Cost. in base all'art. 24 della legge di contabilità e declinabile almeno sotto il profilo dell'esigenza di trasparenza: peraltro, a parità di fattispecie, si registra l'uso non sistematico di tale tecnica.

Risulta abbastanza modificata poi, a seguito dell'esame parlamentare, la norma di cui al comma 8 (che consente spostamenti di risorse tra le varie finalità), sulla cui omologa disposizione in riferimento al precedente decreto-legge n. 18

del 2020 la Corte aveva espresso perplessità per il fatto di rappresentare di fatto una delega in bianco al Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla possibilità di modificare la destinazione dei fondi tra le varie finalità di quel decreto, con ciò depotenziando la portata legislativa del provvedimento, senza peraltro un'informativa al Parlamento. Da questo punto di vista la norma in esame è stata migliorata dagli emendamenti approvati nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione (ed è stata ampliata ai provvedimenti di cui ai decreti-legge n. 18 e 23), in quanto è ora previsto il parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto che devono peraltro essere corredati di Relazione tecnica, tale da esporre "le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure". Ciò permette di ricostruire l'andamento finanziario della singola disposizione e presumibilmente anche il rispetto del vincolo della compensatività per singolo esercizio della norma (o del complesso delle norme) in riferimento ai vari saldi. Il richiamo però di tali parametri e la deroga esplicita rispetto a quanto previsto dal comma 12-*bis* della legge di contabilità (clausola di salvaguardia consistente nella riduzione degli stanziamenti del dicastero interessato ovvero, in caso di insufficienza, in riduzioni di spesa trasversali mediante dPCM in caso di scostamento tra oneri e coperture), oltre a porre un problema di opportunità circa la deroga della legge di contabilità da parte di una legge ordinaria, sembrerebbe far rifluire la normativa nell'ambito della esigenza di una pronta attivazione di vari meccanismi per evitare scostamenti tra oneri e coperture nel corso dell'attuazione di una legge.

A ciò, infatti è preordinato il comma 12 del citato art. 17 della legge di contabilità, essendo, il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze, esplicitamente finalizzato a "prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dall'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni". Va ricordato che tale monitoraggio costituisce il presupposto dell'attivazione del richiamato comma 12-*bis*, circa i vari interventi di ricomposizione dello scostamento, comma che quindi va inquadrato nell'ambito di tale finalità.

Il meccanismo di cui al comma 8 dell'art. 265 qui in esame concerne invece la disciplina della trasferibilità orizzontale di risorse tra varie finalità, non l'esigenza di pareggiare scostamenti: si tratta pertanto di due fattispecie diverse.

La riformulazione della norma rende peraltro poco comprensibili anche le ragioni del richiamo all'invarianza degli oneri inderogabili, contemplata proprio da quel comma 12-*bis* che viene invece contestualmente derogato. Il rispetto di tale vincolo significherebbe infatti porre una condizione alla flessibilità

orizzontale prevista, nel senso che non sarebbe possibile per esempio ridurre (o incrementare) un “fattore legislativo” per incrementare (o ridurre) un “onere inderogabile”, quando l’intento del comma 8 è solo quello di consentire lo spostamento delle risorse tra vari obiettivi a seconda delle varie esigenze e quindi prescindendo dalla natura giuridica del singolo onere.

La riformulazione pertanto appare intrisa di elementi poco chiari nel richiamare la normativa contabile sugli scostamenti e non tiene conto del fatto che la *subiecta materia* consiste nella concessione di flessibilità orizzontale al Ministero dell’economia e delle finanze tra le tre leggi evocate. Ciò pur presentando, essa, elementi positivi, come il coinvolgimento del Parlamento e la previsione dell’obbligo di Relazione tecnica.

Va comunque ribadito quanto già sostenuto dalla Corte in ordine all’omologa disposizione del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020, ossia, che - essendo, in estrema sintesi, data facoltà in via amministrativa e con il solo vincolo dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, di rimodulare le risorse fra le misure previste dal decreto sulla base degli esiti del monitoraggio al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili - per gli aspetti ordinamentali viene così in evidenza il fatto che le determinazioni effettuate con norme primarie possono essere in tal modo modificate con normativa subprimaria sia nelle finalità sia per gli aspetti finanziari. Ciò, oltre a contribuire ad indebolire la portata normativa dello strumento legislativo, andrebbe valutato per aspetti più ampi, riferiti per esempio all’equilibrio dei poteri tra Governo e Parlamento (il cui parere non è comunque vincolante e tiene conto solo dei profili finanziari, non anche di quelli di merito, dato il testo approvato). Si tratta di considerazioni che non risultano superate dalla diversa formulazione di una norma che sostanzialmente rimane identica nel suo dato di base, considerato tra l’altro che la precedente versione di cui al decreto-legge n. 18 è stata soppressa e che ora, come già riportato, per tutti i tre provvedimenti menzionati (ossia i decreti-legge nn. 18, di cui alla precedente Relazione quadrimestrale, 23 e 34, qui in esame) vale la medesima normativa ispirata alla piena flessibilità orizzontale.

Rispetto alla formulazione del precedente decreto-legge n. 18 risulta risolto poi un interrogativo interpretativo. La Corte aveva infatti osservato che l’obbligo di sentire il Ministro competente poteva far sorgere il dubbio se la norma potesse trovare applicazione in via compensata solo per le parti di competenza di un solo Dicastero ovvero tra Dicasteri diversi. La riformulazione, che quindi vale per i tre provvedimenti citati, si riferisce ora ai “Ministri competenti”.

3. Leggi di minore rilevanza finanziaria

La legge 22 maggio 2020, n. **35**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, non comporta problemi per i profili di competenza, rappresentando, essa, la cornice istituzionale entro cui vanno inquadrati numerosi dPCM e presentando dunque profili di carattere ordinamentale: è comunque prevista una clausola di invarianza. Non comporta parimenti problemi, per i profili qui considerati, la legge n. **41**, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato: ciò alla luce non solo della clausola generale d'invarianza, ma anche delle delucidazioni del Governo presentate nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione.

Non comporta parimenti problemi la legge 19 giugno 2020, n. **59**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, considerata la natura ordinamentale del provvedimento, che comunque risulta provvisto di clausola di neutralità. Del pari non comporta problemi la legge 25 giugno 2020, n. **70**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19: infatti, oltre alla clausola di neutralità, al cui riguardo però mancano le informazioni richieste dalla legge di contabilità, si registra solo la norma onerosa di cui all'art. 6, in materia di allerta Covid-19, a proposito della quale è previsto un tetto di spesa di 1,5 milioni coperto con le risorse dell'apposito Commissario straordinario.

Per quanto riguarda la legge n. **63**, di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019, non vi sono problemi. Il Governo ha fatto presente, infatti, nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati che "la concessione in comodato gratuito a tempo indeterminato dell'immobile, di proprietà del comune di Roma, destinato ad ospitare la sede del Segretariato permanente dell'Assemblea parlamentare

dell'Unione per il Mediterraneo, non appare suscettibile di determinare ulteriori spese a carico del predetto ente – anche di carattere logistico o impiantisco – rispetto al contributo forfetario, pari ad euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2019, riconosciuto a Roma Capitale per gli oneri di manutenzione ordinaria e per le spese di avvio dell'immobile in oggetto”, pur trattandosi di una stima del predetto contributo forfetario dal carattere prudenziale. Sempre il Governo ha poi confermato, nella medesima circostanza, che “la concessione del predetto immobile non risulta, altresì, suscettibile di comportare potenziali oneri in relazione ad eventuali piani di dismissione o di utilizzo ai fini di locazione del medesimo immobile, già scontati ai fini delle previsioni di bilancio”.

Quanto poi alla legge n. 64, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012, non si rilevano profili problematici, così come per la legge n. 65, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017, nonché per le leggi nn. 66, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016, e 67, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018.

Profili problematici comporta invece, nonostante l'esiguità dell'importo degli interventi, la legge 2 luglio 2020, n. 72, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 30 del 10 maggio 2020, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2, sotto il duplice profilo dell'art. 1 e dell'art. 1-bis. Per la prima disposizione, riguardante l'indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall'Istat, l'onere previsto a carico dell'Istat viene coperto con le risorse dell'Istituto, il che è in contrasto con la legge di contabilità nella misura in cui quest'ultima prevede la copertura, in simili casi, di oneri a carico di enti diversi dallo Stato mediante risorse disposte dallo Stato medesimo, ed evidenzia inoltre – indirettamente – una certa genericità dei trasferimenti, senza considerare dunque debitamente il principio della legislazione vigente, con la conseguenza che sostanzialmente si elude in tal modo l'obbligo di copertura. Per la seconda disposizione, riguardante in particolare l'assunzione di funzionari tecnici presso le strutture sanitarie militari, la cui copertura è posta a carico del fondo per la

riallocazione delle funzioni del Ministero della difesa, non appare dimostrata le finalità che vengono sacrificate dal diverso utilizzo delle risorse già in essere per determinati obiettivi, con ciò trovando conferma una certa genericità con cui vengono costruiti alcuni stanziamenti a legislazione vigente.

Quanto poi alla legge n. **74**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, non vi sono profili problematici: ciò alla luce non solo della clausola generale d'invarianza, ma anche delle delucidazioni del Governo presentate nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione.

Quanto poi alla legge n. **81**, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, non sussistono problemi, per i profili di competenza, avendo il Governo fatto presente, nell'ultima versione della Relazione tecnica conseguente a modifiche intervenute nel testo esaminato in Parlamento, che il SSN già garantisce l'assistenza sanitaria anche per i soggetti affetti da cefalea primaria cronica, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, per cui l'unica innovazione contenuta nel provvedimento consiste nella facoltà di individuare appositi progetti di ricerca per la presa in carico di soggetti affetti dalla patologia in oggetto; le disposizioni in esame, quindi, non intendendo incidere sul livello delle prestazioni sanitarie, la cui garanzia, secondo gli attuali LEA, resta immutata, non determinerebbero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; e, infine, la qualificazione di «malattia sociale» non sarebbe foriera di alcun rinvio a discipline settoriali - in ipotesi recanti benefici o agevolazioni di qualsiasi genere - che possano, anche indirettamente, far derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Seguono poi le leggi di ratifica nn. **82**, di ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; **87**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015; **88**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009; **89**, di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay

per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019; **90**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019; **91**, di Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003, e **92**, di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018: nell'ambito della discussione parlamentare relativa a tale provvedimento il Governo ha fatto presente che “per stimare i minori crediti d'imposta che si generano a causa della riduzione delle ritenute applicate alle imprese italiane in Colombia, a seguito dell'applicazione della Convenzione, sono state prese in considerazione le informazioni contenute nei quadri CE (Società di Capitali) e NR (Consolidato Nazionale e Mondiale) relativi all'anno d'imposta 2016. Da tali dichiarazioni è risultato che le ritenute pagate in Colombia da soggetti italiani, con aliquote differenziate in base alla normativa colombiana vigente, ammontano complessivamente a circa 400 mila euro. Si è stimato che la riduzione delle aliquote previste dalla Convenzione possa determinare una riduzione delle ritenute (e quindi dei crediti d'imposta) di circa 30 mila euro e quindi il valore determinato con il procedimento descritto, pur essendo approssimato per la mancanza di informazioni di dettaglio sulla natura dei redditi che lo determinano, compensa la perdita di gettito stimata per la tassazione dei canoni, di cui all'articolo 12, pari a circa 25 mila euro”; inoltre, “la stima degli effetti finanziari non tiene conto di eventuali effetti incentivanti prodotti dalla Convenzione negli anni futuri, giacché la relazione tecnica effettua la predetta stima sulla base dei dati attualmente disponibili”, con la conferma della “neutralità degli effetti della Convenzione in esame anche rispetto alle tipologie di redditi non espressamente considerate dalla relazione tecnica. Difatti [...] i redditi da pensioni, di cui all'articolo 18, le remunerazioni per lo svolgimento di funzioni pubbliche, di cui all'articolo 19, le borse di studio e i contributi per la formazione professionale, di cui all'articolo 20, sono generalmente imponibili in forma esclusiva nel Paese di residenza del soggetto percipiente”.

Non comportano problemi poi le leggi nn. **93**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per

prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018 (nell'ambito della discussione parlamentare il Governo ha confermato, "sulla base dell'elaborazione delle informazioni aggiornate disponibili, riferite all'anno di imposta 2017 (modelli 2018), [...] l'assenza di flussi reddituali tra Italia e Giamaica e [...]” e “pertanto che le disposizioni introdotte dall'Accordo non comportano variazioni di gettito”, facendo presente, per quanto riguarda le tipologie di redditi non considerati dalla relazione tecnica, “che non si rilevano flussi reddituali nei confronti di soggetti residenti in Giamaica e pertanto conferma che le disposizioni introdotte dall'Accordo non comportano variazioni di gettito”); **94**, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint Denis il 3 luglio 2016; **95**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017; **96**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017; ed infine **97**, di Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Non comportano infine problemi la legge n. **98**, di conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario, alla luce del relativo carattere ordinamentale e della presenza della clausola d'invarianza, nonché la legge n. **107**, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia, atteso che, come di consueto, i relativi oneri vengono posti a carico dei bilanci delle Camere.

4. Decreti legislativi

Non presentano profili problematici i decreti legislativi nn. **36**, in materia di commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, e **37**, in materia di ispezioni su navi, al cui riguardo il Governo ha, tra l'altro, fatto presente, durante l'esame parlamentare, che "le attività disciplinate dagli articoli da 3 a 7, relative alle ispezioni pre-avvio ed alle relative eccezioni, alle ispezioni periodiche e alla redazione e registrazione del rapporto di ispezione, non prevedendo alcun aggravio di attività per l'amministrazione interessata rispetto alle attività già effettuate, peraltro da diversi anni, in tema di ispezioni delle navi in questione, non comportano un aggravio di compiti per l'amministrazione medesima e, di conseguenza, una maggiore esigenza di risorse umane, strumentali e finanziarie...", e che "il meccanismo tariffario previsto dall'articolo 8 - che pone a carico della società di gestione, dell'armatore o del suo rappresentante nel territorio nazionale, in solido con il proprietario, le spese connesse alle ispezioni, in caso sia adottato un provvedimento di fermo - assicura l'idoneità a fornire effettiva copertura ai costi complessivi". Non sussisterebbe dunque "alcuna criticità derivante dalla previsione secondo cui la revoca del fermo può essere disposta, oltre che con il pagamento dei costi ispettivi, anche mediante la prestazione di una garanzia sufficiente per il loro rimborso, atteso che il pagamento effettivo delle spese avverrebbe nell'arco di un brevissimo lasso temporale, come di fatto avviene, ad esempio, per tutte le altre spese connesse alla sosta in porto di una nave straniera, spese per le quali l'articolo 3 della legge 4 aprile 1977, n. 135, prevede che la nave può lasciare il porto a condizione che il comandante abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilità nel territorio italiano della somma necessaria alla copertura di tutte le spese".

Parimenti non comportano problemi i decreti legislativi nn. **38**, in tema di registrazione delle persone a bordo di navi, **39**, in materia di lavoro nel settore della pesca, **42**, in materia di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e **43**, in tema di sicurezza per le navi da passeggeri (al cui riguardo il Governo, nel corso dell'esame parlamentare, ha fatto presente che "i compiti attribuiti all'ISPRA dall'articolo 3 - secondo cui il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto individui e aggiorni l'elenco dei tratti di mare e i corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda avvalendosi delle competenze tecniche e scientifiche dell'ISPRA senza oneri per la finanza pubblica - saranno svolti dal medesimo Istituto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, trattandosi di attività che rientrano

nelle competenze del Centro nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera e l'oceanografia operativa dell'ISPRA”).

Quanto poi al decreto legislativo n. 44, in tema di protezione dei lavoratori da rischi cancerogeni durante il lavoro, non si evidenziano altresì criticità: nel corso dell'*iter* parlamentare, il Governo ha infatti evidenziato che “la disposizione di cui all'articolo 1 secondo la quale il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti in costanza di attività lavorativa e che, qualora ne ricorrano i presupposti, segnali la necessità che la stessa prosegua, sempre in costanza di attività lavorativa, anche una volta cessata l'esposizione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale sorveglianza, in costanza di attività lavorativa, trova copertura negli stanziamenti già previsti a favore dei datori di lavoro pubblici per l'esercizio della sorveglianza medesima”. Tra l'altro, è stato fatto presente, nella medesima circostanza, che “anche l'ipotesi disciplinata dal medesimo articolo 1 del lavoratore cessato a titolo definitivo dall'attività lavorativa, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché tale disposizione, nel far riferimento non più alla sorveglianza sanitaria, ma più correttamente agli accertamenti sanitari, prevede soltanto che il medico competente, sulla base dello stato di salute del lavoratore e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, fornisca al medesimo indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari. Ciò significa che i predetti accertamenti, di cui verrebbe indicata l'opportunità nelle sole ipotesi in cui lo richieda lo stato di salute del lavoratore, alla luce delle evidenze scientifiche, sono meramente eventuali. Infatti, va considerato, da un lato, che nonostante le indicazioni del medico competente, non sussiste alcun obbligo a carico del lavoratore cessato definitivamente dal servizio di effettuare gli accertamenti e, dall'altro, che in casi non infrequenti il lavoratore si sottopone ad accertamenti presso strutture sanitarie private”. Da ultimo è stato segnalato, sempre dal Governo, che “il successivo articolo 2, nel prevedere la modifica degli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pur incrementando i livelli di tutela, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché riguarda agenti chimici e processi lavorativi ordinariamente estranei alle attività poste in essere dalle pubbliche amministrazioni”.

Quanto poi al decreto legislativo n. 45, in tema di obblighi in materia di IVA per le vendite a distanza, che comporta un onere stimato in 200.000 euro annui, coperto mediante il ricorso all'apposito fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie, non si pongono problemi particolari, atteso anche il fatto che il

Governo, nel corso dell'*iter* parlamentare, ha fatto presente che “la disposizione di cui all'articolo 7-*octies*, in materia di territorialità IVA relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi, introducendo un'eccezione al criterio generale di territorialità - secondo il quale si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente senza domicilio all'estero - è suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica valutate in 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2020”; che “le ipotesi utilizzate ai fini delle quantificazioni delle minori entrate sono state effettuate in assenza di informazioni puntuali circa le caratteristiche degli operatori iscritti al MOSS (*Mini one stop shop*), particolarmente per quelli esteri (le uniche informazioni a disposizione riguardano il numero degli iscritti al MOSS nel 2017)”; e che infine, “ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito, si è ritenuto utile ipotizzare che, verosimilmente, tali operatori avessero caratteristiche analoghe a quelli nazionali le cui caratteristiche sono desumibili dalle dichiarazioni IVA (con un'imposta media pari a 611,84 euro), anche alla luce del fatto che si tratta di operatori il cui ammontare complessivo delle prestazioni nei confronti del committente non è superiore a 10.000 euro”. Peraltro, il Governo ha fatto presente che “ai fini della quantificazione dell'impatto finanziario connesso all'introduzione di tale disposizione che si ritiene di modesta entità, si è reso comunque necessario stimare la perdita di gettito derivante dalle operazioni che risulteranno territorialmente ricondotte presso altri Stati membri, ossia le prestazioni di servizi rese a committenti nazionali non soggetti passivi quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente senza domicilio all'estero, alle condizioni indicate dalla norma”, e che a tal riguardo, “in assenza di dati puntuali circa la domanda di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici da parte dei consumatori nazionali ... si è utilizzato quale *proxy* della stessa il rapporto tra PIL italiano e PIL dell'Unione europea, in considerazione del rilievo che la componente della spesa per consumi privati assume nel PIL”, mentre, “con riferimento al rapporto tra PIL nazionale e PIL dell'UE, coerentemente con le informazioni relative ai soggetti iscritti al MOSS, si è assunto a riferimento l'anno 2017”.

Neanche il decreto legislativo n. 46, riguardante la materia del mercato interno del gas naturale, comporta problemi, anche alla luce del fatto che, nel corso dell'*iter* parlamentare, il Governo ha segnalato che “le nuove competenze assegnate dal provvedimento in esame ad ARERA saranno svolte da quest'ultima

ad invarianza di oneri per la finanza pubblica e, dunque, senza il ricorso ad alcun incremento della contribuzione da parte dei soggetti regolati” e che “le attività in questione rientrano comunque nell'ambito delle ordinarie competenze di ARERA e riguarderanno - in prospettiva - solo un limitatissimo numero di nuove iniziative, considerato che non è prevista in Italia, né a breve né a medio termine, la realizzazione di nuovi metanodotti da parte di Paesi terzi”.

Quanto poi al decreto legislativo n. 47, in tema di incentivi a più basse emissioni di carbonio, non si evidenziano parimenti profili di competenza, tenuto conto dell'accoglimento nel testo di una condizione espressa in sede parlamentare e di quanto dichiarato dal Governo: si tratta, a quest'ultimo riguardo, del fatto che “l'inserimento, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2013, di nuove finalità di spesa rispetto a quelle previste a legislazione vigente interviene sull'utilizzo dei proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia, comportando un ampliamento delle possibilità di spesa rimesse, in ogni caso, alla discrezionalità delle amministrazioni interessate. Non si determina, pertanto, alcun effetto vincolante circa l'impiego delle risorse né si evidenzia alcun pregiudizio riguardo agli interventi già avviati, posto che i proventi delle aste sono in crescita rispetto agli anni precedenti e che le nuove finalità di spesa saranno prese in considerazione soltanto in sede di adozione del prossimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui saranno determinati i proventi derivanti dalla vendita all'asta successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa. L'articolo 20 riproduce nella sostanza, almeno in parte, le disposizioni già recate dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 30 del 2013 che già prevede, al comma 2, che l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, contenente anche il Piano di monitoraggio ai sensi del successivo comma 3, è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda”.

Quanto poi al decreto legislativo n. 48, in tema di efficienza energetica, la clausola d'invarianza sembra ragionevole, anche alla luce delle dichiarazioni del Governo rese in Parlamento: è stato infatti, tra l'altro, evidenziato che l'obbligo di integrare le infrastrutture di ricarica negli edifici, anche nel caso di edifici pubblici, riguarda esclusivamente gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni importanti degli edifici che coinvolgano anche le infrastrutture elettriche o i parcheggi”...; inoltre, “poiché l'obbligo di provvedere, in caso di ristrutturazioni importanti, non sussiste qualora il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7 per cento del costo totale della ristrutturazione, ciò garantisce che, nel caso di pubbliche amministrazioni,

l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici sia rispettata". È stato aggiunto poi che "l'applicazione dei requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la nuova disciplina non introduce variazioni rispetto a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005".

Quanto poi al decreto legislativo n. 49, riguardante la materia dei meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale in ambito UE, non vi sono parimenti problemi, anche in quanto il Governo ha fatto presente in Parlamento che "all'articolo 10, in materia di istituzione della Commissione consultiva, sulla base di procedure arbitrali analoghe, la stima di 10 giorni lavorativi per ciascuna procedura è improntata a criteri di prudenzialità... quindi ...il dato relativo al numero delle procedure amichevoli stimate in ragione annua è basato sulle informazioni acquisite dall'Agenzia delle entrate competente per la risoluzione delle controversie, che sulla base dell'analisi di analoghe procedure ha confermato che il ricorso alla Commissione arbitrale non potrà superare le 25 procedure all'anno, in quanto per le procedure amichevoli in atto il ricorso all'arbitrato è stato assai marginale (pari al 5 per cento di circa 500 procedure amichevoli)".

Per il decreto legislativo n. 50, in materia di trasporti, l'assenza di profili problematici si evidenzia anche in base a quanto sostenuto dal Governo in Parlamento: è stato infatti rilevato, tra l'altro, che "la Commissione, in quanto gestore della rete, provvederà alla implementazione della rete elettronica unionale dei certificati di qualificazione, di cui all'articolo 7, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni nazionali competenti, giacché, una volta predisposta l'interfaccia di collegamento, l'amministrazione provvederà ad alimentare la rete con i dati necessari avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Non si evidenziano profili problematici neanche per il decreto legislativo n. 68, in materia di utilizzo di termini afferenti al "cuoio", così come in ordine al decreto legislativo n. 73, riguardante il settore dell'efficienza energetica, anche alla luce di quanto sostenuto dal Governo in Parlamento: infatti, a quest'ultimo riguardo, è stato fatto presente, talaltro, che "la presentazione di richieste di finanziamento per progetti di riqualificazione energetica degli edifici, nell'ambito del programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale (PREPAC), anche da parte degli organi costituzionali - prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del presente provvedimento, che sostituisce la lettera *ff*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014 -

rappresenta una mera facoltà e da essa non deriva alcun impatto finanziario a carico dei suddetti organi, atteso che lo stanziamento di bilancio messo annualmente a loro disposizione resta “inalterato”.

Il decreto legislativo n. 75, in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, presenta una clausola d’invarianza che si presenta ragionevole in base alla Relazione tecnica, come per il decreto legislativo n. 84, relativo la disciplina del governo societario, per il quale il Governo in Parlamento ha escluso oneri derivanti dalla revisione delle norme sanzionatorie del decreto legislativo n. 58 del 1998, “posto che le entrate provenienti dalle sanzioni oggetto di modifica, essendo di natura eventuale, non risultano scontate ai fini delle previsioni di bilancio”.

Circa il decreto legislativo n. 99, relativo al riciclaggio delle navi, la clausola d’invarianza risulta ragionevole, anche alla luce delle dichiarazioni rese in Parlamento dal Governo.

Non comportano problemi particolari, infine, il decreto legislativo n. 100, in materia di scambio informatico di dati relativamente ai meccanismi transfrontalieri, così come per i due decreti legislativi nn. 101 e 102, rispettivamente, in materia di radiazioni ionizzanti ed emissioni di inquinanti da impianti di combustione medi. In riferimento agli ultimi decreti citati, per il primo (n. 101) va rilevato però che sussistono sia rinvii a risorse a legislazione vigente (è il caso in particolare del Dicastero della Difesa), sia adempimenti da parte di enti territoriali, per la cui concreta attivabilità, seppur essi risultano rimessi alla discrezionalità del singolo ente, non sussistono adeguate garanzie circa la presenza di adeguate risorse finanziarie. Per il secondo (n. 102), invece, l’assenza di problematicità deriva anche da quanto riferito dal Governo in Parlamento, ossia che “all’articolo 1 le modifiche apportate al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell’ambiente, rivestono carattere prevalentemente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi le attività da esse previste essere svolte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

PAGINA BIANCA

TAVOLE*

* Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).

PAGINA BIANCA

Tavola 1

ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2020

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
1	31	8 maggio 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria	121	12 maggio 2020	16/2020	1	Gov.	C. 2434 S. 1777
2	35	22 maggio 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19	132	23 maggio 2020	19/2020		Gov.	C. 2447 S. 1811
3	40	5 giugno 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali	143	6 giugno 2020	23/2020	2	Gov.	C. 2461 S. 1829
4	41	6 giugno 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato	143	6 giugno 2020	22/2020	3	Gov.	S. 1774 C. 2525
5	59	19 giugno 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020	154	19 giugno 2020	26/2020		Gov.	C. 2471 S. 1845
6	63	5 giugno 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019	158	24 giugno 2020		4	Gov.	C. 1771 S. 1492
7	64	5 giugno 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012	158	24 giugno 2020		5	Gov.	C. 1640 S. 1506
8	65	5 giugno 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017	159	25 giugno 2020		6	Gov.	C. 1625 S. 1608
9	66	5 giugno 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016	159	25 giugno 2020		7	Gov.	C. 1641 S. 1507

(segue)

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
10	67	5 giugno 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018	160	26 giugno 2020		8	Gov.	C. 1626 S. 1609
11	70	25 giugno 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19	162	29 giugno 2020	28/2020	9	Gov.	S. 1786 C. 2547
12	72	2 luglio 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2	171	9 luglio 2020	30/2020	10	Gov.	S. 1800 C. 2537
13	74	14 luglio 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19	177	15 luglio 2020	33/2020		Gov.	S. 1812 C. 2554
14	77	17 luglio 2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19	180 S.O. 25	18 luglio 2020	34/2020	11	Gov.	C. 2500 S. 1874
15	81	14 luglio 2020	Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale	188	28 luglio 2020			Parl.	C. 684 S. 1250
16	82	17 luglio 2020	Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016	188	28 luglio 2020		12	Gov.	C. 1941 S. 1703

<i>(segue)</i>									
N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
17	87	17 luglio 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015	193	3 agosto 2020		13	Gov.	C. 1770 S. 1509
18	88	17 luglio 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009	193	3 agosto 2020			Gov.	C. 1956 S. 1704
19	89	17 luglio 2020	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019	193	3 agosto 2020		14	Gov.	C. 1962 S. 1705
20	90	17 luglio 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019	194	4 agosto 2020		15	Gov.	C. 1999 S. 1700
21	91	17 luglio 2020	Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003	194	4 agosto 2020			Gov.	C. 1862 S. 1702
22	92	17 luglio 2020	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 26 gennaio 2018	194	4 agosto 2020			Gov.	C. 1769 S. 1701
23	93	17 luglio 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018	195	5 agosto 2020			Gov.	C. 1767 S. 1508
24	94	17 luglio 2020	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016	195	5 agosto 2020		16	Gov.	C. 1850 S. 1510
25	95	23 luglio 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017	196	6 agosto 2020		17	Gov.	C. 1624 S. 1607

(segue)

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
26	96	23 luglio 2020	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017	196	6 agosto 2020		18	Gov.	C. 1623 S. 1606
27	97	23 luglio 2020	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno	196	6 agosto 2020		19	Gov.	C. 1476 S. 1491
28	98	7 agosto 2020	Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario	198	8 agosto 2020	86/2020		Gov.	C. 2619 S. 1905
29	107	29 luglio 2020	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia	214	28 agosto 2020		20	Parl.	S. 1187 C. 2070
Decreti Legislativi									
1	36	8 aprile 2020	Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta	134	26 maggio 2020			Gov.	142
2	37	22 aprile 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio	134	26 maggio 2020			Gov.	139

(segue)

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
3	38	11 maggio 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri	135	27 maggio 2020			Gov.	148
4	39	11 maggio 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea	136	28 maggio 2020			Gov.	154
5	42	12 maggio 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	144	8 giugno 2020			Gov.	146
6	43	12 maggio 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri	144	8 giugno 2020			Gov.	140
7	44	1 giugno 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro	145	9 giugno 2020			Gov.	153

(segue)

N.	Legge/D. Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
8	45	1 giugno 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni	145	9 giugno 2020		21	Gov.	150
9	46	1 giugno 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale	145	9 giugno 2020			Gov.	147
10	47	9 giugno 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato	146	10 giugno 2020			Gov.	156
11	48	10 giugno 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	146	10 giugno 2020		22	Gov.	158
12	49	10 giugno 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea	146	10 giugno 2020		23	Gov.	143
13	50	10 giugno 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida	146	10 giugno 2020			Gov.	149
14	68	9 giugno 2020	Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pellex» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018	160	26 giugno 2020			Gov.	164

(segue)

N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
15	73	14 luglio 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	175	14 luglio 2020		24	Gov.	162
16	75	14 luglio 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale	177	15 luglio 2020			Gov.	151
17	84	14 luglio 2020	Attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario	190	30 luglio 2020			Gov.	155
18	99	30 luglio 2020	Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE	200	11 agosto 2020			Gov.	165
19	100	30 luglio 2020	Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica	200	11 agosto 2020			Gov.	152
20	101	31 luglio 2020	Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117	201 S.O. 29	12 agosto 2020			Gov.	157
21	102	30 luglio 2020	Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170	202	13 agosto 2020			Gov.	138

(*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

Tavola 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI
PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO -AGOSTO 2020

(in migliaia)

	2019	2020	2021	2022
Leggi				
31		50.700	180.786	191.337
40		2.901.900	2.840	9.490
41		2.000		
63	35	35	35	35
64	196	196	196	196
65	4		4	
66	440	440	449	449
67	8	8	8	8
70		0		
72		335	231	
77		157.976.995	30.591.938	35.844.203
82		200	200	200
87			3	
89			67	67
90		5		5
94	27	27	27	27
95	7		7	
96	9		9	
97	3.500	3.500	3.500	3.500
107	50	150	150	150
Totale	4.276	160.936.491	30.780.450	36.049.667
Decreti legislativi				
d.lgs. 45		200	200	200
d.lgs. 48		1.000	1.000	1.000
d.lgs. 49		894	894	894
d.lgs. 73			118.400	118.400
Totale		2.094	120.494	120.494
Totale complessivo	4.276	160.938.585	30.900.944	36.170.161

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI RIFERITI A
LEGGI ORDINARIE E DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO
MAGGIO- AGOSTO 2020

(in migliaia)

	2019	2020	2021	2022	Totale quadriennio	%
Leggi						
<i>Fondi speciali:</i>						
<i>parte corrente</i>	4.226	23.746	17.846	5.987	51.806	0,02
<i>c/ capitale</i>	0	20.350	42.000	20.000	82.350	0,04
Totale fondi speciali	4.226	44.096	59.846	25.987	134.156	0,06
<i>Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa</i>					0	0,00
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>	0	5.745.026	3.536.794	513.540	9.795.360	4,30
<i>Nuove o maggiori entrate</i>	0	385.520	1.011.900	1.105.210	2.502.630	1,10
<i>Altre forme di copertura</i>	50	154.761.850	26.171.920	34.404.980	215.338.800	94,54
Totale	4.276	160.936.492	30.780.460	36.049.717	227.770.946	100,00
Decreti legislativi						
<i>Fondi speciali:</i>						
<i>parte corrente</i>					0	0,00
<i>c/ capitale</i>					0	0,00
Totale fondi speciali	0	0	0	0	0	0,00
<i>Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa</i>					0	0,00
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>		2.094	2.094	2.094	6.282	2,58
<i>Nuove o maggiori entrate</i>			118.400	118.400	236.800	97,42
<i>Altre forme di copertura</i>					0	0,00
Totale	0	2.094	120.494	120.494	243.082	100
Totale complessivo	4.276	160.938.586	30.900.954	36.170.211	228.014.028	

PAGINA BIANCA

SCHEDE ANALITICHE

ONERI E COPERTURE

Legenda:

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- a-bis) Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- d) Altre forme di copertura.

[N.B.: Il medesimo colore nelle schede indica la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture riguardo al Saldo netto da finanziare di competenza. I riferimenti in corsivo e tra parentesi evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto della formulazione della norma (tale, dunque, da non dar luogo ad un nuovo e maggiore onere)].

PAGINA BIANCA

SCHEDA N. 1

Legge 8 maggio 2020, n. 31 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI				COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
3	4	Conferimento di quota del capitale sociale della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." da parte del MEF			350			3	4	a	Accantonamento parte capitale - Ministero dell'economia e delle finanze		350		
3	4	Conferimento di quota del capitale sociale della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." da parte del MIT			350			3	4	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 145, co. 33, legge n. 388/2000		350		
3	12-bis	Realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026	**		50.000	180.000	190.000	3	12-bis	b	Riduzione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'art. 1, co. 14, legge n. 160/2019		50.000	180.000	190.000

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
5	6	Minor gettito fiscale derivante dall'esenzione parziale dei redditi da lavoro dipendente derivanti dagli emolumenti corrisposti dal comitato organizzatore (Fondazione Milano Cortina 2026) alla formazione del reddito complessivo	*			346	617	5	7	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				786	1.337
5	6	Minor gettito contributivo derivante dall'esenzione parziale dei redditi da lavoro dipendente derivanti dagli emolumenti corrisposti dal comitato organizzatore (Fondazione Milano Cortina 2026) alla formazione del reddito complessivo	*			440	720								
9	2	(Stanziamiento a favore della Federazione Italiana tennis per supportare le attività organizzative delle finali ATP Torino 2021-2025))			3.000			9	2	((A valere sulle risorse destinate alla società "Sport e salute S.p.A." ex art. 1, co. 630, legge n. 145/2018))		3.000			
TOTALE					50.700	180.786	191.337	TOTALE					50.700	180.786	191.337

* Fonte: relazione tecnica

** All. 3

SCHEDA N. 2

Legge 5 giugno 2020, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE				
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022	
			Note							Note				
1	14	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. e CDP S.p.A. a favore di finanziamenti concessi ad imprese con sede in Italia che abbiano sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19		1.000.000			1	14	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 37, co. 6, d.l. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, che ha istituito un Fondo di riserva per le garanzie concesse dallo Stato		1.000.000			
2	10	Affidamento di incarichi di studio, consulenza, valutazione e assistenza a società a totale partecipazione pubblica ai fini della predisposizione dello schema di convenzione da stipulare tra il MEF e SACE S.p.A.		100			2	10	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze		100			

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
6-bis	-	Minor gettito IRES derivante dalla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni per i contribuenti operanti nel settore alberghiero e termale	*		620	620	1.790				
6-bis	-	Minor gettito IRPEF derivante dalla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni per i contribuenti operanti nel settore alberghiero e termale	*		50	50	250	6-bis	10	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	
6-bis	-	Minor gettito IRAP derivante dalla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni per i contribuenti operanti nel settore alberghiero e termale	*		170	170	550				
12-ter	1	Minor gettito derivante dal ritardo nel pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva prevista per i soggetti che effettuano la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018	*	11.800	11.800			12-ter	3, lett. a)	Utilizzo di una quota del margine disponibile risultante a seguito dell'attuazione del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato	10.900

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
12- ter	1	Minor gettito derivante dal ritardo nel pagamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva prevista per i soggetti che effettuano la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018	*1			2.000		12- ter	3, lett. b)	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	
12- ter	2	Incremento del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014					6.900	12- ter	3, lett. c)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal co. 1 del medesimo articolo	
13	10	Assegnazione di risorse al Fondo di garanzia costituito presso il Microcredito Centrale S.p.A. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), legge n. 662/1996			1.729.000			13	13	Utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'art. 49, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, disposta dal co. 12 del medesimo articolo	
											1.580.000

**Saldo netto da finanziare
(in migliaia)**

segue

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
13	11	Assegnazione di risorse ad ISMEA per le garanzie concesse a favore di imprese agricole, forestali, della pesca, dell'acquacoltura, dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali			100.000			13	13	b	Riduzione delle somme di cui all'art. 56, co. 6, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, che ha istituito una sezione speciale del Fondo di garanzia finalizzato ad assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), legge n. 662/1996		249.000		
14	1	Istituzione di un comparto del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento e acquisto di impianti sportivi, di cui all'art. 90, co. 12, legge n. 289/2002 istituito presso l'Istituto per il credito sportivo			30.000			14	3	b	Riduzione delle somme di cui all'art. 56, co. 6, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, che ha istituito una sezione speciale del Fondo di garanzia finalizzato ad assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), legge n. 662/1996		35.000		
14	2	Istituzione di un comparto del Fondo speciale di cui all'art. 5, co. 1, legge n. 1295/1957, istituito presso l'Istituto per il credito sportivo			5.000										

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
31	1	((Incremento delle risorse variabili del Fondo delle risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni a seguito dell'incremento dei controlli presso porti, aeroporti e dogane interne, in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19))			8.000			31	1	dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli))			8.000		
38	1	((Adeguamento delle quote capitarie e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata a favore dei medici di medicina generale per il totale spettante nell'anno 2018))	*		174.530			38	7	(Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente))			465.040		
38	1	((Adeguamento delle quote capitarie e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata a favore dei medici di medicina generale per il totale spettante nell'anno 2019))	*		203.260										

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
38	1	((Adeguamento delle quote capitarie e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata a favore dei pediatri di libera scelta per il totale spettante nell'anno 2018))	*		35.710						
38	1	((Adeguamento delle quote capitarie e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata a favore dei pediatri di libera scelta per il totale spettante nell'anno 2019))	*		41.600					(vedi pagina precedente)	
38	6	((Adeguamento del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata a favore degli specialisti ambulatoriali per il totale spettante nell'anno 2018))	*		9.940						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
41	3	Minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate dai datori di lavoro per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale in deroga a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19			16.000			41	4	b	Riduzione delle somme di cui all'art. 56, co. 6, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, che ha istituito una sezione speciale del Fondo di garanzia finalizzato ad assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), legge n. 662/1996		16.000		
41	4-bis	Istituzione nello stato di previsione del MIPAAF di un Fondo rotativo per favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura			10.000			41	4-bis	b	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'art. 3, co. 3, d.l. n. 3/2020, convertito dalla legge n. 21/2020		10.000		
TOTALE					2.901.900	2.840	9.490	TOTALE					2.901.900	2.850	9.490

* Fonte: relazione tecnica

1 L'importo è calcolato al netto delle maggiori entrate (pari ad € 3,9 mln)

SCHEDA N. 3

Legge 6 giugno 2020, n. 41 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
2	3-bis	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 62, legge n. 107/2015 al fine di contrastare le diseguglianze socio-culturali e territoriali, nonché di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione dell'attività didattica in presenza a seguito della diffusione del Covid-19			2.000			2	3-bis	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			2.000		
TOTALE					2.000			TOTALE					2.000		

SCHEDA N. 4

Legge 5 giugno 2020, n. 63 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
3	1	Erogazione di un contributo forfetario a favore di Roma Capitale per sostenere le spese di manutenzione ordinaria e di avvio dei locali situati all'interno del complesso manumentale "Buon Pastore" concessi al Segretariato permanente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM)		10	10	10	10	4	1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		35	35	35	35
3	2	Erogazione di un contributo forfetario a favore del Segretariato permanente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) per la retribuzione da corrispondere al contabile messo a disposizione dall'Italia		25	25	25	25								
TOTALE				35	35	35	35	TOTALE				35	35	35	35

SCHEDA N. 5

Legge 5 giugno 2020, n. 64 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI			COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di pernottamento per 10 studenti e 10 componenti di gruppi scolastici sportivi inviati dall'Italia in Qatar per 5 giorni, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	12	12	12	12								
1 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di vitto per 10 studenti e 10 componenti di gruppi scolastici sportivi inviati dall'Italia in Qatar per 5 giorni, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	7	7	7	7	3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		196	196	196	196
1 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di viaggio per 10 studenti e 10 componenti di gruppi scolastici sportivi inviati dall'Italia in Qatar per 5 giorni, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	14	14	14	14								

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di pernottamento per 3 esperti in tutti i settori dell'istruzione inviati dall'Italia in Qatar per 5 giorni al fine di condividere gli sviluppi e i risultati ottenuti in campo educativo, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	2	2	2	2								
1 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di vitto per 3 esperti in tutti i settori dell'istruzione inviati dall'Italia in Qatar per 5 giorni al fine di condividere gli sviluppi e i risultati ottenuti in campo educativo, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	1	1	1	1			(vedi pagina precedente)					
1 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di viaggio per 3 esperti in tutti i settori dell'istruzione inviati dall'Italia in Qatar per 5 giorni al fine di condividere gli sviluppi e i risultati ottenuti in campo educativo, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	2	2	2	2								

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese per l'organizzazione di mostre a scopo educativo, scientifico e tecnico presso le scuole locali, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	8	8	8	8								
2 dell'Accordo di cooperazione	-	Partecipazione a corsi di formazione congiunti nel campo dell'istruzione, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	5	5	5	5								
2 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di permottamento per 3 partecipanti ai corsi di formazione congiunti nel campo dell'istruzione inviati dall'Italia in Qatar per 5 giorni, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	2	2	2	2								
2 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di vitto per 3 partecipanti ai corsi di formazione congiunti nel campo dell'istruzione inviati dall'Italia in Qatar per 5 giorni, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	1	1	1	1								

(vedi pagine precedenti)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
2 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di viaggio per 3 partecipanti ai corsi di formazione congiunti nel campo dell'istruzione inviati dall'Italia in Qatar per 5 giorni, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	2	2	2	2					
3 dell'Accordo di cooperazione	-	Contributi per la promozione dello studio delle lingue dei due Paesi che sottoscrivono l'Accordo, anche con forniture librarie e materiale audiovisivo come supporto per l'insegnamento della lingua italiana in Qatar, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	10	10	10	10			(vedi pagine precedenti)		
4 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di permottamento per 4 esperti inviati dall'Italia in Qatar per 5 giorni per incoraggiare lo scambio di esperienze ed informazioni in diverse aree legate all'istruzione, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	2	2	2	2					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
4 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di vitto per 4 esperti inviati dall'Italia in Qatar per 5 giorni per incoraggiare lo scambio di esperienze ed informazioni in diverse aree legate all'istruzione, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	2	2	2	2				
4 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di viaggio per 4 esperti inviati dall'Italia in Qatar per 5 giorni per incoraggiare lo scambio di esperienze ed informazioni in diverse aree legate all'istruzione, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	3	3	3	3			(vedi pagine precedenti)	
6 dell'Accordo di cooperazione	-	Accordi di cooperazione interuniversitaria per la promozione della collaborazione tra le università e gli altri istituti di insegnamento superiore dei Governi italiano e del Qatar, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	30	30	30	30				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
6 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di pernottamento per 5 docenti universitari inviati dall'Italia in Qatar per 5 giorni per la promozione della cooperazione accademica, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	3	3	3	3					
6 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di vitto per 5 docenti universitari inviati dall'Italia in Qatar per 5 giorni per la promozione della cooperazione accademica, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	2	2	2	2			<i>(vedi pagine precedenti)</i>		
6 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di viaggio per 5 docenti universitari inviati dall'Italia in Qatar per 5 giorni per la promozione della cooperazione accademica, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	4	4	4	4					
8 dell'Accordo di cooperazione	-	Assegnazione da parte dell'Italia di borse di studio a studenti e laureati del Qatar per due mensilità totali, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	2	2	2	2					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
9 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di pernottamento per 5 docenti o ricercatori universitari inviati dall'Italia in Qatar per 10 giorni allo scopo di rafforzare la collaborazione e facilitare il conseguimento di obiettivi scientifici comuni, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	7	7	7	7				
9 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di vitto per 5 docenti o ricercatori universitari inviati dall'Italia in Qatar per 10 giorni allo scopo di rafforzare la collaborazione e facilitare il conseguimento di obiettivi scientifici comuni, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	4	4	4	4			(vedi pagine precedenti)	
9 dell'Accordo di cooperazione	-	Spese di viaggio per 5 docenti o ricercatori universitari inviati dall'Italia in Qatar per 10 giorni allo scopo di rafforzare la collaborazione e facilitare il conseguimento di obiettivi scientifici comuni, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	4	4	4	4				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
9 dell'Accordo di cooperazione	-	Contributi per l'organizzazione di conferenze e seminari su temi scientifici e tecnologici, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	40	40	40	40								
9 dell'Accordo di cooperazione	-	Finanziamento di progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico, in attuazione dell'Accordo di cooperazione tra i governi italiano e del Qatar	*	30	30	30	30			(vedi pagine precedenti)					
TOTALE				196	196	196	196	TOTALE				196	196	196	196

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 6

Legge 5 giugno 2020, n. 65 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
3 dell'Accordo di cooperazione	par. 1, lett. d)	Spese di pernottamento per due rappresentanti italiani (1 dirigente militare e 1 tenente colonnello maggiore) inviati dall'Italia ad Ashgabat per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione con il Governo del Turkmenistan	*	1		1									
3 dell'Accordo di cooperazione	par. 1, lett. d)	Diaria giornaliera per il dirigente militare italiano inviato dall'Italia ad Ashgabat per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione con il Governo del Turkmenistan	*	0		0		3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		4		4	
3 dell'Accordo di cooperazione	par. 1, lett. d)	Diaria giornaliera per il tenente colonnello maggiore italiano inviato dall'Italia ad Ashgabat per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione con il Governo del Turkmenistan	*	0		0									

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
3 dell'Accordo di cooperazione	par. 1, lett. d)	Spese di viaggio per due rappresentanti italiani (1 dirigente militare e 1 tenente colonnello maggiore) inviati dall'Italia ad Ashgabat per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione con il Governo del Turkmenistan	*	3		3				(vedi pagina precedente)					
TOTALE				4		4				TOTALE		4		4	

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 7

Legge 5 giugno 2020, n. 66 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
II	-	Spese di soggiorno di 10 giorni in Italia per 20 docenti e ricercatori singaporeani per la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco interesse, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e singaporeano	*	24	24	24	24								
II	-	Spese per 20 soggiorni di lunga durata (30 giorni) in Italia, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e singaporeano	*	26	26	26	26								
II	-	Spese di viaggio per 20 docenti e ricercatori italiani, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e singaporeano	*	28	28	28	28	3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		440	440	449	449
II	-	Concessione di contributi per sostenere le attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e singaporeano	*	254	254	254	254								

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
II	-	Concessione di borse di studio a ricercatori singaporeani per 9 mensilità, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e singaporeano	*	7	7	7	7								
II	-	Finanziamento di progetti di ricerca congiunti delle istituzioni universitarie dei Paesi che sottoscrivono l'accordo, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e singaporeano	*	100	100	100	100			(vedi pagina precedente)					
IV	-	Spese di viaggio per l'invio in missione a Singapore di 3 dirigenti italiani membri dell'istituenda Commissione mista incaricata di redigere i programmi esecutivi, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e singaporeano	*			7	7								

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
IV dell'Accordo	-	Spese di pernottamento per l'invio in missione a Singapore di 3 dirigenti italiani membri dell'istituenda Commissione mista incaricata di redigere i programmi esecutivi, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e singaporeano	*			1	1					
IV dell'Accordo	-	Spese di vitto per l'invio in missione a Singapore di 3 dirigenti italiani membri dell'istituenda Commissione mista incaricata di redigere i programmi esecutivi, in attuazione dell'Accordo tra i governi italiano e singaporeano	*			1	1					
TOTALE				440	440	449	449	TOTALE				440
TOTALE				440	440	449	449	TOTALE				440
TOTALE				440	440	449	449	TOTALE				440

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 8

Legge 5 giugno 2020, n. 67 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
V	-	Spese di pernottamento per due rappresentanti italiani (1 dirigente militare e 1 tenente colonnello maggiore) inviati dall'Italia a Città del Messico per 3 giorni, al fine dello svolgimento di eventuali riunioni ed incontri operativi per elaborare e negoziare gli strumenti attuativi dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli stati uniti messicani	*	1	1	1	1	3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		8	8	8	8
V	-	Diaria giornaliera per il dirigente militare italiano inviato dall'Italia a Città del Messico per 3 giorni, al fine dello svolgimento di eventuali riunioni ed incontri operativi per elaborare e negoziare gli strumenti attuativi dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli stati uniti messicani	*	0	0	0	0								

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
V	-	Diaria giornaliera per il tenente colonnello maggiore italiano inviato dall'Italia a Città del Messico per 3 giorni, al fine dello svolgimento di eventuali riunioni ed incontri operativi per elaborare e negoziare gli strumenti attuativi dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli stati uniti messicani	*	0	0	0	0								
		Spese di viaggio per due rappresentanti italiani (1 dirigente militare e 1 tenente colonnello maggiore) inviati dall'Italia a Città del Messico per 3 giorni, al fine dello svolgimento di eventuali riunioni ed incontri operativi per elaborare e negoziare gli strumenti attuativi dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli stati uniti messicani		7	7	7	7								
		TOTALE		8	8	8	8			TOTALE		8	8	8	8

(vedi pagina precedente)

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 9

Legge 25 giugno 2020, n. 70 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI												COPERTURE				
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022	
6	1	((Implementazione della piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che siano entrati in contatto stretto con soggetti risultati positivi al Covid-19))			1.500			6	7	d	((Utilizzo delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di cui all' art. 122, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, a valere sul Fondo emergenze nazionali, di cui all'art. 44, d.lgs. n. 1/2018))		1.500			
TOTALE					0			TOTALE					0			

SCHEDA N. 10

Legge 2 luglio 2020, n. 72 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1	14	((Conferimento da parte dell'ISTAT fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 6 mesi))			385			1	14	d	((A valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT))		385		
1	2	Attività di supporto per l'analisi preliminare e la realizzazione di documenti tecnici di specifiche finalizzate all'implementazione della piattaforma tecnologica istituita presso il Ministero della salute per lo svolgimento di un'indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2	*		7										
1	2	Attività di supporto ai testi di interoperabilità con gli enti esterni finalizzata all'implementazione della piattaforma tecnologica istituita presso il Ministero della salute per lo svolgimento di un'indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2	*		5			1	15	b	Utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute		220		
1	2	Realizzazione di un'applicazione web per la gestione della raccolta dati finalizzata allo svolgimento di un'indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2	*		83										

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
1	2	Realizzazione Datamart per l'interrogazione di dati aggregati finalizzata allo svolgimento di un'indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2	*		18							
1	2	Attività di conduzione applicativa della durata di 1 anno finalizzata allo svolgimento di un'indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2	*		17					(vedi pagina precedente)		
1	2	Spese per licenze IBM e Microfocus per utenze NSIS finalizzate all'implementazione della piattaforma tecnologica istituita presso il Ministero della salute per lo svolgimento di un'indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2	*		90							
1	-	((Attività, svolta dalla Croce rossa Italiana (CRI), di chiamata diretta alla verifica della disponibilità dei soggetti identificati per l'effettuazione del prelievo, somministrazione di un apposito questionario, fissazione dell'appuntamento per il prelievo, raccolta e trasferimento dei campioni raccolti dai singoli laboratori alla banca biologica centrale dei campioni))	*		280			1	15	d		1.700
										((Utilizzo delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di cui all'art. 122, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, a valere sul Fondo emergenze nazionali, di cui all'art. 44, d.lgs. n. 1/2018))		

**Saldo netto da finanziare
(in migliaia)**

ONERI		COPERTURE														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022	
1	-	((Attività, svolta dalla Croce rossa Italiana (CRI), di raccolta, registrazione dei campioni sulla piattaforma tecnologica istituita presso il Ministero della salute e localizzazione dei campioni nelle scatole))	*		150											
1	-	((Servizio di raccolta dei campioni effettuato mediante camper presso la sede centrale della Croce Rossa Italiana o presso le ASL))	*		625											
1	-	((Servizio di raccolta dei campioni effettuato a domicilio mediante utilizzo di un'apposita auto))	*		375											
1	-	((Ulteriori attività di supporto logistico svolte dalla Croce rossa Italiana (CRI), quali sanificazione, dispositivi di protezione individuale, carburante, mezzi, operatori tecnici))	*		270											
1	6	((Acquisto di 8 congelatori di ultima generazione -80° destinati alla conservazione dei campioni residui aliquotati presso la banca biologica nazionale per un periodo di 5 anni))	*		200											
1	6	((Costi di ristrutturazione per alloggiamento dei campioni, inclusi i sistemi di allarme e telemonitoraggio))	*		250			1	15				700			
1	6	((Costo di conservazione dei campioni aggiuntivo al costo del congelatore 0,1 euro anno per aliquota))	*		225											

segue

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
1	6	((Costo del materiale per la preparazione aliquote e stoccaggio, quale plastiche, crytubi, etichette per congelamento, scatolette, pipette ed altro))	*		25					(vedi pagine precedenti)	
1	12	((Acquisto a cura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 dei materiali idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche nonché di ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica nazionale))			1.500			1	15	d	((Utilizzo delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di cui all'art. 122, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, a valere sul Fondo emergenze nazionali, di cui all'art. 44, d.lgs. n. 1/2018))
		Incremento dell'autorizzazione al Ministero della difesa all'assunzione a tempo determinato di ulteriori 9 unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'area III/1, con profilo di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica			115	231					
1-bis	1, lett. a)				115			1-bis	1, lett. b), capoverso co. 4, lett. a), n. 2	d	Riduzione del Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale e per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, di cui all'art. 619, d.lgs. n. 66/2010
											115

SCHEDA N. 11

Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE				
Art.	Co.	Disposizione	2019 Z	2020	2021	2022
1	2 e 3	((Costi per l'implementazione delle attività di assistenza domiciliare per i pazienti contagiati da Covid-19 in isolamento anche ospitati presso strutture alberghiere o altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità))	*	32.498		
1	4	((Costi per l'incremento e indirizzo delle azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare per i pazienti contagiati da Covid-19))	*1	708.969		
1	4-bis	((Attivazione della sperimentazione di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili di pazienti contagiati da Covid-19))		25.000		1.256.634
1	5	((Potenziamento della dotazione di personale infermieristico mediante forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuata, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, per un massimo di 8 unità ogni 50.000 abitanti))		332.640		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1	6	((Quota consolidata del personale aggiuntivo delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'art. 4-bis, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020))			61.000										
1	7	((Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale))			14.256						(vedi pagina precedente)				
1	8	((Attivazione da parte di Regioni e Province autonome di centri operativi regionali che svolgono funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina con relativa piattaforma e kit con apparecchiature di telemonitoraggio))	*2		72.271										

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
1	9	((Incremento del Fondo di cui all'art. 46 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, al fine della retribuzione dell'indennità di personale infermieristico))			10.000					(vedi pagine precedenti)	
1	4	((Costi per l'incremento e indirizzo delle azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare per i pazienti contagiati da Covid-19))	*1			708.969	733.969	1	11	d ((A valere sulle risorse del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato))	
1	4-bis	((Attrazione della sperimentazione di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili di pazienti contagiati da Covid-19))				25.000		1	11	d ((A valere sulle risorse del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato))	25.000
1	5	((Reclutamento di infermieri in numero non superiore a 8 unità ogni 50.000 abitanti attraverso assunzioni a tempo indeterminato))				480.000		1	11	d ((A valere sulle risorse del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato))	480.000
1	8	((Attrazione da parte di Regioni e Province autonome di centrali operative regionali che svolgono funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina con relativa piattaforma e kit con apparecchiature di telemonitoraggio))	*			32.497	32.497	1	11	d ((A valere sulle risorse del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato))	32.497

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019 N	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019 N	2020	2021	2022
1- bis	1	((Incremento della quota vincolata di fabbisogno sanitario standard vigente al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale e di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale))			20.000	20.000		1	d ((A valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato))			20.000	20.000
2	6-bis	Autorizzazione di spesa al fine di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nell'attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19		2.000			2	6-bis	b Riduzione del Fondo per esigenze in differibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		2.000		
2	1	((Incremento della dotazione di almeno 3.500 posti letto in terapia intensiva al fine di rendere strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19))	*3	606.340			2	9	d ((Istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della salute))		1.467.492		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019 N	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019 N	2020	2021	2022
2	2	((Riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione))	*	601.505									
2	3	((Costo di attivazione e messa in opera, per un periodo massimo di 4 mesi, di 300 posti letto in terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna con dotazione di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili previamente localizzate da parte di ciascuna Regione o Provincia autonoma))	*	50.000									
2	3	((Costo di personale per garantire l'esercizio dell'attività relativa all'attivazione e messa in opera di 300 posti letto in terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna con dotazione di 75 posti letto))	*	4.347					(vedi pagina precedente)				
2	4	((Interventi di ammodernamento delle strutture di pronto soccorso comprensivi sia di interventi di ristrutturazione leggera e adeguamento degli spazi, sia acquisto o sostituzione di attrezzature non disponibili))	*	192.700									
2	5, primo periodo	((Dotazione integrativa di 84 mezzi di soccorso H24 dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti Covid-19, dimissioni protette e trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da Covid-19))	*	12.600									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019 N ote	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019 N ote	2020	2021	2022
5	1-bis	Incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato al fine di sostenere l'incremento di ulteriori 1.000 contratti di formazione specialistica dei medici con relativa corresponsione di borse di studio				25.000	5	1-bis	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014				25.000
5-ter	1	Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative in 6 sedi universitarie, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia			1.800	3.600	5-ter	4	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			1.800	3.600
18-bis	1	Incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti di cui all'art. 14, legge n. 122/2016, finalizzato al maggiore ristoro per le vittime di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile, ovvero contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva					18-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		3.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
19	1	Arruolamento eccezionale, a domanda, di 30 ufficiali medici e 50 sottoufficiali infermieri della Marina militare, in servizio temporaneo con una ferma eccezionale della durata di un anno	*			1.833								
19	1	Arruolamento eccezionale, a domanda, di 30 ufficiali medici e 50 sottoufficiali infermieri dell'Aeronautica militare, in servizio temporaneo con una ferma eccezionale della durata di un anno	*			1.850		19	6	Accantonamento parte corrente - Ministero della difesa			3.962	
19	1	Arruolamento eccezionale, a domanda, di 10 ufficiali medici dell'Arma dei Carabinieri, in servizio temporaneo con una ferma eccezionale della durata di un anno	*			279								
23	6	Proroga per il triennio 2021/2023 dell'autorizzazione di cui all'art. 1, co. 301, legge n. 205/2017, relativa all'invio da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei				500	500	23	6	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'interno			500	500

**Saldo netto da finanziare
(in migliaia)**

		ONERI					COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
		Autorizzazione al Ministero dell'interno alla sottoscrizione di un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno per il rimborso delle spese mediche e sanitarie non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19		220	220			8	Riduzione del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali e sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi di cui all'art. 23, co. 1, legge n. 289/2002, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno		220	220	
25-bis	1	Contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie		5.000			25-bis	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		5.000		
26-bis	1	Incremento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15, legge n. 108/1996, da destinare a soggetti esposti al rischio usura		10.000			26-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		10.000		
30-bis	1	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate mediante carte di credito o di debito			10.000		30-bis	4	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			10.000	

segue

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
31	4-bis	Incremento del comparto del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento e acquisto di impianti sportivi, di cui all'art. 90, co. 12, legge n. 289/2002 istituito presso l'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'art. 14, co. 1, d.l. n. 23/2020, convertito dalla legge n. 40/2020		30.000			31	4-bis	Versamento all'entrata dello Stato delle somme di cui all'art. 56, co. 6, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, che ha istituito una sezione speciale del Fondo di garanzia finalizzato ad assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), legge n. 662/1996		30.000		
37	1	Versamento aggiuntivo all' <i>International Finance Facility for Immunization (IFFIm)</i> per il finanziamento della <i>Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)</i>		5.000			37	2	Accantonamento parte corrente - Ministero dell'economia e delle finanze		5.000		
38-bis	1	Erogazione di contributi a fondo perduto da destinare al sostegno dell'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione e nel <i>made in Italy</i>		5.000			38-bis	4	Riduzione del Fondo per esigenze differibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		5.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
38-ter	1	Riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costruzione o trasformazione in società <i>benefit</i>			7.000				Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		3.000	7.000	
38-ter	3	Istituzione nello stato di previsione del MISE di un Fondo per la promozione delle società <i>benefit</i> nel territorio nazionale		3.000				4					
39	1	Autorizzazione al MISE di avvalersi di un numero massimo annuo di 10 consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale		300	300	300							
39	4	Autorizzazione al MISE di avvalersi di un numero massimo annuo di 10 consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di impresa		500	500	500		5	Accantonamento parte corrente - Ministero dello sviluppo economico		800	800	800

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			le N							le N			
39	5-bis	Incremento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, per l'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove società e società cooperative da parte di lavoratori di imprese in crisi e per la gestione di aziende confiscate alla criminalità organizzata e per la salvaguardia dei livelli di occupazione		15.000			39	5-bis	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		15.000		
43	1	Istituzione nello stato di previsione del MISE del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale	4	30.000			43	7	Utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'art. 185-ter, d.lgs. n. 30/2005, che aveva istituito il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, disposta dal co. 6 del medesimo articolo		30.000		

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
44	1	Rifinanziamento del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km, di cui all'art. 1, co. 1041, legge n. 145/2018, destinato alla concessione di contributi statali parametrati al livello di emissione CO2 e alla presenza o meno di rottamazione di un precedente veicolo, in favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo nuovo di fabbrica, con prezzo di listino inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa			50.000			44	1-novies	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			50.000		
46-bis	1	Estensione del credito di imposta previsto dall'art. 49, d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, per il ristoro dei danni conseguenti al predetto annullamento o mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia			30.000			46-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			30.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
48	3-bis	Incremento delle risorse iscritte nello stato di previsione del MISE ai sensi dell'art. 1, co. 43, legge n. 549/1995, al fine di sviluppare servizi di informazione, <i>export management</i> e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese da parte delle camere di commercio italiane all'estero			5.000			48	3-bis	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	
		Autorizzazione all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ad assumere fino ad un massimo di 50 unità di personale non dirigenziale, con contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato al personale appartenente all'area IJIF1, nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali						48	4	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	
					714						
											714

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
48	4	(Autonizzazione all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ad assumere fino ad un massimo di 50 unità di personale non dirigenziale, con contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato al personale appartenente all'area III/FI, nelle more dell'espletamento delle relazioni non prodotte conveventuali)		952	1.190		48	4	b ((A valere sulle risorse della precedente autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 299, legge n. 160/2019))		952	1.190	
48	5	Interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna			15.000	15.000	48	5	a Accantonamento parte capitale - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		10.000	15.000	15.000
48-bis	1	Riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta ai soggetti esercenti attività di impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media di tale valore registrato nei tre esercizi precedenti			45.000	45.000	48-bis	6	b Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			45.000	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
		Concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi svolti dalle imprese in collaborazione con la						49-bis	5, lett. a)	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	
49-bis	1	Fondazione <i>Human Technopole</i> , attraverso una struttura denominata "Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita"			10.000	2.000	2.000	49-bis	5, lett. b)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004	2.000
		Rifinanziamento della legge n. 188/1990 relativa alla tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, per finanziare progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale						52-ter	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	2.000
52-ter	1					2.000					
		((Estensione per ulteriori 4 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata di 14 settimane, fermo restando la durata massima di 18 settimane))						70-bis	1	((Utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 22-ter, co. 1, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, che istituisce un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire una più ampia tutela delle posizioni lavorative))	1.162.200
70-bis	1				1.162.200						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
83	4	((Assunzione con contratti a tempo determinato di durata non superiore a 15 mesi da parte dell'INAIL, previa convenzione con ANPAL, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, finalizzata al sostegno delle imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività lavorative in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti lavorativi))			20.895	83.579		83	4	((A valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani))	
84	10	Riconoscimento di un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficino del trattamento di integrazione salariale	*		9.600			84	15	Riduzione del Fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, diretto al sostegno degli operatori colpiti dalle misure adottate per l'emergenza Covid-19, di cui all'art. 89, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	
88	1	((Istituzione del Fondo Nuove competenze, presso l'Agenzia nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) al fine di sostenere gli interventi di formazione dei lavoratori nei casi di rimodulazione dell'orario di lavoro in cui parte dell'orario viene destinato alla formazione))			230.000			88	1	((A valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale Sistemi di politiche attive per l'Occupazione - SPAO))	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
95	1	((Finanziamento da parte dell'INAIL a favore di imprese che realizzano iniziative ed interventi che consentono di realizzare il distanziamento sociale tra i lavoratori tra di loro e verso gli utenti e fornitori, la sanificazione degli ambienti di lavoro e il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro))			403.000			95	2	d	((Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 e allo stanziamento di bilancio 2020 per il finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro))	403.000
95	6-bis	((Finanziamento da parte dell'INAIL di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza))			200.000			95	6-bis	d	((Utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'art. 8, co. 15, d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, finalizzate ad investimenti))	200.000
103-bis	1	Concessione di contributi a favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la loro attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro subordinato ovvero di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente l'attività lavorativa frontaliera a decorrere al 23 febbraio 2020			6.000			103-bis	3	b	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	6.000

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
105- bis	1	Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, co. 3, d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, al fine di favorire attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e emancipazione delle donne vittime di violenza in condizioni di povertà		3.000			105-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		3.000		
		Riconoscimento di un contributo a favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 30.000 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di 16 anni già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali ovvero per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione					105-ter	5	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		10.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
105- quater	1	Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, co. 3, d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime		4.000			105- quater	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		4.000		
106- bis	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo in favore dei Comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020		20.000			106-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		20.000		
108	1	Incremento dello stanziamento del cap. 1352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per assicurare l'erogazione anticipata del Fondo sperimentale di riequilibrio per le Province e Città metropolitane		58.294			108	2	Utilizzo delle somme recuperate ai sensi dell'art. 1, co. 128 e 129, legge n. 228/2012, versate all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisite all'erario		58.294		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019 N	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019 N	2020	2021	2022
112- bis	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo a favore dei Comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria Covid-19, diversi da quelli ricadenti nei territori delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale		40.000			112-bis	5	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		40.000		
117	1	((Anticipazione del finanziamento sanitario corrente per garantire maggiore liquidità alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana, nonché all'Istituto superiore di sanità, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e al Centro nazionale sangue))	*	3.375.000			117	2	((A valere sulle disponibilità di cassa degli stanziamenti di bilancio))		3.375.000		
118- quater	1, lett. a)	Protoga dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 346, legge n. 208/2015, al fine di consentire al Comune di Matera di governare e gestire il ruolo di "Capitale europea della cultura" riconosciuto nel 2019		1.500			118- quater	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		1.500		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
118- quinquies	1	Contributo a favore della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'inviduazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da Covid-19		300			118- quinquies	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		300		
125	1	Riconoscimento di un credito di imposta a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione, degli enti non commerciali, nonché delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti	5	50.000			125	6	Utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'art. 64, d.l.n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, che aveva riconosciuto un credito di imposta per le spese sostenute e documentate per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro		50.000		
126	1-bis	Incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'art. 2, co. 6-sexies, d.l. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011		4.000			126	1-bis	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		4.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	2.019 Z	2.020	2.021	2.022	Art.	Co.	Modalità	2.019 Z	2.020	2.021	2.022
129-bis	3 e 4	Minori entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota ridotta per l'accisa del gasolio ad uso riscaldamento e dell'energia elettrica per il Comune di Campione d'Italia		55	105	103	129-bis	6	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		55	105	103
136-bis	1	Minor gettito derivante dal mancato assolvimento dell'imposta sostitutiva in caso di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni effettuate dalle cooperative agricole e i loro consorzi in possesso delle clausole anti lucrative	*	2.300	2.300	2.300							
136-bis	1	Minor gettito IRES derivante dal mancato assolvimento dell'imposta sostitutiva in caso di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni effettuate dalle cooperative agricole e i loro consorzi in possesso delle clausole anti lucrative	*			270	136-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		2.300	2.300	2.700
136-bis	1	Minor gettito IRPEF derivante dal mancato assolvimento dell'imposta sostitutiva in caso di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni effettuate dalle cooperative agricole e i loro consorzi in possesso delle clausole anti lucrative	*			10							

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
136-bis	1	Minor gettito IRAP derivante dal mancato assolvimento dell'imposta sostitutiva in caso di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni effettuata dalle cooperative agricole e i loro consorzi in possesso delle clausole anti-lucrativa	*				70			(vedi pagina precedente)	
155	1	((Concessione di un contributo da parte dell'Agenzia delle entrate a favore dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate - Riscossione al fine di garantire un equilibrio sostanziale dei conti dell'ente compromesso significativamente dalle misure di sostegno ai cittadini e alle imprese introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19))			300.000			155	1	((A valere sui fondi accantonati nel bilancio dell'Agenzia delle entrate a favore dell'Agenzia delle entrate - Riscossione))	300.000
163-bis	1	((Incremento delle risorse variabili del Fondo delle risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turazioni a seguito dell'incremento dei controlli presso porti, aeroporti e dogane interne, in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19))				8.000	8.000	163-bis	1	((A valere sui finanziamenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli))	8.000
178	2	((Riconoscimento del corrispettivo del soggetto gestore del Fondo turismo istituito ai sensi del co. 1 del medesimo articolo))			200			178	2	((A valere sulla dotazione del Fondo turismo di cui al co. 1 del medesimo articolo))	200

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
182	3-bis, lett. d), capoverso co. 12-ter	Istituzione nello stato di previsione del MIBACT di un Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi a seguito della sopravvenuta impossibilità di usufruire del titolo di viaggio, prenotazione del soggiorno o pacchetto turistico, non utilizzati prima della scadenza e non rimborsati a causa dell'insolvenza o fallimento dell'operatore turistico o del vettore		5.000	1.000		182	3-bis, lett. d), capoverso co. 12- <i>quater</i>	Riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia, di cui all'art. 179, co. 1, della medesima legge		5.000		
183	11- <i>quater</i>	Istituzione nello stato di previsione del MIBACT di un Fondo per il sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo		10.000			183	11- <i>quater</i>	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		10.000		
185-bis	1	Autorizzazione di spesa volta a sostenere investimenti per la riqualificazione, la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)		1.000			185-bis	1	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		1.000		

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			Note							Note			
188	1	Riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per le spese sostenute nel 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite		24.000			188	1	Riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'art. 1, legge n. 198/2016		24.000		
189	1	Riconoscimento di un contributo <i>una tantum</i> a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o di pensione		7.000			189	5	Riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'art. 1, legge n. 198/2016, da imputare alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio		7.000		
190	1	Riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per le spese sostenute per l'acquisto di servizi digitali, quali server, <i>hosting</i> , manutenzione evolutiva delle testate edite in formato digitale, e per <i>information technology</i> di gestione della connettività		8.000			190	8	Riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'art. 1, legge n. 198/2016		8.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
208	1	Istituzione nello stato di previsione del MIT di un Fondo destinato alla formazione di personale impiegato in attività di circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci			2.000			208	2	b	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, co. 18, d.l. n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, istitutivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)	
208	3	((Realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche alla velocità, delle direttrici ferroviarie Salerno - Reggio Calabria, Taranto - Metaponto - Potenza - Battipaglia, Genova - Ventimiglia))			25.000	15.000		208	3	b	((A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, co. 140, legge n. 232/2016))	15.000
208	4	((Realizzazione dell'intervento denominato "Variante di Riga", al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026))			7.000	10.000	14.000	208	5-bis	b	((A valere sulle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, co. 140, legge n. 232/2016, iscritte nello stato di previsione nel MEF e attribuite alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.))	24.000
												36.000

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
208	4	Finanziamento per il completamento dell'opera di ampliamento dell'Aeroporto di Orio al Serio, al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026		11.000	21.000	29.000							
208	5	Realizzazione di interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T)		5.000	16.000	16.000	208	5-bis	(A valere sulle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, co. 140, legge n. 232/2016, già trasferite al bilancio della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.)		5.000	23.000	23.000
209	1	Istituzione presso il MIT di un Fondo diretto ad assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, salvaguardando la salute dei dipendenti e dell'utenza		7.000			209	1	Accantonamento parte capitale - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		7.000		
209	2	AutORIZZAZIONE DI SPESA DIRETTA ad assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando la salute dei dipendenti		345			209	2	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, d.l. n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018, istitutivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)				232

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019 Z	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019 Z	2020	2021	2022
		(vedi pagina precedente)					209	2	Accantonamento parte corrente - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		113		
212	1	((Risorse per il rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto))		10.000	10.000	10.000	212	1	((A valere sulle risorse di cui all'art. 1, co. 613, legge n. 232/2016))		10.000	10.000	
212-bis	1	Risorse per la sostenibilità e innovazione del trasporto pubblico locale su acqua del Comune di Venezia		5.000	10.000	5.000	212-bis	2, lett. a)	Riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'art. 34-ter, co. 5, legge n. 196/2009, relativo alle somme dei residui passivi perenti		5.000		
							212-bis	2, lett. b)	Accantonamento parte capitale - Ministero dell'economia e delle finanze			10.000	5.000
213	1	Realizzazione di un sistema innovativo di bus rapidtransit, al fine di ridurre la congestione nel Comune di Taranto e nelle aree limitrofe e per agevolare la mobilità dei cittadini		5.000	10.000	35.000	213	1	Riduzione del Fondo di cui all'art. 1, co. 95, legge n. 145/2018, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese		5.000	10.000	35.000
214	2-bis	Trasferimento ad ANAS S.p.A. delle risorse per la realizzazione dell'intervento denominato "SS 42-Variante Trescore-Entratico" al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali del 2026		10.000			214	2-bis	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		10.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
214	2-ter	Trasferimento ad ANAS S.p.A. delle risorse per la realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento tra la strada statale n. 11-tangenziale ovest di Milano - Variante di Abbiategrasso" al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali del 2026		10.000			214	2-ter	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		10.000		
217	1	Istituzione nello stato di previsione del MEF del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale		40.000	50.000		217	2	Quota delle maggiori entrate derivanti dalla raccolta da scommesse relative ad eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale		40.000	50.000	
217-bis	1	Integrazione della dotazione finanziaria della legge n. 394/1977 relativa al potenziamento dell'attività sportiva universitaria		3.000			217-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		3.000		
218-bis	1	Contributo a fondo perduto a favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) al fine di assicurare un adeguato ristoro e sostegno per la ripresa e l'incremento delle loro attività		30.000			218-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		30.000		

**Saldo netto da finanziare
(in migliaia)**

		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
220- bis	1	Incremento del cap. 1360 iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia, relativo alle spese di giustizia, finalizzato alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle prestazioni professionali effettuate dal difensore, ausiliario del magistrato e consulente tecnico di parte			20.000			220-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			20.000		
222- bis	1	Incremento del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'art. 15, co. 2, d.lgs. n. 102/2004 a favore delle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito ingenti danni a seguito delle eccezionali gelate occorse nel periodo tra il 24 marzo e il 3 aprile 2020			10.000			222-bis	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			10.000		
227- bis	1	Rifinanziamento della legge n. 979/1982 al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio di antinquinamento dell'ambiente marino			2.000			227-bis	1	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014			2.000		

segue

588/142

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
229	2	Incremento del Fondo "Programma sperimentale buono mobilità", di cui all'art. 2, d.l. n. 111/2019, convertito dalla legge n. 141/2019, ai fini della concessione di un buono mobilità da utilizzare per l'acquisto di biciclette anche a pedalata assistita, veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale, esclusi quelli mediante autoveicoli		70.000			229	2	Utilizzo delle risorse disponibili sui capitoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2		50.000		
229	2						229	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		20.000		
229	2-bis	Istituzione nello stato di previsione del MIT di un Fondo destinato ai Comuni interessati per ristorare le imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza epidemiologica		20.000			229	2-bis	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		20.000		
229	4-bis	Concessione di un contributo a favore dei residenti nei Comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto 18 anni di età e che procedano alla sostituzione di motori entro e fuori bordo a due tempi con motori elettrici		1.000			229	4-quater	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		1.000		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
229-bis	2	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un Fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riutilizzo e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale			1.000			229-bis	8	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	
		Contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a completamento dell'orario di servizio per i collaboratori scolastici assunti a tempo parziale a seguito dell'internalizzazione dei servizi di pulizia			18.781			230	2-quater	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	
230-bis	2	<i>((Proroga da parte del MIR dei contratti a tempo determinato degli incarichi dei dirigenti tecnici per una durata massima fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato))</i>				7.900		230-bis	2	<i>((A valere sulle risorse dell'art. 2, co. 3, d.l. n. 126/2019, convertito dalla legge n. 159/2019))</i>	
		Contributo straordinario alla Città metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore "Salvatore Quasimodo" in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del Covid-19			5.000			232	4-bis	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014	

**Saldo netto da finanziare
(in migliaia)**

		ONERI					COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			Note										
234	1	((Autorizzazione di spesa per la realizzazione di un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, nonché per la previsione di spesa del personale scolastico))		10.000			234	2	((A valere sulle risorse del Programma operativo nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"))		10.000		
238-bis	1 e 2	Assunzione di 8 ricercatori in conseguenza della riconfigurazione del Centro alti studi per la difesa, in via sperimentale e per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze, della difesa e della sicurezza			480	480							
238-bis	1 e 2	Concessione di borse di studio nel numero massimo di 8, corrispondenti ai nuovi frequentatori della Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze, della difesa e della sicurezza a seguito della riconfigurazione del Centro alti studi per la difesa			107	214	238-bis	8	Riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare, di cui all'art. 616, d.lgs. n. 66/2010			587	694

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
243	1, capoverso co. 65- quinquies	Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per lo sviluppo delle aree interne, di cui all'art. 1, co. 65-ter, legge n. 205/2017, finalizzato a consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia Covid-19		60.000	30.000	30.000	243	1, capoverso co. 65- quinquies	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020		60.000	30.000	30.000
243	1, capoverso co. 65- sexies	Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per lo sviluppo delle aree interne, di cui all'art. 1, co. 65-ter, legge n. 205/2017, finalizzato a realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei Comuni svantaggiati			30.000	30.000	243	1, capoverso co. 65- sexies	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020			30.000	30.000
243	1, capoverso co. 65- septies	((Finanziamento in via sperimentale da parte dei Comuni presenti nelle aree interne di borse di studio da destinare a dottorati denominati "dottorati comunali", per la definizione, attuazione, studio e monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con gli obiettivi dell'Agenza 2030))			3.000	3.000	243	1, capoverso co. 65- septies	((A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020))			3.000	3.000

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019 N°	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019 N°	2020	2021	2022
244	1	Incremento della misura del credito di imposta di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 160/2019 riconosciuto alle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché Lazio, Marche, Umbria colpite dagli eventi sismici nel 2016 e del 18 gennaio 2017 per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo			106.400	106.400	244	3	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020			106.400	106.400
246	1	((Concessione di contributi a sostegno del Terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché Lombardia e Veneto, per rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19))	6	100.000	20.000		246	1	((A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020))		100.000	20.000	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
256	1, lett. b)	Incremento di 500 unità del contingente di giudici ausiliari di Corte d'Appello in aggiunta alle unità già in servizio per consentire lo smaltimento dell'arretrato penale presso le Corti d'Appello				10.000	10.000	256	4	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. n. 282/2004, convertito dalla legge n. 307/2004				10.000	10.000
258	1	Assunzione eccezionale nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020, al fine di consentire di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19			707			258	3	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, co. 4-bis, d.l. n. 39/2009, convertito dalla legge n. 77/2009, diretta al potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco			707		
261	1	Assunzione presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di un contingente di 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva FI, del ruolo speciale della protezione civile			1.167	2.000	2.000	261	1	Riduzione del Fondo per il pubblico impiego, di cui all'art. 1, co. 365, lett. b), legge n. 232/2016			1.167	2.000	2.000

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		ONERI					COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
1	11	Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato al fine dell'attuazione delle misure urgenti in materia di assistenza territoriale Trasferimento di risorse sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19		1.256.634			265	7, lett. a)	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla medesima legge		251.800	961.900	1.098.310
2	9 e 11	Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato al fine di sostenere l'incremento delle spese di personale		1.467.492			265	7, lett. a)	Utilizzo delle minori spese derivanti dalla medesima legge		19.400	63.100	47.100
2	10	Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato al fine di sostenere l'incremento delle spese di personale		430.975			265	7, lett. b)	Riduzione del Fondo costituito per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, di cui all'art. 1, co. 290, legge n. 160/2019			3.000.000	
5	1	Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato al fine di sostenere l'incremento dei contratti di formazione specialistica dei medici con corrispondente corresponsione di borse di studio		105.000	105.000	109.200	265	7, lett. c)	Ricorso all'indebitamento		153.205.412	25.825.140	34.064.830

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	2019 2020 2021 2022	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019 2020 2021 2022	
14	1	Incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, d.lgs. n. 1/2018	7		1.500.000							
15	1	Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'art. 19, legge n. 230/1998, al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica Covid-19			21.000							
19	1	Arruolamento eccezionale, a domanda, di 30 ufficiali medici e 50 sottoufficiali infermieri della Marina militare, in servizio temporaneo con una ferma eccezionale della durata di un anno	*		2.167			265				
19	1	Arruolamento eccezionale, a domanda, di 30 ufficiali medici e 50 sottoufficiali infermieri dell'Aeronautica militare, in servizio temporaneo con una ferma eccezionale della durata di un anno	*		2.187							
19	1	Arruolamento eccezionale, a domanda, di 10 ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri, in servizio temporaneo con una ferma eccezionale della durata di un anno	*		329							

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI					COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
19	5	Ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati di cui all'art. 9, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020			84.132									
20	1	Incremento di 80 ore di prestazioni di lavoro straordinario pro-capite per 220 unità di personale medico e paramedico militare per un periodo di 47 giorni, ai fini dello svolgimento dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19	*		653									
20	1	Incremento di 80 ore di prestazioni di lavoro straordinario pro-capite per 130 unità di personale militare impiegato nelle sale operative per un periodo di 47 giorni, ai fini dello svolgimento dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19	*		347									

(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
22	1	Prestazioni di lavoro straordinario per ulteriori 47 giorni, fino al termine dello stato di emergenza, per le 253 unità del personale delle Forze armate incrementate ai sensi dell'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		280						
22	1	Indennità onnicomprensiva per ulteriori 47 giorni, fino al termine dello stato di emergenza, per le 253 unità del personale delle Forze armate impiegate fuori dalla sede di servizio, incrementate ai sensi dell'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		350					(vedi pagina precedente)	
22	1	Indennità di marcia, missione e oneri per ricognizioni e trasferimenti per ulteriori 47 giorni, fino al termine dello stato di emergenza, per le 253 unità del personale delle Forze armate incrementate ai sensi dell'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		22						

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		ONERI					COPERTURE								
		Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
					30 N										
22	1		Spese di vitto per ulteriori 47 giorni, fino al termine dello stato di emergenza, per le 253 unità del personale delle Forze armate incrementate ai sensi dell'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*	178										
22	1		Spese di alloggiamento per ulteriori 47 giorni, fino al termine dello stato di emergenza, per le 253 unità del personale delle Forze armate incrementate ai sensi dell'art. 74, co. 01, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*	416										
22	1		Prestazioni di lavoro straordinario per ulteriori 47 giorni, fino al termine dello stato di emergenza, per le 7.050 unità del personale impiegate nel dispositivo "Strade sicure"	*	3.915										
22	1		Prestazioni di lavoro straordinario per le 115 unità del personale impiegate in Campania, facenti parte del contingente di cui all'art. 74-ter, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, integrato di ulteriori 500 unità	*	306										

(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
22	1	Indennità onnicomprensiva per le 115 unità del personale impiegate in Campania, facenti parte del contingente di cui all'art. 74-ter, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, integrato di ulteriori 500 unità	*		383						
22	1	Indennità di marcia, missioni e oneri per ricognizioni e trasferimenti per le 115 unità del personale impiegate in Campania, facenti parte del contingente di cui all'art. 74-ter, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, integrato di ulteriori 500 unità	*		8						
22	1	Spese di vitto per le 115 unità del personale impiegate in Campania, facenti parte del contingente di cui all'art. 74-ter, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, integrato di ulteriori 500 unità	*		195						
22	1	Spese di alloggio per le 115 unità del personale impiegate in Campania, facenti parte del contingente di cui all'art. 74-ter, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, integrato di ulteriori 500 unità	*		455						

(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019 Z	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019 Z	2020	2021	2022
22	1	Prestazioni di lavoro straordinario per le 375 unità del personale impiegate a decorrere dal 19 maggio 2020 al 31 luglio 2020, facenti parte del contingente di cui all'art. 74-ter, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, integrato di ulteriori 500 unità		653									
		Indennità onnicomprensiva per le 375 unità del personale impiegate a decorrere dal 19 maggio 2020 al 31 luglio 2020, facenti parte del contingente di cui all'art. 74-ter, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, integrato di ulteriori 500 unità											
22	1	Indennità di marcia, missioni e oneri per ricognizioni e trasferimenti per le 375 unità del personale impiegate a decorrere dal 19 maggio 2020 al 31 luglio 2020, facenti parte del contingente di cui all'art. 74-ter, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, integrato di ulteriori 500 unità		817					(vedi pagina precedente)				
22	1			39									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			2019	2020	2021	2022				2019	2020	2021	2022
22	1	Spese di vitto per le 375 unità del personale impiegate a decorrere dal 19 maggio 2020 al 31 luglio 2020, facenti parte del contingente di cui all'art. 74-ter, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, integrato di ulteriori 500 unità	*	416									
22	1	Spese di alloggiamento per le 375 unità del personale impiegate a decorrere dal 19 maggio 2020 al 31 luglio 2020, facenti parte del contingente di cui all'art. 74-ter, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, integrato di ulteriori 500 unità	*	971					(vedi pagina precedente)				
23	1	Prestazioni di lavoro straordinario effettuate dagli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato per assicurare il mantenimento fino al 30 giugno 2020 del dispositivo di contenimento della diffusione del Covid-19	*	114									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
COPERTURE														
%														
N														
23	1	Indennità di ordine pubblico per i servizi svolti in sede e fuori sede dagli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato per assicurare il mantenimento fino al 30 giugno 2020 del dispositivo di contenimento della diffusione del Covid-19	*		18.189									
		Prestazioni di lavoro straordinario effettuate dagli appartenenti all'Arma dei Carabinieri per assicurare il mantenimento fino al 30 giugno 2020 del dispositivo di contenimento della diffusione del Covid-19	*		12.468									
23	1	Indennità di ordine pubblico per i servizi svolti in sede e fuori sede dagli appartenenti all'Arma dei Carabinieri per assicurare il mantenimento fino al 30 giugno 2020 del dispositivo di contenimento della diffusione del Covid-19	*		63.097									
23	1	Prestazioni di lavoro straordinario effettuate dagli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza per assicurare il mantenimento fino al 30 giugno 2020 del dispositivo di contenimento della diffusione del Covid-19	*		464									

(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPETURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019 Z	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019 Z	2020	2021	2022
23	1	Indennità di ordine pubblico per i servizi svolti in sede e fuori sede dagli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza per assicurare il mantenimento fino al 30 giugno 2020 del dispositivo di contenimento della diffusione del Covid-19	*	11.413									
23	1	Indennità di ordine pubblico per i servizi svolti in sede dagli appartenenti alle polizie locali per assicurare il mantenimento fino al 30 giugno 2020 del dispositivo di contenimento della diffusione del Covid-19	*	18.630									
23	2	Spese di pulizia, sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici e degli ambienti in uso al Corpo della Polizia di Stato	*	3.000									
23	2	Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato	*	5.900									
23	2	Spese di sanificazione e disinfezione straordinaria dei mezzi e autoveicoli in uso al Corpo della Polizia di Stato	*	1.100									
23	2	Spese per l'acquisto di materiale per gli antisepsi per le mani per gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato	*	1.590									

(vedi pagina precedente)

588/10

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
23	2	Spese di pulizia, sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici e degli ambienti per esigenze delle Caserme dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al demanio Civile	*		3.000									
23	2	Spese di pulizia, sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici e degli ambienti per esigenze delle Caserme dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al demanio Civile Militare	*		1.000									
23	2	Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri	*		9.286									
23	2	Spese di sanificazione e disinfezione straordinaria dei mezzi e autoveicoli in uso all'Arma dei Carabinieri	*		1.056									
23	2	Spese per l'acquisto di materiali disinfettanti e igienizzanti per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri	*		1.631									

(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
23	2	Spese per l'acquisto e la dislocazione di un modulo abitato singolo prefabbricato da allestire per essere utilizzato quale centro sanitario di emergenza Covid-19 da posizionare presso la caserma "Salvo D'Acquisto" in Roma, per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri	*		538							
23	2	Spese di pulizia, sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici e degli ambienti in uso al Corpo della Guardia di Finanza	*		4.000							
23	2	Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza	*		3.000							
23	2	Spese di sanificazione e disinfezione straordinaria dei mezzi e autoveicoli in uso al Corpo della Guardia di Finanza	*		2.500							
23	3	Prestazioni di lavoro straordinario effettuate dagli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per assicurare un servizio h24 per 38 giorni			693							

(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI														
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
23	3	Spese per l'acquisto di attrezzature e materiali dei nuclei specialistici NBCR del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per il contrasto del rischio biologico	*		198									
23	3	Spese per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco	*		400									
23	3	Spese per incrementare i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco	*		100									
23	4	Prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale appartenente all'amministrazione civile in servizio per lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche nell'articolazione delle prefetture - U.t.G.			839									
23	4	Spese per la pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione delle prefetture - U.t.G.	*		450									

(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019 Z	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019 Z	2020	2021	2022
23	4	Spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e di dispositivi di protezione individuale per il personale appartenente all'amministrazione civile in servizio per lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche nell'articolazione delle prefetture - U.t.G.	*	300									
23	4	Spese per l'acquisto di materiale per videoconferenze e videoproiettori e altri materiali per la riapertura in sicurezza degli uffici del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione delle prefetture - U.t.G.		416					(vedi pagina precedente)				
23	4	Spese per l'acquisto di <i>personal computer</i> portatili, materiale di facile consumo e altri prodotti e servizi informatici nonché licenze <i>software</i> e servizi <i>cloud</i> di videoconferenza che permettono l'espansione del lavoro agile per il personale del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione delle prefetture - U.t.G.		2.512									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			$\frac{2019}{Z}$							$\frac{2019}{Z}$			
		Minor gettito derivante dal mancato versamento del saldo IRAP dovuto per il 2019 e l'acconto IRAP dovuto per il 2020 finalizzato al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale delle Regioni a statuto ordinario	*	3.396.000									
	1	Minor gettito derivante dal mancato versamento del saldo IRAP dovuto per il 2019 e l'acconto IRAP dovuto per il 2020 finalizzato al finanziamento corrente della spesa sanitaria della Regione Sicilia	*	108.000									
	1	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo finalizzato al ristoro della perdita di gettito subita dalle Regioni a statuto ordinario non destinate a finanziare il fondo sanitario nazionale	*										
24	4	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo finalizzato al ristoro della perdita di gettito subita dalle Province autonome non destinate a finanziare il fondo sanitario nazionale	*	228.000									
24	4		*	220.000									

(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
25	1	Contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere i soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 di due terzi rispetto al mese di aprile 2019			6.192.000						
26	10	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo per la concessione di un credito di imposta pari al 20 per cento per le società che apportano capitale a favore delle piccole e medie imprese, nonché un credito di imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale				2.000.000				(vedi pagina precedente)	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
26	12	Istituzione nello stato di previsione del MEF del "Fondo Patrimonio PMI", finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di capitali di medie dimensioni			4.000.000						
27	16	Affidamento da parte del MEF di incarichi di studio, consulenza, valutazione e assistenza per l'esplicitamento delle attività relative alla costituzione del Patrimonio destinato, denominato "Patrimonio Rilancio", da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.			100					(vedi pagina precedente)	
27	17	Assegnazione a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di titoli di Stato per gli apporti al Patrimonio destinato, denominato "Patrimonio Rilancio", effettuati dal MEF			44.000.000						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
28	1	Riconoscimento a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello considerato di un credito di imposta pari al 60 per cento dell'ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo	*		1.235.700						
28	2	Riconoscimento di un credito di imposta nella misura del 30 per cento in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo	*		134.300						(vedi pagina precedente)
28	3	Riconoscimento di un credito di imposta a favore delle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggi e turismo e ai <i>tour operator</i>	*		62.600						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
28	3-bis	Riconoscimento a favore dei soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello considerato di un credito di imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo	*		56.000						
28	3-bis	Riconoscimento a favore dei soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello considerato di un credito di imposta nella misura del 10 per cento in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo	*		5.400					(vedi pagina precedente)	
28	5	Riconoscimento di un credito di imposta a favore dei soggetti che abbiano iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e quelli colpiti da eventi calamitosi	*		5.000						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
29	1	Incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, legge n. 431/1998	8	160.000									
		Versamento da parte del MEF sul Conto Emergenza Covid-19 dell'importo diretto a sostenere la riduzione del costo del servizio elettrico per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020											
30	1	per le piccole e medie imprese connesse in bassa tensione, mediante riduzione delle "quote fisse" delle bollette elettriche, identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema"		600.000					(vedi pagina precedente)				
31	1	Incremento del Fondo di cui all'art. 1, co. 14, d.l. n. 23/2020, convertito dalla legge n. 40/2020, destinato alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. e CDP S.p.A. a favore di finanziamenti concessi ad imprese con sede in Italia che abbiano sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	9	30.000.000									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
31	2	Incremento del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), legge n. 662/1996		3.950.000									
		Assegnazione ad ISMEA di ulteriori risorse ad integrazione di quelle già versate sul conto corrente di tesoreria intestato al medesimo Istituto ai sensi dell'art. 13, co. 11, d.l. n. 23/2020, convertito dalla legge n. 40/2020, per le garanzie concesse a favore di imprese agricole e della pesca		250.000									
31	3-bis	Incremento della dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'art. 1, co. 507, legge n. 160/2019, al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese		5.000									
31	4	Assegnazione di risorse al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, co. 48, lett. c), legge n. 147/2013		100.000									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	N ote	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	N ote	2019	2020	2021	2022
36	2	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo finalizzato alla concessione della garanzia dello Stato per consentire la partecipazione italiana al Fondo di garanzia paneuropeo della Banca Europea degli Investimenti (BEI) e per stabilire le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale strumento europeo temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE)			1.000.000										
38	1	Risorse aggiuntive finalizzate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato per il rafforzamento degli interventi a favore delle start-up innovative			100.000										

(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
38	2	Concessione a favore delle start-up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, <i>innovation hub</i> , <i>business angel</i> e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative		10.000									
38	3	Incremento del Fondo di sostegno al <i>venture capital</i> di cui all'art. 1, co. 209, legge n. 145/2018, destinate ad investimenti nel capitale di rischio da parte di operatori professionali a beneficio delle start-up innovative e delle PMI innovative		200.000					(<i>vide pagina precedente</i>)				
38	7 - 9	Minor gettito derivante dall'incremento dell'aliquota di detrazione applicabile agli investimenti effettuati dalle persone fisiche in start-up innovative e PMI innovative			72.550	41.500							

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
38	12	Istituzione presso il MISE del Fondo per l'intrattenimento digitale denominato "First Playable Fund", al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale nelle fasi di concezione e riproduzione dei videogiochi mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto			4.000						
40	1	Riconoscimento alle microimprese e piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti di un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020			4.000					(vedi pagina precedente)	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
42	1	Istituzione nello stato di previsione del MISE di un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico", finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare alle start-up innovative e alle PMI innovative			500.000						
42	4	Stipula di una convenzione tra MISE ed ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile per la gestione del Fondo per il trasferimento tecnologico e l'attuazione delle relative iniziative			5.000						(vedi pagina precedente)
42	5	Costituzione del patrimonio iniziale della fondazione di diritto privato, denominata "Fondazione Enea Tech", sottoposta alla vigilanza del MISE, istituita da ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile			12.000						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
43	1	Istituzione nello stato di previsione del MISE del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale	10		70.000						
44	1	Incremento del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km, di cui all'art. 1, co. 1041, legge n. 145/2018, destinato alla concessione di contributi in favore di chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo di listino inferiore a 50.000 euro, IVA esclusa			100.000	200.000				(vedi pagina precedente)	
48	1, lett. a) n. 1	Rifinanziamento del Fondo di promozione integrata di cui all'art. 72, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020			250.000						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
48	1, lett. b-bis)	Incremento delle risorse volte all'integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o necessità, previste dall'art. 72, co. 4-bis, lett. b), d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020		2.000									
48	2	Incremento della disponibilità del Fondo rotativo destinato ad interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'art. 2, co. 1, d.l. n. 251/1981, convertito dalla legge n. 27/2020		200.000									
49	1	Realizzazione di un'infrastruttura di ricerca denominata "Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive"		20.000					(vedi pagina precedente)				
52	1	Sospensione dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai programmi civili e di sicurezza nazionale, dei finanziamenti concessi ai sensi della legge n. 808/1985 dovuti dalle imprese del settore aerospaziale		15.000									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
67	1	Incremento della seconda sezione del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale del Terzo settore di cui all'art. 72, d.lgs. n. 117/2017, al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore			100.000						
68	-	Rifinanziamento del trattamento di integrazione salariale ordinaria e parziale estensione della durata massima per i lavoratori dipendenti già tutelati dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria, concesso ai sensi dell'art. 19, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		870.000					(vedi pagina precedente)	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
68	-	Contribuzione figurativa relativa al finanziamento del trattamento di integrazione salariale ordinaria e parziale estensione della durata massima per i lavoratori dipendenti già tutelati dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria, concesso ai sensi dell'art. 19, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		548.500						
68	-	Rifinanziamento del trattamento di integrazione salariale ordinaria e parziale estensione della durata massima per i lavoratori dipendenti già tutelati dai Fondi di solidarietà che hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria, concesso ai sensi dell'art. 19, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		5.626.800						(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			Note							Note			
68	-	Contribuzione figurativa relativa al finanziamento del trattamento di integrazione salariale ordinaria e parziale estensione della durata massima per i lavoratori dipendenti già tutelati dai Fondi di solidarietà che hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario come forma di sostegno al reddito, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria, concesso ai sensi dell'art. 19, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*	3.206.600									
68	1, lett. f)	Rifinanziamento dell'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015, previsto dall'art. 19, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*	637.500					(vedi pagina precedente)				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
68	1, lett. f)	Contribuzione figurativa derivante dal rifinanziamento dell'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 148/2015, previsto dall'art. 19, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		382.500										
68	1, lett. g), capoverso co. 6-ter	Contribuzione figurativa per l'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 148/2015	*		91.000						(vedi pagina precedente)				
69	1	Rifinanziamento del trattamento ordinario di integrazione salariale e parziale estensione della durata massima per le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso in trattamento di integrazione salariale straordinario, concesso ai sensi dell'art. 20, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		292.600										

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			Note							Note			
69	1	Contribuzione figurativa derivante dal rifinanziamento del trattamento ordinario di integrazione salariale e parziale estensione della durata massima per le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso in trattamento di integrazione salariale straordinario, concesso ai sensi dell'art. 20, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*	197.800									
70	1	Rifinanziamento del trattamento di integrazione salariale in deroga per lavoratori dipendenti agricoli e non agricoli, per i quali non si applicano le tutele previste dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria o dai Fondi di solidarietà categoriali, concesso ai sensi dell'art. 22, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*	1.192.100									
									(vedi pagina precedente)				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
70	1	Contribuzione figurativa derivante dal rifinanziamento del trattamento di integrazione salariale in deroga per lavoratori dipendenti agricoli e non agricoli, per i quali non si applicano le tutele previste dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria o dai Fondi di solidarietà categoriali, concesso ai sensi dell'art. 22, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		450.800						
71	1, capoverso art. 22-ter	Istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito capitolo di bilancio al fine di assicurare una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata con il rifinanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, previsto dagli artt. da 68 a 70 della medesima legge			2.673.200						(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
72	1, lett. a) e c)	Riconoscimento del congedo parentale, cui è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ovvero corresponsione di un bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori in alternativa al congedo parentale, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, concesso ai sensi dell'art. 23, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		415.700					(vedi pagina precedente)				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
72	1, lett. a) e c)	Contribuzione figurativa connessa al riconoscimento del congedo parentale, cui è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ovvero corresponsione di un bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori in alternativa al congedo parentale, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, concesso ai sensi dell'art. 23, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		103.700							
										(vedi pagina precedente)		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			Note							Note			
72	1, lett. a) e c)	Riconoscimento del congedo parentale, cui è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ovvero l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori in alternativa al congedo parentale, per i genitori lavoratori con figli in situazione di handicap grave e di età compresa tra i 13 e i 40 anni, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, concesso ai sensi dell'art. 23, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*	33.100					(vedi pagina precedente)				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019 Mio Z	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019 Mio Z	2020	2021	2022
72	1, lett. a) e c)	Riconoscimento del congedo parentale, cui è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ovvero corresponsione di un bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori in alternativa al congedo parentale, per i genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, concesso ai sensi dell'art. 23, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020		44.700					(vedi pagina precedente)				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
72	1, lett. a) e c)	Contribuzione figurativa connessa al riconoscimento del congedo parentale, cui è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ovvero corresponsione di un bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori in alternativa al congedo parentale, per i genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, concesso ai sensi dell'art. 23, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020		10.400					(vedi pagina precedente)				

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
72	1, lett. a) e c)	Riconoscimento del congedo parentale, cui è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ovvero corresponsione di un bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori in alternativa al congedo parentale, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, concesso ai sensi dell'art. 23, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		17.000					(vedi pagina precedente)	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
72	1, lett. a) e c)	Contribuzione figurativa connessa al riconoscimento del congedo parentale, cui è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ovvero corresponsione di un bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori in alternativa al congedo parentale, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, concesso ai sensi dell'art. 23, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		5.300					(vedi pagina precedente)	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
72	2	Corresponsione di un bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, a favore dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza Covid-19, concesso ai sensi dell'art. 25, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		37.600							
73	1	Incremento del numero di giorni di fruizione dei permessi retribuiti ex legge n. 104/1992, art. 33, nei mesi di maggio e giugno 2020 fino ad un massimo di 12	*		454.600							
73	1	Contribuzione figurativa da versare per l'incremento del numero di giorni di fruizione dei permessi retribuiti ex legge n. 104/1992, art. 33, nei mesi di maggio e giugno 2020 fino ad un massimo di 12	*		150.100							

(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			2019	2020	2021	2022				2019	2020	2021	2022
74	1, lett. b)	Proroga fino al 31 luglio 2020 dell'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ai fini del riconoscimento del trattamento economico a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, già prevista ai sensi dell'art. 26, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*	188.000									
74	1, lett. b)	Contribuzione figurativa connessa alla proroga fino al 31 luglio 2020 dell'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ai fini del riconoscimento economico a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, già prevista ai sensi dell'art. 26, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*	62.000									
									(vedi pagina precedente)				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019 Z	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019 Z	2020	2021	2022
78	1	Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza finalizzato al riconoscimento dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria anche per i mesi di aprile e maggio 2020		650.000									
82	7	Stipula di convenzioni tra i centri di assistenza fiscale (Caf) e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per la presentazione delle richieste del Reddito di emergenza (REM) ai Caf		5.000					(vedi pagina precedente)				
82	10	Istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo per il Reddito di emergenza (REM) quale forma di sostegno al reddito straordinario per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19		966.300									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
84	1, 2 e 3	Riconoscimento di un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 per i liberi professionisti titolari di partita IVA e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che siano iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'art. 27, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		748.600						
84	4	Riconoscimento di un'indennità per il mese di aprile 2020 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad eccezione della Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge 335/1995 già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'art. 28, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		1.830.000						(vedi pagina precedente)

SEGRE

**Saldo netto da finanziare
(in migliaia)**

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
84	5 e 6	Riconoscimento di un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, o di NASpI già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'art. 29, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		348.400										
84	7	Riconoscimento di un'indennità per il mese di aprile 2020 per i lavoratori del settore agricolo che abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non sono titolari di trattamento pensionistico diretto, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'art. 30, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		330.000						(vedi pagina precedente)				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
84	8	Riconoscimento di un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori dipendenti e autonomi che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'art. 44, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		442.800						
84	10	Riconoscimento di un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, oppure con 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'art. 38, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020	*		114.000					(vedi pagina precedente)	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
85	3	Incremento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'art. 12, co. 1, d.l. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, per integrare l'ammontare del beneficio del Reddito di cittadinanza che dovesse risultare inferiore alle indennità previste dal co. 1 del medesimo articolo, a favore dei lavoratori domestici		8.300										
89-bis	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo per ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile		46.000										
92	1	Proroga di ulteriore due mesi dell'indennità mensile di disoccupazione denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" (NASpI), di cui all'art. 1, d.lgs. n. 22/2015, il cui termine di scadenza ricada nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020	*	398.400										

(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI													
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
92	1	Contribuzione figurativa da erogare per la proroga di ulteriore due mesi dell'indennità mensile di disoccupazione denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" (NASpl), di cui all'art. 1, d.lgs. n. 22/2015, il cui termine di scadenza ricada nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020	*	213.500									
92	1	Proroga di ulteriore due mesi dell'indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all'art. 15, d.lgs. n. 22/2015, il cui termine di scadenza ricada nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020	*	1.800					(vedi pagina precedente)				
94	1	Anticipo al 2020 della prestazione di NASpl e DIS-COLL nel caso in cui i precettori di tali benefici stipulino con i datori di lavoro del settore agricolo un contratto a termine non superiore a 30 giorni, rinnovabile per ulteriori 30 giorni, senza perdere il diritto alla corresponsione della prestazione	*	1.300									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			Z							Z			
94	1	Incremento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'art. 12, co. 1, d.l. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, per garantire la corresponsione del Reddito di cittadinanza anche ai percettori del beneficio che stipulino con i datori di lavoro del settore agricolo un contratto a termine non superiore a 30 giorni, rinnovabile per ulteriori 30 giorni, senza perdere il diritto alla corresponsione della prestazione		57.600									
98	1	Riconoscimento di un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla Gestione separata, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'art. 96, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020		200.000					(vedi pagina precedente)				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
98	5	Incremento delle risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il riconoscimento dell'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla Gestione separata			30.000						
98	7	Estensione del trattamento di integrazione salariale in deroga per lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, per i quali non si applicano le tutele previste dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, che abbiano una retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro	*		13.000						(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
98	7	Contribuzione figurativa connessa all'estensione del trattamento di integrazione salariale in deroga per lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, per i quali non si applicano le tutele previste dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, che abbiano una retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro	*		8.100					(vedi pagina precedente)				
103	15 e 16	Maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato presso le Prefetture - U.t.G. e presso l'Amministrazione centrale per l'attuazione delle procedure relative all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari	*		6.399	6.399		103	26, lett. a) d	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari	11	35.000		
103	15 e 16	Servizi di sanificazione mensile dei locali impiegati dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato presso le Prefetture - U.t.G. e presso l'Amministrazione centrale per l'attuazione delle procedure relative all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari	*		600			265	7, lett. a) c	Utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla medesima legge		93.720		

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
103	15 e 16	Servizi di igienizzazione quotidiana dei locali impiegati dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato presso le Prefetture - U.t.G. e presso l'Amministrazione centrale per l'attuazione delle procedure relative all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari	*	600									
103	15 e 16	Dotazione di dispositivi di protezione individuale e gel disinfettante per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato presso le Prefetture - U.t.G. e presso l'Amministrazione centrale per l'attuazione delle procedure relative all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, nonché per l'utenza esterna	*	889			265	7, lett. c)	Ricorso all'indebitamento		110.073	346.399	340.000
103	15 e 16	Adeguamento della piattaforma informatica dello Sportello Unico dell'Immigrazione in uso al personale dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato presso le Prefetture - U.t.G. e presso l'Amministrazione centrale per l'attuazione delle procedure relative all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari	*	200									

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
103	15 e 16	Maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza impiegato presso gli Uffici immigrazione delle Questure e la direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere per l'attuazione delle procedure relative all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari	*		24.235										
103	15 e 16	Oneri legati alla presenza di mediatori culturali presso ogni sede dell'Amministrazione della pubblica sicurezza presso gli Uffici immigrazione delle Questure e la direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere per l'attuazione delle procedure relative all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari	*		4.481										

(Vedi pagine precedenti)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
103	15 e 16	Dotazione di dispositivi ambientali, quali portali termoscanner e pannelli in plexiglass, per la tutela del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza impiegato presso gli Uffici immigrazione delle Questure e la direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere per l'attuazione delle procedure relative all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari	*		1.013						
103	15 e 16	Dotazione di dispositivi di protezione individuale e gel disinfettante per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza impiegato presso gli Uffici immigrazione delle Questure e la direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere per l'attuazione delle procedure relative all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, nonché per l'utenza esterna	*		376						(Vedi pagine precedenti)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
103	23	Autorizzazione al Ministero dell'interno di avvalersi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro fino a 800 unità di personale a contratto a termine per 6 mesi presso l'Amministrazione civile dell'interno	*		18.462						
103	23	Autorizzazione al Ministero dell'interno di avvalersi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro fino a 800 unità di personale a contratto a termine per 6 mesi presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza	*		11.538					(Vedi pagine precedenti)	
103	24	Incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'attuazione delle procedure relative all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari			170.000	340.000	340.000				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
104	1	Incremento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 1, co. 1264, legge n. 296/2006, al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente delle persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura	12		90.000			265			
104	2	Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3, legge n. 112/2016, al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la dozione di misure di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità			20.000						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
104	3	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per le persone con disabilità volto a garantire la concessione da parte degli enti gestori delle strutture di un indennizzo per l'adozione di dispositivi di protezione individuale o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio			40.000									
104	3-bis	Incremento del Fondo sanitario nazionale per consentire l'erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento delle attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica			5.000									

(Vedi pagine precedenti)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			Z							Z			
105	3	Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art. 19, co. 1, d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, per consentire ai Comuni di potenziare i centri estivi diurni, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra gli zero e i 16 anni, nonché per contrastare la povertà educativa ed incrementare le opportunità culturali ed educative dei minori		150.000									
106	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo per assicurare ai Comuni, Province e Città metropolitane le risorse necessarie per l'esplicitamento delle funzioni fondamentali, a causa della possibile perdita di entrate dovuta all'emergenza Covid-19		3.500.000					(Vedi pagine precedenti)				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
107	1	Reintegro del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, co. 308, lett. b), legge n. 228/2012 a seguito dell'emergenza alimentare			400.000						
111	1	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo per assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione, a causa della possibile perdita di entrate dovuta all'emergenza Covid-19			1.500.000						(Vedi pagine precedenti)
112	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo a favore dei Comuni ricadenti nei territori delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza in conseguenza della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da Covid-19, da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale			200.000						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			Note							Note			
107	1	Reintegro del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, co. 308, lett. b), legge n. 228/2012 a seguito dell'emergenza alimentare		400.000									
111	1	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo per assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione, a causa della possibile perdita di entrate dovuta all'emergenza Covid-19		1.500.000					(Vedi pagine precedenti)				
112	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo a favore dei Comuni ricadenti nei territori delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza in conseguenza della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da Covid-19, da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale		200.000									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
112	1- <i>bis</i>	Riconoscimento di un contributo al Comune di San Colombano al Lambro, ancorché appartenente alla Provincia di Milano, in conseguenza della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da Covid-19, da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale			500						
115	1	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo per assicurare la liquidità per pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili	13		12.000.000						
115	2	Stipula di una convenzione tra MEF e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per garantire l'immediata operatività del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili			300						(Vedi pagine precedenti)
115	4	Potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, co. 1, d.l. n. 35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013			300						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
119	1	Minor gettito IRPEF e IRES derivante dall'applicazione della detrazione pari al 110 per cento per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica da persone fisiche, dagli Istituti autonomi di case popolari comunque denominati e dagli enti del terzo settore, dal mese di luglio 2020 fino a dicembre 2021	*	40.700		527.000	1.275.000				
119	1	Riconoscimento di un credito di imposta a favore del fornitore che abbia anticipato il corrispettivo dovuto, sotto forma di sconto, per interventi di riqualificazione energetica da parte di persone fisiche, dagli Istituti autonomi di case popolari comunque denominati e dagli enti del terzo settore, dal mese di luglio 2020 fino a dicembre 2021	*			270.700	896.600			(Vedi pagine precedenti)	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019 N°	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019 N°	2020	2021	2022
119	4	Minor gettito IRPEF e IRES derivante dall'applicazione della detrazione pari al 110 per cento per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione antisismica da persone fisiche, dagli Istituti autonomi di case popolari comunque denominati e dagli enti del terzo settore, dal mese di luglio 2020 fino a dicembre 2021	*	8.800	111.800	247.200							
119	4	Riconoscimento di un credito di imposta a favore del fornitore che abbia anticipato il corrispettivo dovuto, sotto forma di sconto, per interventi di ristrutturazione antisismica da parte di persone fisiche, dagli Istituti autonomi di case popolari comunque denominati e dagli enti del terzo settore, dal mese di luglio 2020 fino a dicembre 2021	*		58.900	176.600							
									(Vedi pagine precedenti)				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019 Note	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019 Note	2020	2021	2022
119	4	Minor gettito IRPEF derivante dall'applicazione della detrazione pari al 90 per cento per i premi di polizze assicurative contro il rischio di eventi calamitosi aventi ad oggetto immobili su cui si siano effettuati interventi di ristrutturazione antisismica e successiva cessione del credito ad un'impresa di assicurazione	*		54.200	31.000							
119	5	Minor gettito IRPEF e IRES derivante dall'applicazione della detrazione pari al 110 per cento per le spese sostenute per interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici e di sistemi di accumulo integrati da persone fisiche, dagli Istituti autonomi di case popolari comunque denominati e dagli enti del terzo settore, dal mese di luglio 2020 fino a dicembre 2021	*	13.000	165.400	374.600			(Vedi pagine precedenti)				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
119	5	Riconoscimento di un credito di imposta a favore del fornitore che abbia anticipato il corrispettivo dovuto, sotto forma di sconto, per interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici e di sistemi di accumulo integrati da parte di persone fisiche, dagli Istituti autonomi di case popolari comunque denominati e dagli enti del terzo settore, dal mese di luglio 2020 fino a dicembre 2021	*			86.500	266.500				
119	8	Minor gettito IRPEF derivante dall'applicazione della detrazione pari al 110 per cento per le spese documentate sostenute per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	*		1.100	12.800	23.900				(Vedi pagine precedenti)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019 Note	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019 Note	2020	2021	2022
119	8	Riconoscimento di un credito di imposta a favore del fornitore che abbia anticipato il corrispettivo dovuto, sotto forma di sconto, per spese documentate sostenute per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	*		7.000	17.600							
120	1	Riconoscimento di un credito di imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e altri enti privati per l'adozione di misure di adeguamento dei processi produttivi e ambienti di lavoro per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19			2.000.000				(Vedi pagine precedenti)				
123	1	Minori entrate derivanti dall'abrogazione dell'art. 1, co. 718, legge n. 190/2014 e dell'art. 1, co. 2, legge n. 145/2018, in materia di innalzamento delle aliquote IVA	*		18.600.000	25.050.000							

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
123	1	Minori entrate derivanti dall'abrogazione dell'art. 1, co. 718, legge n. 190/2014 e dell'art. 1, co. 2, legge n. 145/2018, in materia di innalzamento delle aliquote delle accise sui carburanti per autotrazione	*			1.221.000	1.683.000				
124	1 e 2	Minori entrate derivanti dall'azzeramento dell'aliquota IVA per il 2020 e la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento a decorrere dal 2021 per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19			257.000	317.700	317.700				(Vedi pagine precedenti)
125	1	Riconoscimento di un credito di imposta a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione, degli enti non commerciali, nonché delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti	14		150.000						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
129	1	Minori entrate derivanti dalla riduzione del 10 per cento delle rate di acconto dell'accisa sul gas naturale e dell'energia elettrica relative al periodo da maggio a dicembre 2020	*		246.900						
129	1	Minor gettito in termini di imposte dirette derivante dalla riduzione del 10 per cento delle rate di acconto dell'accisa sul gas naturale e dell'energia elettrica relative al periodo da maggio a dicembre 2020	*				108.000				
129	1	Minor gettito IRAP derivante dalla riduzione del 10 per cento delle rate di acconto dell'accisa sul gas naturale e dell'energia elettrica relative al periodo da maggio a dicembre 2020	*				26.700				(Vedi pagine precedenti)
130	1	Minori entrate derivanti dalla proroga dei termini di applicazione di alcune misure in materia di accisa dirette al recupero del tax-gap, previste dagli artt. 5, 7, 10, 11, e 12, d.l. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019			320.310						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
133	1	Minori entrate derivanti dalla proroga al 1° gennaio 2021 dell'applicazione delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI)	*		140.600	91.100					
133	1	Minori entrate derivanti dalla proroga al 1° gennaio 2021 dell'applicazione delle disposizioni istitutive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche prodotte con l'aggiunta di zuccheri	*		58.500	29.300					
136	-	Minori entrate derivanti dall'estensione dei benefici fiscali previsti dalla normativa dei Piani di risparmio a lungo termine (PIR) alle piccole e medie imprese (PIR-PMI)			10.700	55.200	93.300				(Vedi pagine precedenti)
143	1	Minori entrate derivanti dalla proroga al 1° gennaio 2021 della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche acquisite attraverso il sistema di interscambio			57.000						

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

COPERTURE															
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
147	1	Incremento in termini di IVA del limite massimo annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24, di cui all'art. 34, co. 1, legge n. 388/2000	*		528.600										
147	1	Incremento in termini di IRAP del limite massimo annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24, di cui all'art. 34, co. 1, legge n. 388/2000	*		2.900										
147	1	Incremento in termini di IRES del limite massimo annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24, di cui all'art. 34, co. 1, legge n. 388/2000	*		25.500										
147	1	Incremento in termini di IRPEF del limite massimo annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24, di cui all'art. 34, co. 1, legge n. 388/2000	*		500										
										(Vedi pagine precedenti)					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI					COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
152	1	Sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensione o assegni di quiescenza			9.700									
153	1	Sospensione delle verifiche di cui all'art. 48-bis, dPR n. 602/1973, in ordine all'ineffettamento dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento da parte del soggetto beneficiario di pagamenti da parte delle PP.A.A.			29.100									
157	-	Proroga dei termini di notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione di sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli atti, comunicazioni e inviti degli esiti del controllo automatizzato e formale e delle cartelle di pagamento			205.000									

(Vedi pagine precedenti)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			Note							Note			
165	7	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa su passività delle banche italiane e su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità		30.000									
169	6	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo per la copertura della concessione del sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, azienda, rami di azienda, beni e rapporti giuridici di banche poste in liquidazione coatta amministrativa		100.000					(vedi pagine precedenti)				
176	-	Riconoscimento di un credito di imposta a favore delle imprese turistico ricettive, agriturismi e <i>bed and breakfast</i> per la fruizione del <i>tax credit</i> vacanze da parte dei nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 40.000		1.677.200									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
176	-	Riconoscimento di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 40.000 che fruiscono del <i>tax credit</i> vacanze presso imprese turistico ricettive, agriturismi e <i>bed and breakfast</i>				733.800					
177	1, lett. a)	Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa alla quota Stato per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari	*		3.350						(vedi pagine precedenti)
177	1, lett. b)	Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa alla quota Stato per gli immobili rientranti nella categoria catastale D2 (alberghi e pensioni)	*		121.000						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
177	1, lett. b)	Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa alla quota Stato per gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marittime e montane, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast</i> , residence e campeggi nel caso in cui i proprietari siano anche gestori della relativa attività	*	6.200									
177	1, lett. b-bis)	Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa alla quota Stato per gli immobili rientranti nella categoria catastale D (imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni)	*	4.350					(vedi pagine precedenti)				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
177	2	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili del settore turistico			76.550									
178	1	Istituzione nello stato di previsione del MIBACT di un Fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione dell'acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili da adibire ad attività turistico-ricettive			50.000					(vedi pagine precedenti)				
179	1	Istituzione nello stato di previsione del MIBACT del Fondo per la promozione del turismo in Italia, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale			20.000									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			2019	2020	2021	2022				2019	2020	2021	2022
180	1	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di un Fondo diretto al ristoro parziale ai Comuni per le minori entrate dovute alla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno a causa dell'applicazione delle misure restrittive per il contenimento del Covid-19		100.000									
181	1- <i>quater</i>	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di un Fondo diretto al ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero dal pagamento del canone e della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP e COSAP) da parte dei titolari di concessione o autorizzazione all'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2020		12.500					(vedi pagine precedenti)				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
181	5	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo diretto al ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero dal pagamento del canone e della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP e COSAP) da parte delle imprese di pubblico esercizio esercenti attività di ristorazione e somministrazione bevande per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2020		127.500										
182	1	Istituzione nello stato di previsione del MIBACT di un Fondo per la concessione di contributi a favore delle agenzie di viaggio e <i>tour operator</i> a seguito delle misure restrittive per il contenimento del Covid-19										25.000		

(vedi pagine precedenti)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
182	1-bis	Riconoscimento della concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana e l'ingresso a titolo gratuito nei musei, monumenti, gallerie, aree archeologiche situati nel territorio nazionale per la durata di un mese a favore degli studenti iscritti a corsi di laurea, master universitario e dottorato di ricerca			10.000						
183	1, lett. a)	Incremento del Fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, diretto al sostegno degli operatori colpiti dalle misure adottate per l'emergenza Covid-19, di cui all'art. 89, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020			65.000						(vedi pagine precedenti)
183	1, lett. a)	Incremento del Fondo di parte capitale per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, diretto al sostegno degli operatori colpiti dalle misure adottate per l'emergenza Covid-19, di cui all'art. 89, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020			50.000						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
183	2	Istituzioni nello stato di previsione del MIBACT di un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, diretto al sostegno delle librerie e dell'intera filiera dell'editoria		171.500									
183	3	Autorizzazione di spesa per consentire il ristoro ed assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi di cultura statali del settore museale a causa della mancata vendita dei biglietti di ingresso conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19		100.000					(vedi pagine precedenti)				
183	9	Estensione di un credito di imposta ai fini IRPEF per le persone fisiche che effettuino erogazioni liberali a favore dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti	*		90	140							

**Saldo netto da finanziare
(in migliaia)**

segue

		ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
183	9	Estensione di un credito di imposta ai fini IRES per le persone giuridiche che effettuino erogazioni liberali a favore dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti	*			450	900								
183	10	Autorizzazione di spesa per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli			10.000										
183	10-ter	Incremento della dotazione del Fondo "Carta della cultura" istituito dall'art. 6, co. 2, legge n. 15/2020			15.000										
183	11-ter	Incremento delle risorse del Bonus cultura per l'assegnazione ai diciottenni di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto dei biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani, musica, musei, mostre, gallerie e così via			30.000										

(vedi pagine precedenti)

segue

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		ONERI					COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
184	1	Istituzione nello stato di previsione del MIBACT di un Fondo finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale		50.000										
184	5-bis	Realizzazione e completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova Urbis Pietà, Giotto, la Cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento"		2.000						(vedi pagine precedenti)				
186	1, capoverso co. 1-ter	Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'art. 1, legge n. 198/2016 per il riconoscimento del credito di imposta ai soggetti che effettuano investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani o periodici o su emittenti televisive o radiofoniche		32.500										

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
187	1	Minor gettito derivante dall'introduzione di un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali quotidiani e periodici e relativi supporti integrativi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), mediante innalzamento al 95 per cento Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'art. 1, legge n. 198/2016 per il riconoscimento del credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa delle testate editte Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'art. 1, legge n. 198/2016 per il riconoscimento del contributo <i>una tantum</i> a favore dei soggetti esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste		13.000									
188	1			24.000					(vedi pagine precedenti)				
189	5			7.000									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
190	8	Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'art. 1, legge n. 198/2016 per il riconoscimento del credito di imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per le spese sostenute per l'acquisto di servizi digitali		8.000									
195	1	Stanziamiento nello stato di previsione del MISE per il Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali, diretto a garantire un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19		50.000					(vedi pagine precedenti)				
196	1	Indennizzo a favore della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per i minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo e il 30 giugno 2020		115.000									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			Netto							Netto			
196	3	Autorizzazione di spesa a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per coprire i costi derivanti dalla riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico Concessione di contributi per l'attuazione di progetti diretti a migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, mediante l'istituzione, l'avvio, la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti ("Marebonus")		155.000									
197	1			30.000					(vedi pagine precedenti)				
197	2	Concessione di contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia ("Ferrobonus")		20.000									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
198	1	Istituzione presso il MIT di un Fondo per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC, che impieghino aeromobili con capacità superiore a 19 posti		130.000									
199	7, lett. a)	Istituzione presso il MIT di un Fondo destinato a compensare le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro per la riduzione dell'importo dei canoni concessori e contributi ai soggetti fornitori di lavoro portuale		6.000					(vedi pagine precedenti)				
199	7, lett. b)	Istituzione presso il MIT di un Fondo destinato all'erogazione dell'indennizzo a favore delle società di ormeggio per le ridotte prestazioni rese nel periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019		24.000									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
199	10-bis	Istituzione nello stato di previsione del MIT di un Fondo diretto a compensare, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti derivanti dai diritti di porto dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19		5.000									
199	10-bis	Istituzione nello stato di previsione del MIT di un Fondo diretto a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito una perdita di fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019		5.000					(vedi pagine precedenti)				

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

		ONERI					COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
200	1	Istituzione presso il MIT di un Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi realizzati nel precedente biennio subita dalle imprese del trasporto pubblico locale e regionale			500.000										
201	1	Incremento del Fondo salva-opere di cui all'art. 47, d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito della diffusione del Covid-19			40.000					(vedi pagine precedenti)					
202	7	Istituzione nello stato di previsione del MISE di un Fondo finalizzato alla compensazione dei danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac come conseguenza diretta dell'emergenza epidemiologica al fine di consentire la prosecuzione dell'attività			350.000		202	7	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'art. 3, co. 3, d.l. n. 3/2020, convertito dalla legge n. 21/2020			2.000.000			

588/142

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
202	7	Istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo per consentire al partecipazione al capitale sociale e al rafforzamento della dotazione patrimoniale della società di nuova costituzione per l'esercizio dell'attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci			2.500.000			265	7, lett. c)	Ricorso all'indebitamento	
202	7	Avvalimento da parte del MEF di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali per la costituzione della nuova società per l'esercizio dell'attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci			300						
204	1	Incremento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'art. 1-ter, d.l. n. 249/2004, convertito dalla legge n. 291/2004, mediante minori afflussi alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS				65.700	131.400	265			

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
209	1	Istituzione presso il MIT di un Fondo diretto ad assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, salvaguardando la salute dei dipendenti e dell'utenza Incremento delle risorse assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori da utilizzare per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture Compenso per il lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per assicurare il potenziamento del dispositivo di controllo dei passeggeri che si imbarcano sui traghetti da e per le isole				1.400	1.400				
210	1				20.000					(vedi pagine precedenti)	
211	1										

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			Z							Z			
		Spese per la pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti ed uffici aperti al pubblico per lo svolgimento dei servizi essenziali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera su tutto il territorio nazionale		1.000									
211	1	Spese per pulizia e sanificazione delle unità navali e dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19		300					(vedi pagine precedenti)				
211	1	Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario per il personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera impiegato per l'assolvimento di compiti essenziali e/o indifferibili		250									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
211	1	Spese per l'acquisto di 160 ozonizzatori portatili per il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera finalizzati ad abbattere la carica virale in ambienti chiusi per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale degli agenti biologici		320									
213- bis	1	Finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026		4.000					(vedi pagine precedenti)				
214	1	Contributo massimo al fine di compensare ANAS S.p.A. dei minori introiti riscossi determinati dalla riduzione della circolazione autostradale a causa delle misure di contenimento e prevenzione della diffusione del Covid-19			25.000	25.000							

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			$\frac{2019}{N}$							$\frac{2019}{N}$			
214	3	Contributo a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti a causa dell'emergenza epidemologica da Covid-19		70.000	80.000	80.000							
219	1	Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione personale e materiali igienico-sanitario per il personale dell'amministrazione giudiziaria	*	10.200									
219	1	Spese per la sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al personale dell'amministrazione giudiziaria	*	3.075									
219	1	Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso per consentire di svolgere anche da remoto l'attività del personale dell'amministrazione giudiziaria	*	18.453									

(vedi pagine precedenti)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
219	2	Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso per consentire di svolgere anche da remoto l'attività del personale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità	*		4.612									
219	3	Prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte alla situazione di emergenza connessa alla diffusione del Covid-19	*		3.325					(vedi pagine precedenti)				
219	3	Prestazioni di lavoro straordinario effettuato dai direttori di istituti penitenziari per adulti e minori al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte alla situazione di emergenza connessa alla diffusione del Covid-19	*		331									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
222	2	Esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell'allevamento, ippicoltura, pesca, acquacoltura, dovuti nel periodo dal 1° gennaio al 31 giugno 2020			426.100			222	9	b	Risparmi di spesa derivanti dalla modifica dell'art. 78, co. 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, mediante riduzione della dotazione inizialmente prevista per il Fondo per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, disposta dal co. 7 del medesimo art.	80.000
222	3	Istituzione nello stato di previsione del MIPAAF del Fondo emergenziale per le filiere in crisi, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico			90.000			265	7, lett. c)	d	Ricorso all'indebitamento	499.900
222	4	Trasferimento a favore di ISMEA per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca			30.000							

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
222	5	Incremento del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'art. 15, d.lgs. n. 102/2004, al fine di sostenere le aziende ortofrutticole colpite dall'attacco della "cimice asiatica"			30.000						
222	8	Riconoscimento di un'indennità per il mese di maggio 2020 a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995			3.800					(vedi pagina precedente)	
223	1	Stazionamento nello stato di previsione del MIPAAF per l'erogazione di contributi a favore delle imprese viticole che si impegnano a ridurre volontariamente la produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed ad indicazione geografica			100.000			265			

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
		Quota degli interessi a totale carico dello Stato derivante dalla concessione di mutui da parte di Cassa Depositi e Prestiti a favore dei consorzi di bonifica per consentire la continuità della attività e fronteggiare la crisi di liquidità determinata dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica			10.000	10.000							
	4	Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un Fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività eco-compatibili nelle zone economiche ambientali (ZEA) e che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza Covid-19		40.000					(vedi pagina precedente)				
227	1	Stipula di contratti a tempo determinato per assistente tecnico nel limite di 1.000 unità presso le scuole del primo ciclo per il periodo da settembre a dicembre 2020		9.300									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
230- bis	3	Istituzione nello stato di previsione del MIR di un Fondo da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017		13.100									
231	1	Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, co. 601, legge n. 296/2006, al fine di garantire la ripresa dell'attività scolastica in sicurezza		331.000					(vedi pagina precedente)				
231	7	Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli studenti e il personale scolastico al fine di garantire un corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020	*	3.197									
231	7	Spese per la pulizia degli ambienti scolastici al fine di garantire un corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020	*	36.027									

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
231	7	Trasferimento di risorse alla Regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano per sostenere le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli studenti e il personale scolastico e la pulizia degli ambienti scolastici al fine di garantire un corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020			2.000						
232	8	Incremento del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'art. 11, co. 4- <i>sexies</i> , d.l. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica e per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio da Covid-19			30.000					(vedi pagina precedente)	
233	1	Incremento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 12, d.lgs. n. 65/2017 in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19			15.000						

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
233	3	Contributo a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o mancato versamento delle rette o partecipazioni, comunque denominate, da parte dei fruitori a causa della sospensione dei servizi in presenza		165.000									
233	4	Contributo a favore delle scuole primarie e secondarie paritarie a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o mancato versamento delle rette o partecipazioni, comunque denominate, da parte dei fruitori a causa della sospensione dei servizi in presenza		120.000					(vedi pagina precedente)				
235	1	Istituzione nello stato di previsione del MIR del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di realizzare misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle istituzioni scolastiche statali		377.600	600.000								

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
			000	000	000	000				000	000	000	000
236	1	Incremento del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, di cui all'art. 100, d.l. n. 1/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, al fine di consentire agli studenti l'accesso da remoto a banche dati e risorse bibliografiche, per l'acquisto di dispositivi digitali o per l'accesso a piattaforme digitali finalizzati alla ricerca o didattica a distanza		62.000									
236	3	Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), legge n. 537/1993, al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero totale o parziale dal contributo onnicomprensivo annuale		165.000					(vedi pagina precedente)				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
236	3	Incremento del Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), legge n. 537/1993, al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero totale o parziale dal contributo onnicomprensivo annuale		8.000										
236	4	Incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 68/2012, al fine di promuovere il diritto agli studi universitari degli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi		40.000						(vedi pagina precedente)				
236	5	Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), legge n. 537/1993, al fine di consentire la proroga di due mesi dell'erogazione di borse di studio ai dottorandi già titolari delle stesse		15.000										

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
238	1	Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), legge n. 537/1993, al fine di consentire l'assunzione di 3.331 nuovi ricercatori			200.000	200.000							
238	2	Incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'art. 7, d.lgs. n. 204/1998, per consentire l'assunzione di 939 ricercatori di III livello in enti di ricerca vigilati dal MUR	*		45.000	45.000							
238	2	Incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'art. 7, d.lgs. n. 204/1998, per consentire l'assunzione di 104 ricercatori in enti di ricerca diversi da quelli vigilati dal MUR, con esclusione dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Agenzia ENEA	*		5.000	5.000							

(vedi pagina precedente)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019 M Z	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019 M Z	2020	2021	2022
238	4	Incremento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'art. 1, co. 870, legge n. 296/2006 al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra le università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative dell'UE			250.000	300.000							
238	5	Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), legge n. 537/1993, al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del Paese			100.000	200.000			(vedi pagina precedente)				
239	1	Istituzione nello stato di previsione del MEF del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione										50.000	

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI					COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	2019 9 10 N	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019 9 10 N	2020	2021	2022	#####
265	3	Interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al co. 1 del medesimo articolo		119.000	1.130.000	1.884.000								
265	4	Incremento del livello di finanziamento dello Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard per far fronte agli interventi di cui al Titolo I della medesima legge			500.000	1.500.000			(vedi pagina precedente)					
265	5	Incremento del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, legge n. 190/2014		475.300	67.550	89.000								
TOTALE				157.976.995	30.591.938	35.844.203	TOTALE				157.976.995	30.591.938	35.844.203	#####

* Fonte: relazione tec. Fonte: relazione tecnica

1 L'onere indicato da un lato è comprensivo dell'onere di personale, indicato come limite massimo nella misura di € 265 mln; dall'altro, per il biennio 2020/2021 è calcolato al netto del costo dell'attivazione della sperimentazione di cui al successivo co. 4-bis

2 L'onere indicato per l'anno 2020 è comprensivo dell'onere di personale per un importo complessivo pari a € 23,6 mln

3 L'onere indicato è calcolato al netto del costo di attivazione e messa in opera dei posti letto previsti dal successivo co. 3

4 La dotazione iniziale del Fondo è pari ad € 100 mln. La restante parte, pari ad € 70 mln, trova copertura da parte dell'art. 265 della medesima legge

5 Il credito di imposta è riconosciuto nel limite massimo di € 200 mln. La restante parte, pari ad € 150 mln, trova copertura da parte dell'art. 265 della medesima legge

6 Una quota delle risorse stanziata per il 2020, pari ad € 20 mln, è destinata ad interventi di contrasto alla povertà educativa

7 Parte delle risorse destinate al Fondo, pari ad € 1.000 mln, sono destinate agli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di cui all'art. 122, d.l.n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e trasferite sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata

8 Una quota dell'incremento, pari a 20 mln, è destinata alla locazione degli immobili abitativi degli studenti fuori sede con un ISEE non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso del canone di locazione

9 Una quota dell'incremento, pari a 1.700 mln, è destinata alla sezione speciale istituita ai sensi dell'art. 35, co. 5 della medesima legge

10 La dotazione iniziale del Fondo è pari ad € 100 mln. La restante parte, pari ad € 30 mln, trova copertura autonoma da parte del co. 7 del medesimo articolo

11 Tale copertura viene considerata come attingimento di risorse interne, come tale da non rifluire nell'art. 265, co. 7, lett. c)

12 Una quota dell'incremento, pari a 20 mln, è destinata alla realizzazione di progetti di vita indipendente

13 La prima sezione del Fondo con dotazione di euro 8.000 mln è diretta ad assicurare il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari; la seconda Sezione del Fondo con dotazione di euro 4.000 mln è diretta ad assicurare il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Servizio Sanitario Nazionale

14 Il credito di imposta è riconosciuto nel limite massimo di € 200 mln. La restante parte, pari ad € 50 mln, trova copertura autonoma da parte del co. 6 del medesimo articolo

SCHEDA N. 12

Legge 17 luglio 2020, n. 82 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
8 e 9 del Trattato di cui all'art. 1, lett. a)	-	Spese relative alla traduzione di atti e documenti, in attuazione del Trattato di estradizione tra i governi italiano e colombiano	*		4	4	4								
14 e 19 del Trattato di cui all'art. 1, lett. a)	-	Spese di viaggio relative al trasferimento di 2 soggetti estradandi, in attuazione del Trattato di estradizione tra i governi italiano e colombiano	*		2	2	2								
14 e 19 del Trattato di cui all'art. 1, lett. a)	-	Spese di viaggio relative a 2 accompagnatori per ciascun estradando per 2 missioni annue, in attuazione del Trattato di estradizione tra i governi italiano e colombiano	*		14	14	14	3	1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			34	34	34
14 e 19 del Trattato di cui all'art. 1, lett. a)	-	Spese di missione da liquidare a 2 accompagnatori per ciascun estradando per 2 missioni annue per 6 giorni di missione, in attuazione del Trattato di estradizione tra i governi italiano e colombiano	*		2	2	2								

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
14 e 19 del Trattato di cui all'art. 1, lett. a)	-	Spese di soggiorno da liquidare a 2 accompagnatori per ciascun estradando per 2 missioni annue per 6 giorni di missione, in attuazione del Trattato di estradizione tra i governi italiano e colombiano	*		3	3	3			(Vedi pagina precedente)					
17 del Trattato di cui all'art. 1, lett. a)	-	Spese relative al trasferimento di cose sequestrate all'estradando da effettuare mediante il servizio navale, in attuazione del Trattato di estradizione tra i governi italiano e colombiano	*		10	10	10								
Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese di viaggio per il trasferimento temporaneo di 2 persone detenute, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*		3	3	3								
Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese di viaggio per 2 accompagnatori per ciascun detenuto trasferito temporaneamente valutato per 2 missioni l'anno, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*		29	29	29	3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		142	142	142	142

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese di missione di 2 accompagnatori per ciascun detenuto trasferito temporaneamente valutate per 2 missioni l'anno, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*	3	3	3	3					
Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese di soggiorno di 2 accompagnatori per ciascun detenuto trasferito temporaneamente valutate per 2 missioni l'anno, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*	5	5	5	5			(Vedi pagina precedente)		
6 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese per la traduzione di atti e documenti, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*	4	4	4	4					
12 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese per comparizione delle persone tramite videoconferenze, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*	10	10	10	10					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
12 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese per l'assistenza di un interprete nel caso di audizione tramite videoconferenze, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*	1	1	1	1				
15 e 22 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese di viaggio per la comparizione di testimoni e periti, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*	3	3	3	3			(Vedi pagine precedenti)	
15 e 22 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese di soggiorno per la comparizione di testimoni e periti, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*	1	1	1	1				
15 e 22 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese di vitto per la comparizione di testimoni e periti, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*	1	1	1	1				

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
15 e 22 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese per compensi di periti comprensivi di onorari e indennità, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*		3	3	3								
17 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese di viaggio relative al trasferimento temporaneo di persone detenute per rendere dichiarazioni in qualità di teste, vittima o di correo, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*		3	3	3								
17 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese di viaggio per accompagnatori di persone detenute trasferite temporaneamente per rendere dichiarazioni in qualità di teste, vittima o di correo, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*		29	29	29								

(Vedi pagine precedenti)

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)												
ONERI						COPERTURE						
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
17 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese di missione per accompagnatori di persone detenute trasferite temporaneamente per rendere dichiarazioni in qualità di teste, vittima o di correo, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*		3	3	3					
17 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese di soggiorno per accompagnatori di persone detenute trasferite temporaneamente per rendere dichiarazioni in qualità di teste, vittima o di correo, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*		5	5	5			(Vedi pagine precedenti)		
21 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese relative al trasferimento di cose sequestrate alla persona detenuta da effettuare mediante il servizio navale, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*		10	10	10					

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
23 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese di viaggio per favorire la cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare, mediante la partecipazione a corsi formativi e di aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale Spese di vitto per favorire la cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare, mediante la partecipazione a corsi formativi e di aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*	3	3	3	3								
23 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese di viaggio per i componenti delle squadre investigative comuni per l'attività investigativa e d'indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*	1	1	1	1			(Vedi pagine precedenti)					
24 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese di viaggio per i componenti delle squadre investigative comuni per l'attività investigativa e d'indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*	5	5	5	5								

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)														
ONERI						COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
24 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese di permottamento per i componenti delle squadre investigative comuni per l'attività investigativa e d'indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*	5	5	5								
24 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese di vitto per il magistrato componente delle squadre investigative comuni per l'attività investigativa e d'indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*	1	1	1			(vedi pagina precedente)					
24 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese di indennità di missione per i 2 ufficiali di polizia giudiziaria componenti delle squadre investigative comuni per l'attività investigativa e d'indagine utile a favorire il corso del procedimento giudiziario, in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*	2	2	2								

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
26 del Trattato di cui all'art. 1, lett. b)	-	Spese per consegne vigilate o controllate che implicano attività dirette all'acquisizione di elementi di prova mediante operazioni "sotto copertura", in attuazione del Trattato tra i Governi italiano e colombiano in materia di assistenza giudiziaria in materia penale	*		10	10	10			(vedi pagina precedente)					
6 del Trattato di cui all'art. 1, lett. c)	-	Spese relative alla traduzione di atti e documenti, in attuazione del Trattato sul trasferimento di persone condannate tra i governi italiano e colombiano	*		4	4	4								
17 del Trattato di cui all'art. 1, lett. c)	-	Spese di viaggio relative al trasferimento di 2 soggetti condannati, in attuazione del Trattato sul trasferimento di persone condannate tra i governi italiano e colombiano	*		2	2	2	3	1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			24	24	24
17 del Trattato di cui all'art. 1, lett. c)	-	Spese di viaggio relative a 2 accompagnatori per ciascun condannato per 2 missioni annue, in attuazione del Trattato di estradizione tra i governi italiano e colombiano	*		14	14	14								

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
17 del Trattato di cui all'art. 1, lett. c)	-	Spese di missione da liquidare a 2 accompagnatori per ciascun condannato per 2 missioni annue, in attuazione del Trattato di estradizione tra i governi italiano e colombiano	*		2	2	2								
17 del Trattato di cui all'art. 1, lett. c)	-	Spese di soggiorno da liquidare a 2 accompagnatori per ciascun condannato per 2 missioni annue, in attuazione del Trattato di estradizione tra i governi italiano e colombiano	*		3	3	3								
TOTALE					200	200	200	TOTALE					200	200	200

* Fonte: relazione tecnica

Legge 17 luglio 2020, n. 87 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015

SCHEDA N. 13

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
16	-	Spese di pernottamento per l'istituenda Commissione mista, composta da tre funzionari dell'area dirigenziale del MIBAC esperti del settore cinematografico, in missione in Bulgaria al fine di verificare l'applicazione dell'Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva tra i Governi italiano e bulgaro	*1			1									
16	-	Spese di vitto per l'istituenda Commissione mista, composta da tre funzionari dell'area dirigenziale del MIBAC esperti del settore cinematografico, in missione in Bulgaria al fine di verificare l'applicazione dell'Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva tra i Governi italiano e bulgaro	*1			1		3	1	a	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			3	
16	-	Spese di viaggio per l'istituenda Commissione mista, composta da tre funzionari dell'area dirigenziale del MIBAC esperti del settore cinematografico, in missione in Bulgaria al fine di verificare l'applicazione dell'Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva tra i Governi italiano e bulgaro	*1												
		TOTALE				3				TOTALE				3	

1 La Commissione mista si riunisce ogni due anni alternativamente nei due Paesi contraenti

SCHEDA N. 14

Legge 17 luglio 2020, n. 89 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019

Saldo netto da finanziare
(in *mitigata*)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
10 della Convenzione di cui all'art. 1	-	Minor gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Uruguay, in attuazione della Convenzione tra i governi italiano e uruguayano per eliminare la doppia imposizione sui redditi delle persone fisiche	*			15	15								
12 della Convenzione di cui all'art. 1	-	Minor gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota di ritenuta sui canoni erogati a soggetti non residenti in Uruguay, in attuazione della Convenzione tra i governi italiano e uruguayano per eliminare la doppia imposizione sui redditi delle persone fisiche	*			5	5	3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale				67	67
14 della Convenzione di cui all'art. 1	-	Minor gettito derivante dalla modifica della ritenuta alla fonte a titolo di imposta dei compensi erogati al soggetto non residente titolare di reddito autonomo, in attuazione della Convenzione tra i governi italiano e uruguayano per eliminare la doppia imposizione sui redditi delle persone fisiche	*			42	42								

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
21 della Convenzione di cui all'art. 1	-	Minor gettito derivante dall'applicazione del criterio della tassazione in base alla residenza del soggetto percettore di redditi diversi, che impedisce il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, in attuazione della Convenzione tra i governi italiano e uruguayano per eliminare la doppia imposizione sui redditi delle persone fisiche	*			5	5			(vedi pagina precedente)					
TOTALE						67	67	TOTALE						67	67

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 15

Legge 17 luglio 2020, n. 90 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
4	4.1	Spese di pernottamento per due rappresentanti italiani (1 dirigente militare e 1 tenente colonnello o maggiore) inviati dall'Italia ad Addis Abeba per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e etiopie	*1		1		1								
4	4.1	Spese di diaria giornaliera per il dirigente militare inviato dall'Italia ad Addis Abeba per 3 giorni, al fine di partecipare alle visite ufficiali e gli incontri operativi per elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e etiopie	*1		0		0	3	1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			5		5
4	4.1	Spese di diaria giornaliera per il tenente colonnello o maggiore inviato dall'Italia ad Addis Abeba per 3 giorni, al fine di partecipare alle visite ufficiali e gli incontri operativi per elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e etiopie	*1		0		0								

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
4		Spese di viaggio per due rappresentanti italiani (1 dirigente militare e 1 tenente colonnello o maggiore) inviati dall'Italia ad Addis Abeba per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo tra i Governi italiano e etiopie	*1		4		4			(vedi pagina precedente)					
1	4.1														
TOTALE					5		5	TOTALE					5		5

* Fonte: relazione tecnica

1 L'Accordo prevede che le visite ufficiali e gli incontri operativi si svolgeranno alternativamente in Italia e in Etiopia

SCHEDA N. 16

Legge 17 luglio 2020, n. 94 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE				
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022	
13 e 14 della Convenzione	-	Spese di missione per garantire la partecipazione della delegazione italiana (composta da un membro con qualifica di dirigente e due con la qualifica di funzionario appartenenti ai ruoli delle Forze di polizia o equiparati) al Comitato sulla sicurezza fisica e sicurezza pubblica negli eventi sportivi, istituito dalla Convenzione sulla sicurezza fisica, pubblica e assistenza alle partite id calcio e altri eventi sportivi	27	27	27	27	4	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	27	27	27	27	
TOTALE			27	27	27	27	TOTALE			27	27	27	27	

SCHEDA N. 17

Legge 23 luglio 2020, n. 95 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
4	-	Spese di pernottamento per due rappresentanti italiani (1 dirigente militare e 1 tenente colonnello o maggiore) inviati dall'Italia a Brazzaville per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra i Governi italiano e congolese	*1	1		1		3	1	Accantonamento parte corrente - a Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		7		7	
4	-	Spese di diaria giornaliera per il dirigente militare inviato dall'Italia a Brazzaville per 3 giorni, al fine di partecipare alle visite ufficiali e gli incontri operativi per elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra i Governi italiano e congolese	*1	0		0									

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
4	-	Spese di diaria giornaliera per il tenente colonnello o maggiore inviato dall'Italia a Brazzaville per 3 giorni, al fine di partecipare alle visite ufficiali e gli incontri operativi per elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra i Governi italiano e congolese	*1	0	0	0									
4	-	Spese di viaggio per due rappresentanti italiani (1 dirigente militare e 1 tenente colonnello o maggiore) inviati dall'Italia a Brazzaville per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra i Governi italiano e congolese	*1	6	6	6									
TOTALE				7	7	7		TOTALE				7	7	7	

* Fonte: relazione tecnica

1 L'Accordo prevede che le visite ufficiali e gli incontri operativi si svolgeranno alternativamente in Italia e in Congo

SCHEDA N. 18
Legge 23 luglio 2020, n. 96 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017

Saldo netto da finanziare (in migliaia)													
ONERI						COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
2 dell'Accordo di cui all'art. 1	-	Spese di pernottamento per due rappresentanti italiani (1 dirigente militare e 1 tenente colonnello o maggiore) inviati dall'Italia a N'Djamena per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra i Governi italiano e del Ciad Spese di diaria giornaliera per il dirigente militare inviato dall'Italia a N'Djamena per 3 giorni, al fine di partecipare alle visite ufficiali e gli incontri operativi per elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra i Governi italiano e del Ciad	*1	0	0	0							
2 dell'Accordo di cui all'art. 1	-	Spese di diaria giornaliera per il tenente colonnello o maggiore inviato dall'Italia a N'Djamena per 3 giorni, al fine di partecipare alle visite ufficiali e gli incontri operativi per elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra i Governi italiano e del Ciad	*1	0	0	0	3	1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	9			9
2 dell'Accordo di cui all'art. 1	-	Spese di viaggio per due rappresentanti italiani (1 dirigente militare e 1 tenente colonnello o maggiore) inviati dall'Italia a N'Djamena per 3 giorni, al fine di elaborare e definire le misure di attuazione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra i Governi italiano e del Ciad	*1	8	8	8							
TOTALE			9	9	9	9	TOTALE			9	9	9	9

* Fonte: relazione tecnica

1 L'Accordo prevede che le visite ufficiali e gli incontri operativi si svolgeranno alternativamente in Italia e in Ciad

SCHEDA N. 19

Legge 23 luglio 2020, n. 97 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022		
I del Protocollo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	par. H e K, lett. a)	Stipula di una assicurazione o idonea garanzia per i 14 impianti nucleari esistenti sul territorio nazionale, in attuazione del Protocollo emendativo sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare	*	2.800	2.800	2.800	2.800	4	1	Accantonamento parte corrente - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	3.500	3.500	3.500	3.500			
I del Protocollo di cui all'art. 1, co. 1, lett. a)	par. H e K, lett. a)	Stipula di una assicurazione per l'attività di trasporto di sostanze nucleari, calcolati 10 trasporti annuali, in attuazione del Protocollo emendativo sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare	*	700	700	700	700										
TOTALE												3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

* Fonte: relazione tecnica

SCHEDA N. 20

Legge 29 luglio 2020, n. 107 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
7	6	Spese di funzionamento dell'istituenda Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori		50	150	150	150	7	6	A carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati		50	150	150	150
TOTALE				50	150	150	150	TOTALE				50	150	150	150

SCHEMA N. 21

Decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 45 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI				COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
1	1, lett. b)	Minori entrate IVA derivanti dall'introduzione di un'eccezione al criterio generale di territorialità dell'IVA relativa alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi			200	200	200	3	1 b	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis, legge n. 234/2012			200	200	200
TOTALE					200	200	200	TOTALE					200	200	200

SCHEDA N. 22

Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	2019	2020	2021	2022
8	1	Istituzione presso l'ENEA del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, volto a favorire la conoscenza del parco immobiliare nazionale e offrire supporto a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione per stimolare l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici		1.000	1.000	1.000	8	2	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis, legge n. 234/2012		1.000	1.000	1.000
TOTALE				1.000	1.000	1.000	TOTALE				1.000	1.000	1.000

SCHEDA N. 23

Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea

Saldo netto da finanziare (in migliaia)															
ONERI						COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
10	-	Istituzione di una Commissione consultiva ai fini dell'accesso alla procedura con "parere indipendente" (<i>Independent opinion</i>) di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione Europea ovvero di una Commissione alternativa di risoluzione delle controversie decisionale diversa (<i>Final offer</i>)	*		625	625	625								
		Spese di missione per l'istituenda Commissione consultiva ai fini dell'accesso alla procedura con "parere indipendente" (<i>Independent opinion</i>) di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione Europea ovvero di una Commissione alternativa di risoluzione delle controversie con procedura decisionale diversa (<i>Final offer</i>)						24	1				894	894	894
										Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, co. 3, legge n. 117/2019, recante la legge di delegazione europea 2018					
		TOTALE			894	894	894			TOTALE			894	894	894

SCHEDA N. 24
Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI		COPERTURE													
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	2019	2020	2021	2022
5	1, lett. c), capoverso co. 3- bis	((Istituzione presso il MISE di un portale informativo per la presentazione e la gestione delle proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione))				100		5	1, lett. c), capoverso co. 3- ter	((Utilizzo delle risorse destinate al MISE per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, di cui all'art. 1, co. 232, legge n. 145/2018))				100	
5	1, lett. g)	Rifinanziamento del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale per il periodo 2021-2030				50.000	50.000	5	1, lett. g)	Utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'art. 19, d.lgs. n. 30/2013, di spettanza del MISE e del MATTM, acquisita definitivamente all'erario				50.000	50.000
8	1, lett. f)	Emanazione di bandi pubblici da parte del MISE per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001, al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza nelle piccole e medie imprese				15.000	15.000	8	1, lett. f)	Utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'art. 19, d.lgs. n. 30/2013, di spettanza del MISE, acquisita definitivamente all'erario				15.000	15.000

segue

Saldo netto da finanziare (in migliaia)											
ONERI						COPERTURE					
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note
8	1, lett. g)	Attività svolta dall'ENEA relativa alla gestione ed implementazione della banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica, controlli circa la conformità delle diagnosi alle prescrizioni di legge, nonché di elaborazione del programma annuale di sensibilizzazione ed assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche				400	400	8	1, lett. g)	Utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO ₂ , di cui all'art. 19, d.lgs. n. 30/2013, di spettanza del MISE, acquisita definitivamente all'erario	
											400
12	1	Predisposizione da parte di ENEA di un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia				3.000	3.000	12	1	Utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO ₂ , di cui all'art. 19, d.lgs. n. 30/2013, di spettanza del MISE, acquisita definitivamente all'erario	
											3.000

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

segue

COPERTURE												
Art.	Co.	Disposizione	Note	2019	2020	2021	2022	Art.	Co.	Modalità	Note	
14	1	Integrazione della dotazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica al fine di potenziarlo mediante la possibilità di estendere le iniziative agevolabili nel settore dei trasporti				15.000	15.000	14	1	Utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO ₂ , di cui all'art. 19, d.lgs. n. 30/2013, di spettanza del MISE, acquisita definitivamente all'erario		
14	1	Integrazione della dotazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica al fine di potenziarlo mediante la possibilità di estendere le iniziative agevolabili nel settore dei trasporti				35.000	35.000	14	1	Utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO ₂ , di cui all'art. 19, d.lgs. n. 30/2013, di spettanza del MATTM, acquisita definitivamente all'erario		
TOTALE						118.400	118.400	TOTALE				118.400

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



180480124120